

Giuseppe Lorini

Anankastico in deontica

A cura di Olimpia G. Loddo e Roberto Pusceddu

PARERGA NOMOLOGICA

Collana di studi e testi
fondata e diretta da Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia

DIREZIONE

Amedeo Giovanni Conte
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Paolo Di Lucia
Università degli Studi di Milano

COMITATO SCIENTIFICO

Giampaolo Azzoni
Università degli Studi di Pavia
Gaetano Carcaterra
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
Roberta De Monticelli
Università «Vita-Salute» San Raffaele, Milano
Luigi Ferrajoli
Università degli Studi di Roma Tre
Vincenzo Ferrari
Università degli Studi di Milano
Giuseppe Lorini
Università degli Studi di Cagliari
Lothar Philipps †
Ludwig-Maximilians-Universität, München (Germania)
Matjaž Potrč
Univerza v Ljubljani (Slovenia)
Seppo Sajama
Yoensuun Yliopisto (Finlandia)
Giovanni Ventimiglia
Università Cattolica di Milano / Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera)
Wojciech Żelaniec
Uniwersytet Gdański (Polonia)

COMITATO DI REDAZIONE

Stefano Colloca Francesca De Vecchi Edoardo Fittipaldi
Jakub Martewicz Lorenzo Passerini Glazel Corrado Roversi

Le opere presentate al Comitato scientifico per la pubblicazione nella Collana sono sottoposte in forma anonima ad almeno due revisori esterni.

ISSN 2531-4947
ISBN 978-88-7916-802-1

Copyright 2017

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano
www.lededizioni.com - www.ledonline.it

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Pubblicazione finanziata
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari

In copertina:

Luigi A. de Caro e Giuseppe Lorini, *Ottagono anankastico* (16-18 novembre 1992).
L'*ottagono anankastico* rappresenta graficamente le ventotto relazioni logiche tra gli otto modi anankastici (definiti in termini di "condizione sufficiente").

Videompaginazione: Paola Mignanego
Stampa: Digital Print Service

SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	13
<i>Nota editoriale dei curatori</i>	17
0. Introduzione	19
1. Il concetto di dovere anankastico	21
1.0. Introduzione	21
1.1. Il concetto di dovere anankastico nella teoria delle regole costitutive	24
1.1.0. Introduzione	24
1.1.1. Topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole costitutive	25
1.1.2. Legittimità anankastica <i>vs.</i> legittimità deontica	30
1.2. Il concetto di dovere anankastico nella teoria delle regole tecniche	34
1.2.0. Introduzione	34
1.2.1. Topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole tecniche	37
1.2.2. Logica del dovere anankastico	39
1.2.2.1. Modalità deontiche e modalità anankastiche in Jerzy Sztykgold	40
1.2.2.2. La logica dell' <i>ought</i> ipotetico in Richard M. Hare	41
1.2.2.3. La logica delle regole tecniche in Aldo Visalberghi	42
1.2.2.4. La logica deontica delle regole tecniche in Georges Kalinowski	42
1.2.2.5. La logica del dovere tecnico in Georg Henrik von Wright	42
1.2.2.6. Modalità anankastiche in Giampaolo Azzoni	43
1.2.2.7. Anisomorfismo tra modalità deontiche e modalità anankastiche in Amedeo G. Conte	44
1.2.2.8. Dovere anankastico e potere anankastico in Carlos Alarcón Cabrera	44
1.3. Prefigurazioni del concetto di dovere anankastico	44
2. Deontico <i>vs.</i> anankastico	57
2.1. Cesura tra deontico e anankastico	57
2.1.0. Introduzione	57

2.1.1. Cesura noetica tra deontico e anankastico	60
2.1.2. Cesura dianoetica tra deontico e anankastico	63
2.2. Rapporti tra il concetto di dovere anankastico e il concetto di dovere deontico	64
2.2.0. Introduzione	64
2.2.1. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico	64
2.2.1.0. Introduzione	64
2.2.1.1. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Georg Henrik von Wright	65
2.2.1.2. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Georges Kalinowski	71
2.2.1.3. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Alf Ross	73
2.2.2. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico	75
2.2.2.0. Introduzione	75
2.2.2.1. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Paul-Henri Thiry d'Holbach	79
2.2.2.2. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Lodovico Ambrosoli	80
2.2.2.3. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Edmund Husserl	80
2.2.2.4. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Aldo Visalberghi	81
2.2.2.5. Due interpretazioni in termini anankastici del dovere deontico in Georg Henrik von Wright	82
2.2.3. Rapporti tra il dovere anankastico e il dovere deontico	84
2.2.3.0. Introduzione	84
2.2.3.1. Interazione tra dovere deontico e dovere anankastico in Georg Henrik von Wright	85
2.2.3.2. Interazione tra dovere anankastico e dovere deontico in John Locke	96
3. Fenomenologia del dovere anankastico: tre test	103
3.0. Introduzione	103
3.1. <i>Primo test</i> : il test dell'antinomia	103
3.1.1. Antinomia e dovere deontico	104
3.1.1.1. Primo paradigma: antinomie in termini deontici <i>vs.</i> antinomie in termini non deontici	104
3.1.1.2. Secondo paradigma: antinomie deontiche <i>vs.</i> antinomie adeontiche	105
3.1.2. Antinomia e dovere anankastico	106
3.1.2.1. Antinomia di regole anankastiche	106
3.1.2.2. Antinomia di regole anankastico-costitutive	107
3.1.3. Antinomia e dovere eidetico	107
3.1.4. Antinomia e dovere thetico	109
3.2. <i>Secondo test</i> : il test della metanomia	109
3.2.1. Metanomia e dovere deontico	111

3.2.2. Metanom ia e dovere anankastico	112
3.2.2.1. Metanom ia e il dovere delle regole anankastiche	112
3.2.2.2. Metanom ia e il dovere delle regole anankastico-costitutive	113
3.2.3. Metanom ia e dovere eidetico	113
3.2.4. Metanom ia e dovere thetico	115
3.3. <i>Terzo test</i> : il test dell'adem pi bilit à	116
3.3.0. Introduzione	116
3.3.1. Adem pi bilit à del dovere deontico	116
3.3.2. Adem pi bilit à del dovere anankastico	117
3.3.3. Adem pi bilit à del dovere eidetico	117
3.3.4. Adem pi bilit à del dovere thetico	119
3.4. <i>Identikit</i> delle quattro specie di dovere normativo	120
4. Il dovere anankastico nella teoria della coeren za	123
4.0. Introduzione	123
4.1. Coeren za <i>anankastica</i>	124
4.1.0. Introduzione	124
4.1.1. Coeren za tra regole tecniche	124
4.1.2. Coeren za tra regole ipotetico-costitutive	127
4.1.2.1. Antinomia tra regole ipotetico-costitutive omogenee	127
4.1.2.2. Antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee	131
4.1.2.3. Tre specie di incoeren za anankastica	134
4.2. Coeren za <i>intermodale</i>	137
4.2.0. Introduzione	137
4.2.1. Paranom ie intermodali	138
4.2.2. Antipraxie	140
4.2.2.1. Antipraxie positive	141
4.2.2.2. Antipraxie negative	143
4.2.3. Parapraxie	145
Documenti	147
1. Primo documento: mappa del lessico per " <i>ought</i> " di Carl Darling Buck	147
2. Secondo documento: 'deontico' e 'anankastico'	148
Riferimenti bibliografici	151
Indice dei nomi	165

*Ad Amedeo Giovanni Conte,
in ricordo dei pomeriggi trascorsi da Camillo
in riva al Ticino*

Κρεῖσσον οὐδὲν Ἀνάγκας ἤϊρον.
Nulla io trovai più potente di Ananke.
Euripide, *Alceste* 965-966

PREFAZIONE

Nei *Principia Ethica*, 1903, George Edward Moore scrive che il concetto di “bene” (“good”) è un concetto semplice (*simple notion*) come il concetto di “giallo”¹. Il giallo è qualcosa che può essere percepito, ma che non può essere definito. Non si può spiegare che cosa sia il giallo a qualcuno che già non lo conosca. Analogamente, secondo Moore, non si può spiegare che cosa sia il bene a chi già non lo sappia. Del bene non è possibile dare una definizione.

Riprendendo quanto Moore scrive a proposito del concetto di “bene”, in una nota della seconda edizione della *Reine Rechtslehre* del 1960, Hans Kelsen sostiene che anche il concetto di “dovere” (“*Sollen*”) sia un concetto semplice, un concetto ultimo, e in quanto tale né definibile, né analizzabile².

Questa tesi di Kelsen sembra, però, essere smentita dalle ricerche che sono state condotte parallelamente da Georg Henrik von Wright e Amedeo Giovanni Conte a partire dagli anni '80 del XX secolo. Von Wright e Conte, infatti, hanno distinto dal “dovere deontico” (“*deontic Ought*”), il dovere *par excellence*, altre specie di dovere che essi considerano categorialmente irriducibili ad esso come il “dovere tecnico” (“*technical Ought*”) e il “dovere anankastico”.

Queste ricerche sono state possibili grazie all'innovativo lessico introdotto da von Wright con la fondazione della logica deontica nel 1951. In particolare, fu determinante l'introduzione dell'aggettivo ‘deontico’ (*‘deontic’*) suggerito a von Wright da Charlie Dunbar Broad.

L'aggettivo ‘deontico’ è stato un formidabile strumento euristico che ha dischiuso nuove direzioni di indagine del dovere e della normatività. Grazie a questo aggettivo, infatti, nel 1983 von Wright poté coniare il neologismo ‘dovere deontico’ (*‘deontic Ought’*) per denominare quella particolare specie di dovere che è oggetto della logica deontica. Nel saggio *Deontic Logic*, 1951, von Wright scrive che la logica deontica indaga i “*deontic modes or modes of obligation*”, cioè “*concepts such as the obliga-*

¹ George Edward Moore, *Principia Ethica*, London, Cambridge University Press, 1903, 1922, p. 7.

² Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien, Deuticke, 1960, p. 5.

tory (that which we ought to do), the permitted (that which we are allowed to do), and the forbidden (that which we must not do)”³.

In apparenza, l’espressione ‘dovere deontico’ sembra essere un’espressione tautologica. È come dire ‘cerchio tondo’. Come può un cerchio non essere tondo? In realtà questa innovazione lessicale fu invece rivoluzionaria per quanto riguarda la filosofia del dovere. Ha infatti reso possibile la formulazione della seguente domanda dal sapore paradossale: Vi sono doveri che non sono deontici? In altri termini, vi sono doveri “adeontici”?

Se ‘dovere deontico’ sembra un’espressione tautologica, ‘dovere adeontico’ (espressione coniata da Conte) sembra una *contradictio in adjecto*, un’espressione autocontraddittoria, un *oxymoron* come quadrato rotondo. Come può un dovere non essere deontico? Le ricerche condotte a partire dal 1983, in particolare da von Wright e Conte, hanno invece mostrato che l’espressione ‘dovere adeontico’ è tutt’altro che una *contradictio in adjecto* e un’espressione priva di referente. Vi sono, infatti, doveri non deontici, così come vi sono regole non deontiche. Vi sono doveri che sono istanzati da regole adeontiche come le regole tecniche e le regole costitutive. Con la scoperta dell’esistenza di doveri adeontici si dischiudono nuovi ambiti d’indagine della normatività. Come scrive Conte, in *Deon in deontics*, 1991, (riproducendo l’apparente paradossalità della tesi di von Wright, secondo cui “*the province of logic transcends the borders of the true and the false*”), “l’ambito della *deontica* trascende i limiti del *deontico*”⁴.

È proprio all’indagine dei doveri adeontici e, più precisamente, all’indagine di una particolare specie di dovere adeontico scoperta da Conte nel 1989, il dovere anankastico, che è dedicato il libro *Anankastico in deontica*⁵. Questo libro riproduce, senza sostanziali modificazioni, il testo della mia omonima tesi di laurea in Filosofia discussa nell’Aula Foscoliana dell’Università di Pavia il 14 luglio 1993 e scritta sotto l’attenta e premurosa supervisione di Amedeo Giovanni Conte, che ne fu il relatore. Correlatore della tesi fu, invece, Michele Prandi, che ringrazio per i numerosi consigli e per le appassionate discussioni.

Rileggendo *Anankastico in deontica* 23 anni dopo, appare evidente quanto resti ancora da fare nella filosofia del dovere e, più in particolare, nell’ambito della logica delle norme, della teoria della coerenza normativa e dei paradossi logici. A questo proposito mi viene in mente una celebre battuta di Groucho Marx, nella quale il geniale comico, credo involontariamente, gioca proprio sul concetto di dovere anankastico: “*I refuse to join any club that would have me as a member*”. In queste parole si riproduce

³ Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic*, in “Mind”, 60 (1951), p. 1.

⁴ Amedeo G. Conte, *Deon in Deontics*, in “Ratio juris”, 4 (1991), p. 353.

⁵ Amedeo G. Conte, *Costitutività di regole*, in *Digesto quarta edizione*, Torino, UTET, vol. IV, 1989, p. 465. Qui Conte definisce il dovere anankastico come il dovere specifico d’un particolare tipo di regole costitutive (le regole anankastico-costitutive) e d’un particolare tipo di regole tecniche (le regole anankastiche).

uno dei “paradossi anankastici” che sono stati indagati già 450 anni fa da Gottfried Wilhelm Leibniz nella sua tesi di laurea in Giurisprudenza dal titolo *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis*, discussa nella Università di Altorf nel 1666⁶.

Salice Terme, 19 novembre 2016

Giuseppe Lorini

⁶ Un doveroso ringraziamento va a Olimpia G. Loddo e Roberto Pusceddu per l’amorevole cura di questo volume.

NOTA EDITORIALE DEI CURATORI

Il presente volume riproduce senza modifiche sostanziali il testo della omonima tesi di laurea di Giuseppe Lorini intitolata *Anankastico in deontica*, discussa all'Università di Pavia il 14 luglio 1993.

Le modifiche apportate dai curatori consistono per lo più in accorgimenti stilistici e nella correzione di alcuni refusi.

La maggior parte delle traduzioni italiane delle citazioni in lingua straniera sono state eliminate al fine di rendere il volume più agile, senza precludere al lettore la possibilità di prendere visione del testo citato in originale. Le traduzioni italiane sono state mantenute solo quando sono state considerate essenziali alla comprensibilità del testo (ad esempio, quando la citazione originale è in greco antico, latino, danese, polacco).

I curatori sono intervenuti, inoltre, sulla bibliografia, eliminando tutte le voci bibliografiche di testi non esplicitamente citati nella tesi. La bibliografia è stata così notevolmente ridotta.

Sono state, inoltre, inserite dai curatori alcune brevi note esplicative, finalizzate ad agevolare il lettore nella comprensione del testo.

0.

INTRODUZIONE

Il presente studio è nato come una ricerca sulla deontica del filosofo e logico finlandese Georg Henrik von Wright [Helsinki/Helsingfors, 14 giugno 1916 - Helsinki/Helsingfors, 16 giugno 2003]. Solo nel corso della ricerca è emerso un concetto, del quale von Wright ha illuminato, ma non vinto, l'oscurità: il concetto di “dovere anankastico”.

Il dovere anankastico è un dovere normativo non deontico (un dovere adeontico). Il dovere anankastico è diventato l'oggetto primario del mio lavoro, del quale von Wright è non l'oggetto, ma piuttosto l'occasione, il punto di riferimento.

Parallela alla necessità anankastica è la possibilità anankastica. Ecco due documenti sulla possibilità anankastica.

- (i) Della possibilità anankastica scrive Norberto Bobbio, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, 1960. Bobbio distingue tra *facoltà* (la quale “deriva da norme permissive [deontiche]”) e *potere* (il quale “deriva dalle norme attributive [adeontiche]”) ¹.
- (ii) Della possibilità anankastica scrive, inoltre, Zygmunt Ziemiński, *Règles constitutives en droit*, 1987, nel quadro della sua teoria delle regole costitutive che pongono condizioni necessarie di validità (in polacco *ważność*) di atti (convenzionali o thetici, per usare il lessico di Czesław Znamierowski al quale risale il termine ‘*czynność tetyczna*’):

Le regole che costituiscono un atto convenzionale [le norme costruttive nel lessico di Znamierowski] possono essere celate in disposizioni di legge che dichiarano che A “può” realizzare un determinato atto. In questo caso, non si tratta di una dichiarazione (a dire il vero superflua!) che un tale atto non è né vietato, né obbligatorio (vale a dire, che esso è deonticamente indifferente per l'ordinamento). Si tratta, invece, della dichiarazione che un tale atto realizzato da A, in un determinato modo, è “valido” in un determinato ordinamento. ²

In breve, si tratta di regole non sullo *statuto deontico* di atti (obbligatorietà, permesso, divieto, indifferenza), ma sulla *validità* di atti.

¹ Norberto Bobbio, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, 1960, p. 127.

² Zygmunt Ziemiński, *Règles constitutives en droit*, 1987 (trad. it. di Giampaolo M. Azzoni). Inoltre, cfr. Zygmunt Ziemiński, *On So-Called “Permissive Norms”*, 1976.

L'analisi del dovere anankastico è rilevante sia in sé (data l'anomalia di questa specie di dovere), sia per la sua fecondità euristica ed ermeneutica nell'indagine di concetti chiave per la deontica (per esempio, il concetto di "norma di competenza", il concetto di "onere", il concetto di "metaregola"). Il concetto di dovere anankastico è concetto centrale per la praxeologia (la teoria dell'azione); inoltre, in quanto smentisce l'equivalenza tra il *normativo* e il *deontico*, è rilevante anche per la *is-ought question* e per la logica delle norme.

Il presente studio si compone di quattro parti: il § 1. introduce il concetto di dovere anankastico; il § 2. ha ad oggetto le relazioni noetiche e le relazioni dianoetiche tra deontico e anankastico; il § 3. è un'analisi fenomenologica del dovere anankastico; il § 4. analizza il dovere anankastico nella teoria della coerenza.

1.

IL CONCETTO DI DOVERE ANANKASTICO

SOMMARIO: 1.0. Introduzione – 1.1. Il concetto di dovere anankastico nella teoria delle regole costitutive – 1.1.0. Introduzione – 1.1.1. Topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole costitutive – 1.1.2. Legittimità anankastica *vs.* legittimità deontica – 1.2. Il concetto di dovere anankastico nella teoria delle regole tecniche – 1.2.0. Introduzione – 1.2.1. Topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole tecniche – 1.2.2. Logica del dovere anankastico – 1.3. Prefigurazioni del concetto di dovere anankastico.

1.0. INTRODUZIONE

1.0.1. Molteplici sono i *modi di espressione* del dovere normativo. All'interno dei modi di espressione del dovere normativo appartengono:

- (i) verbi modali (per esempio, 'dovere', 'potere', 'sollen', 'dürfen', 'ought', 'may', 'devoir', 'pouvoir');
- (ii) sostantivi modali (per esempio, 'obbligo', 'divieto', 'permesso', 'facoltatività', 'indifferenza');
- (iii) aggettivi modali (per esempio, 'obbligatorio', 'vietato', 'permesso', 'facoltativo', 'indifferente');
- (iv) modi verbali (per esempio, l'imperativo e il congiuntivo; del congiuntivo Herbert Spiegelberg ha individuato due usi normativi: il congiuntivo esortativo [*conjunctivus cohortativus*], o parenetico, e il congiuntivo costitutivo [*conjunctivus constitutivus*], o thetico);
- (v) forme verbali (per esempio, il gerundio e il gerundivo latino);
- (vi) tempi verbali (per esempio, il futuro con valore imperativo del francese: 'Tu ne tueras point');
- (vii) espressioni deontiche irriducibili alle precedenti (ad esempio, il verbo 'andare' in congiunzione con il participio passato in enunciati come 'Va ucciso').

Nell'ambito del normativo si sono distinte più specie di dovere, delle quali non necessariamente ognuna esprimibile in ognuna delle forme di espressione del dovere normativo sopra enumerate. In particolare, si è individuato il dovere anankastico: è a questa specie di dovere che è dedicato il presente studio.

1.0.2. Il dovere *anankastico* si distingue dal dovere *deontico*, il dovere *par excellence*. Il dovere *deontico* è il dovere indagato dalla logica deontica. È il dovere esemplificato dalle regole deontiche. Il dovere *anankastico* è un dovere normativo non deontico: è un dovere normativo *adeontico*.

Il concetto di “dovere anankastico” è stato tematizzato da Amedeo G. Conte. Nella voce *Costitutività di regole*, 1989, Conte considera il dovere anankastico “un tratto comune a regole anankastico-costitutive e regole anankastiche”¹. Secondo Conte, “[s]ia nelle regole anankastico-costitutive, sia nelle regole anankastiche”² il dovere (*Sollen*, *devoir*, *ought*) è un dovere non deontico, ma anankastico³.

1.0.3. Come è noto vi sono però enunciati in termini di ‘dovere’ che non sono normativi⁴. In particolare, vi sono enunciati in termini di ‘dovere’ *aletici* ed enunciati in termini di ‘dovere’ *doxastici* (o *epistemici*).

È filosoficamente rilevante che, mentre gli usi normativi dei verbi per il “dovere” sono stati ipostatizzati in un concetto di “dovere”, ciò non è accaduto per gli usi non normativi dei verbi per il “dovere”. Non v’è un corrispettivo concetto di “dovere”, né per gli enunciati in termini di ‘dovere’ aletici, né per gli enunciati in termini di ‘dovere’ doxastici.

1.0.3.1. Gli *enunciati in termini di ‘dovere’ aletici* sono gli enunciati indagati dalla logica modale aletica. Ecco un esempio di enunciato aletico in termini di ‘dovere’:

‘Gli uomini *devono* morire’.

Oggetto del presente enunciato è non un dovere normativo (un dovere *deontico*, o un dovere *anankastico*, o un dovere *eidetico*), ma una necessità *aletica*. In una delle possibili letture, l’enunciato dice che è *aleticamente* necessario che gli uomini muoiano; in altri termini, esso dice che la morte è, per gli uomini, ineluttabile.

Del resto, che (almeno) uno dei termini per “dovere”, ‘*to déon*’, possa designare, oltre che un dovere deontico, anche una necessità adeontica aletica è tesi già presente nell’opera di Aristotele. Nei *Sophistici elenchi*, come è documentato in Amedeo Giovanni Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, Aristotele indaga il significato, il *Sinn*, di uno dei termini greci per “dovere”: ‘*to déon*’. In particolare, secondo Conte, Aristotele denuncia

¹ Quattro anni prima, nel saggio *Regole eidetico-costitutive*, 1985, Conte distingue due accezioni del verbo modale ‘dovere’: l’accezione *deontica* e l’accezione *anankastica*. Secondo Conte, nella regola “La donazione deve essere fatta per atto pubblico”, “il verbo modale ‘dovere’ appare in accezione non deontica, ma anankastica”.

² Sulla definizione di regola “anankastico-costitutiva” si veda il § 1.1.1.1.2., per quel che concerne le regole anankastiche si vedano il § 1.2.1.1. e il § 1.2.1.2. [N.d.C.]

³ Amedeo G. Conte, *Costitutività di regole*, 1989, p. 465.

⁴ Per un’analisi linguistica degli enunciati modali in termini di ‘*sollen*’, cfr. Karl Döhmman, *Die sprachliche Darstellung der Modalfunktoren*, 1961.

l'ambiguità, la polisemia (Aristotele stesso parla di ὁμωνυμία di τὸ δέον, la compresenza di un senso deontico e d'un senso non deontico [d'un senso *adeontico*]) di τὸ δέον.

Per Aristotele, è falso che “τὸ δέον designi specificatamente ed esclusivamente il δέον deontico, la necessità deontica (quella necessità che della deontica e della logica deontica è il concetto primo, e che è il concetto ultimo della metadeontica)”. E continua Conte: “Secondo Aristotele, il sintagma τὸ δέον ha due sensi. Esso ha non solo un senso deontico, ma anche un senso *non-deontico o adeontico*”⁵.

Ecco il passo di Aristotele (tratto dai *Sophistici elenchi*) che è stato indagato da Conte, *Deontica aristotelica*, 1992:

Διττὸν γὰρ τὸ δέον, τὸ τ'ἀναγκαῖον ὃ συμβαίνει πολλάκις καὶ ἐπὶ τῶν κακῶν (ἔστι γὰρ κακόν τι ἀναγκαῖον), καὶ τὰγαθὰ δὲ δέοντά φαμεν εἶναι.

Ecco la traduzione italiana di Giorgio Colli:

L'espressione 'ciò che deve essere' [τὸ δέον] ha infatti, un duplice significato [διττὸν τὸ δέον]. Noi indichiamo con essa sia ciò che è necessario [τὸ ἀναγκαῖον], il che si adatta spesso anche al caso del male [τὰ κακά] (il male [κακόν] è, invece, alcunché di necessario [ἀναγκαῖον]), sia ciò che è bene [τὰγαθὰ].

1.0.3.2. Mi soffermerò ora sugli *enunciati in termini di 'dovere' doxastici* (o *epistemici*). Gli enunciati in termini di 'dovere' possono essere anche impiegati per formulare ipotesi o in abduzioni. Chiamo enunciati doxastici (o epistemici) gli enunciati con i quali si formulano ipotesi. Questa possibilità non è circoscritta alla lingua italiana. Presento, ora, un breve elenco di enunciati deontici epistemici in più lingue.

In italiano: 'C'è la bicicletta del professore. Il professore *deve* essere già arrivato'.

In francese: 'Il *doit* être onze heures [*Devono* essere le undici]'.

In inglese: 'He *ought* to have arrived by now [Egli *dovrebbe* essere già arrivato]'.

In tedesco: 'Er *müßte* schon angekommen sein [Egli *dovrebbe* essere già arrivato]'.

Che gli enunciati in termini di 'dovere' possano essere impiegati per fare ipotesi è tesi ampiamente documentata in deontica. Ecco tre documenti.

Un *primo* documento è in Glen O. Allen, *The Is-Ought Question Reformulated and Answered*, 1972. Allen ha distinto tre tipi di asserti in termini di 'ought' [*ought-statements*]: i *theoretical statements*, i *practical statements* e i *moral statements*. Dell'*ought* dei *theoretical statements*, Allen

⁵ Amedeo G. Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, p. 189.

scrive: “*What I called the theoretical sense of ‘ought’ is sometimes called the predictive sense or the ‘ought’ of predictive inference*”⁶.

Un secondo documento è in John Leslie Mackie, *Ethics. Inventing Right and Wrong*, 1977. Scrive Mackie:

*We must take account not only of moral [...] and hypothetically imperative ‘oughts’, but also of such statements as ‘They ought to be across the border by now’, which we can perhaps call epistemic.*⁷

Qui, Mackie usa il termine ‘*epistemic ‘ought’-statements*’ per designare gli asseriti epistemici in termini di ‘*ought*’.

Un terzo documento è in Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979. Qui Kelsen scrive che “[i]l termine ‘*Sollen*’ può essere usato anche nel senso di ‘presumibilmente’ [*angeblich*]: ‘Maier deve aver detto di essere molto ricco’ [*Das Wort ‘Sollen’ kann auch in dem Sinne von ‘angeblich’ gebraucht werden. ‘Maier soll gesagt haben, er sei sehr reich’*]”⁸.

Oltre al termine per “dovere”, ha talvolta un senso doxastico anche il termine per “potere”, il cui senso primario è deontico. Ciò avviene, ad esempio, nella lingua tedesca:

‘Es dürfte neun Uhr sein [Devono essere le nove]’.

1.0.4. Dopo questa parentesi sui sensi e sugli usi non-normativi del verbo ‘dovere’, torno all’oggetto del mio studio: il dovere anankastico. Nella tipologia delle regole, il concetto di dovere anankastico appare sia nella teoria delle regole *tecniche*, sia nella teoria delle regole *costitutive*. Ovviamente, il concetto di dovere anankastico non appare nella teoria delle regole *deontiche*, regole il cui dovere è, per definizione, non anankastico, ma deontico.

All’analisi del concetto di *dovere anankastico* nella teoria delle regole *costitutive* è dedicato il § 1.1.; all’indagine del concetto di *dovere anankastico* nella teoria delle regole *tecniche* è dedicato il § 1.2.

1.1. IL CONCETTO DI DOVERE ANANKASTICO NELLA TEORIA DELLE REGOLE COSTITUTIVE

1.1.0. Introduzione

Il § 1.1. è dedicato all’analisi del concetto di dovere anankastico nella teoria delle regole costitutive.

⁶ Glen O. Allen, *The Is-Ought Question Reformulated and Answered*, 1972, p. 184.

⁷ John Leslie Mackie, *Ethics. Inventing Right and Wrong*, 1977, p. 73.

⁸ Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, 1979, p. 226 (trad. it. p. 18).

Se, in deontica, viene spesso riconosciuta la specificità del dovere delle regole tecniche, ciò non avviene, altrettanto spesso, per il dovere delle regole costitutive, e in particolare per il dovere delle regole anankastico-costitutive. Lo stesso von Wright (benché riconosca e la specificità del *dovere* delle regole tecniche e la specificità delle *regole costitutive*) disconosce la specificità del *dovere* delle regole costitutive⁹.

Il § 1.1. si divide in due parti: nel § 1.1.1., io ricostruirò la topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole costitutive; nel § 1.1.2., io distinguerò due specie di legittimità: la legittimità anankastica e la legittimità deontica.

1.1.1. *Topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole costitutive*

1.1.1.0. Il presente § 1.1.1. è dedicato alla topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole costitutive. In questo paragrafo risponderò alla domanda: Quali specie di regole costitutive instanziano un dovere anankastico?

1.1.1.1. Secondo Amedeo G. Conte, il dovere anankastico è il dovere specifico delle regole anankastico-costitutive (le regole anankastico-costitutive sono un sottoinsieme delle regole costitutive).

1.1.1.1.1. Ecco le quattro ricorrenze della tesi (che il dovere anankastico è il dovere specifico delle regole anankastico-costitutive) nella deontica di Conte.

La prima ricorrenza è in *Costitutività di regole*, 1989:

[Nelle regole anankastico-costitutive] il dovere (*Sollen, devoir, ought*) è un dovere non deontico, ma anankastico.¹⁰

La seconda ricorrenza è in *L'enjeu des règles*, 1991. Qui Conte scrive:

Considérons la règle:

[i] La confirmation doit être donnée par l'évêque.

Evidemment, [i] n'équivaut pas à [ii]:

⁹ Che von Wright riconosca la specificità delle regole costitutive è provato da quanto egli scrive in *Norms, Truth, and Logic*, 1983. Qui von Wright sostiene che la logica delle regole costitutive “non può essere identificata con la logica deontica”. Se però von Wright riconosce la specificità delle regole costitutive, egli disconosce una caratteristica specifica di un sotto-insieme delle regole costitutive, le regole eidetico-costitutive. In *Explanation and Understanding*, 1971, pp. 151-153, delle regole costitutive di una *praxis* istituzionale, egli scrive che esse sono fondamentali per la comprensione [*understanding*] del comportamento, dell'*idion*. Come, invece, ha mostrato Amedeo G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, le regole eidetico-costitutive sono non strumenti di comprensione *idionografica*, ma strumenti di interpretazione *eidografica*.

¹⁰ Amedeo G. Conte, *Costitutività di regole*, 1989, p. 465.

[ii] *L'évêque doit donner la confirmation.*

Pour les règles qui, comme [i], posent une condition nécessaire (une condicio sine qua non) de ce dont elles sont règles, nous avons proposé le terme 'règles anankastico-constitutives' (l'etymologie du terme est le nom grec de la nécessité: 'anánke'). Le 'doit' dans [ii] est déontique (deontic ought); le 'doit' dans [i] est anankastique (anankastic ought).¹¹

La terza ricorrenza è nel saggio *Deon in Deontics*, 1991. Qui Conte afferma,

Anankastic deon is instantiated by the anankastic-constitutive rules. Anankastic-constitutive rules are the rules which pose a necessary condition of validity, eine notwendige Gültigkeitsbedingung, of their object.¹²

La quarta ricorrenza è in *Deontisch vs. anankastisch*, 1993. Qui Conte sostiene:

Das anankastische Deon ist die normative Notwendigkeit, die durch die anankastisch-konstitutiven Regeln (anankastic-constitutive rules, règles anankastico-constitutives, regole anankastico-costitutive) exemplifiziert [instantiated] wird.¹³

1.1.1.1.2. Il neologismo 'regola anankastico-costitutiva' appare originariamente in Amedeo G. Conte nell'opera *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985. Dalle ricerche di Amedeo G. Conte e di Giampaolo Azzoni sul concetto di regola anankastico-costitutiva, emergono due differenti caratterizzazioni del concetto: (i) una caratterizzazione ontologica, (ii) una caratterizzazione semantica.

- (i) Secondo la caratterizzazione *ontologica*, le regole anankastico-costitutive sono "regole le quali pongono una condizione necessaria (ἀνάγκη = necessità), una *condicio sine qua non*, di ciò su cui esse vertono"¹⁴.
- (ii) Secondo la caratterizzazione *semantica*, le regole anankastico-costitutive sono regole che determinano non l'*intensione*, ma l'*estensione* del termine sul quale esse vertono.

Ecco tre esempi di regole anankastico-costitutive:

- (1) Il testamento olografo deve essere [...] sottoscritto di mano del testatore¹⁵;

¹¹ Amedeo G. Conte, *L'enjeu des règles*, 1991, p. 137. Per evitare che la mia numerazione delle regole si sovrapponga alla numerazione che appare nelle citazioni, ho sostituito nelle citazioni i numeri arabi con le lettere.

¹² Amedeo G. Conte, *Deon in Deontics*, 1991, p. 352.

¹³ Amedeo G. Conte, *Deontisch vs. anankastisch*, 1993, p. 105. La distinzione tra dovere deontico e dovere anankastico è stata recepita da Agostino Mela, *Regole tecniche e presupposizione*, 1992.

¹⁴ Amedeo G. Conte, *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985, p. 360.

¹⁵ Tutti gli esempi di regole o norme (in termini deontici o in termini adeontici, in termini anankastici o in termini non-anankastici) sono numerati progressivamente con cifre arabe inscritte tra parentesi tonde.

- (2) La donazione deve essere fatta per atto pubblico;
- (3) Gli arbitri devono essere italiani.

Le regole anankastico-costitutive, a differenza delle regole che instaurano un dovere deontico, non sono prescrittive. Ad esempio, la regola anankastico-costitutiva:

- (2) La donazione deve essere fatta per atto pubblico,

non prescrive alcun atto (non prescrive né di fare donazioni, né di fare donazioni per atto pubblico), ma pone, piuttosto, una condizione necessaria della validità della donazione.

Sono regole anankastico-costitutive sia le metaregole della validità, regole che pongono condizioni di validità *ontologica* delle regole, sia le regole che pongono condizioni di validità *pragmatica* di atti. Come suggerisce Conte, le metaregole anankastico-costitutive sulla validità di regole possono essere definite *Gültigkeitsgesetze*, leggi della validità, esemplando il termine di Gottlob Frege ‘*Wahrheitsgesetze*’, leggi della verità¹⁶.

1.1.1.2. Le regole anankastico-costitutive sono le regole costitutive che *par excellence* instanziano il dovere anankastico.

Ma che rapporto v'è tra le altre regole ipotetico-costitutive (cioè, le regole ipotetico-costitutive che pongono non condizioni *necessarie*, ma condizioni *sufficienti* di ciò su cui esse vertono) e il *dovere anankastico*? In altri termini, che rapporto v'è tra le regole *metatetico-costitutive* e il *dovere anankastico*?

Una regola *metatetico-costitutiva* instanzia una *modalità anankastica* che equivale al *dovere anankastico* della regola *anankastico-costitutiva* che pone *come condizione necessaria* il complementare del condizionante della regola metatetico-costitutiva e *come condizionato* il complementare del condizionato della regola metatetico-costitutiva.

1.1.1.3. Inoltre, nella tipologia delle regole costitutive vi sono regole che non *pongono*, ma *sono* condizione. Queste regole possono essere denominate con il sintagma ‘regole anipotetico-costitutive’, espressione che allude all’alterità di queste regole dalle regole ipotetico-costitutive. Tre sono le specie di regole anipotetico-costitutive. Queste specie sono state distinte e descritte da Amedeo G. Conte e Giampaolo Azzoni.

¹⁶ Il termine ‘leggi della validità’ nell’equivalente tedesco ‘*Geltungsgesetze*’ (differente da ‘*Gültigkeitsgesetze*’) è presente in Edmund Husserl, *Logische Untersuchungen*, 1900-1901, 1922, vol. II, p. 191 (trad. it. p. 493).

- (i) La *prima* specie di regole *anipotetico-costitutive* è costituita dalle regole *eidetico-costitutive*, regole che sono condizione *necessaria* di ciò su cui esse vertono.
- (ii) La *seconda* specie di regole *anipotetico-costitutive* è costituita dalle regole *thetico-costitutive*, regole che sono condizione *sufficiente* di ciò su cui esse vertono.
- (iii) La *terza* specie di regole *anipotetico-costitutive* è costituita dalle regole *noetico-costitutive*, regole che sono condizione *necessaria e sufficiente* di ciò su cui esse vertono.

Dopo aver analizzato il rapporto tra dovere anankastico e regole ipotetico-costitutive, passo, ora, ad esaminare il rapporto tra dovere anankastico e regole anipotetico-costitutive. In particolare, analizzerò il rapporto tra dovere anankastico e regole *eidetico-costitutive* nel § 1.1.1.3.1.; e studierò il rapporto tra dovere anankastico e regole *thetico-costitutive* nel § 1.1.1.3.2.

1.1.1.3.1. Le regole eidetico-costitutive non instanziano né un dovere deontico, né un dovere anankastico.

1.1.1.3.1.1. Dopo aver distinto il concetto di dovere deontico e il concetto di dovere anankastico, sorge una domanda: Le due specie di dovere normativo (dovere *deontico*, dovere *anankastico*) esauriscono il genere “dovere normativo”? In altri termini: Vi sono altre specie di dovere normativo?

Se le due *species: dovere deontico e dovere anankastico*, congiuntamente esauriscano il *genus: dovere normativo*, è problematico. A tale proposito, le regole *eidetico-costitutive* (regole costitutive che, a differenza delle regole anankastico-costitutive, non *pongono* una condizione necessaria, ma *sono* condizione necessaria dell’oggetto su cui esse vertono) costituiscono un interessante terreno di prova.

Esempio paradigmatico delle regole eidetico-costitutive sono le regole del gioco degli scacchi¹⁷.

(4) L’alfiere *deve* muoversi in diagonale.

Il dovere istaurato da questa regola non è né un dovere deontico, né un dovere anankastico. È forse legittimo introdurre una terza specie di dovere normativo omogenea (ma non equivalente) sia al dovere deontico, sia al dovere anankastico: il *dovere eidetico*.

¹⁷ In inglese un nome del gioco è ‘play’. Ora, ‘play’ è parente del tedesco ‘pflegen’ e soprattutto del tedesco ‘Pflicht’. Paradossalmente, nel *play* non v’è alcuna *Pflicht*. Un *Sollen* v’è: ma un *Sollen* tale che non v’è né alternativa alla regola (antinomia non è possibile tra regole eidetico-costitutive), né alternativa alla conformità alla regola. È un *Sollen* tale che non v’è alternativa né al gioco (al *ludus*), né nel gioco (nel *lusus*).

1.1.1.3.1.2. Un *test* della validità e della univocità del concetto di “dovere eidetico” consiste nella domanda: *V*’è un *análogon eidetico* del permesso *deontico*? In altri termini: *V*’è un *análogon eidetico* della possibilità *deontica*?

Forse, per rispondere a questa domanda, è utile analizzare il linguaggio delle regole eidetico-costitutive¹⁸.

In effetti, l’analisi del linguaggio delle regole eidetico-costitutive mette in luce un interessante anisomorfismo tra due insiemi di regole eidetico-costitutive.

V’è un’asimmetria tra regole eidetico-costitutive *paradigmatiche* (regole che determinano paradigmi di possibilità) e regole eidetico-costitutive *sintagmatiche* (regole che non determinano paradigmi di possibilità, ma stabiliscono una determinata prosecuzione del gioco).

Una regola eidetico-costitutiva *paradigmatica* in termini di ‘dovere’ come:

(5) Il re *deve muoversi* di una casella,

può essere riformulata, senza subire alterazioni:

(i) sia in termini per “potere”, sostituendo semplicemente il termine per “dovere” (in questo caso ‘deve’) con il termine per “potere” (in questo caso ‘può’):

(5.i.) Il re *può muoversi* di una casella,

(ii) sia in termini amodali:

(5.ii.) Il re *si muove* di una casella¹⁹.

Ciò non vale per le regole eidetico-costitutive sintagmatiche. Contrariamente a quanto accade per le regole eidetico-costitutive paradigmatiche, per le regole eidetico-costitutive *sintagmatiche*, come:

(6) Il re, se sotto scacco, deve essere sottratto allo scacco,

non v’è né l’interscambiabilità tra termini per “dovere” e termini per “potere”, né la traducibilità in termini amodali.

1.1.1.3.2. Dopo aver introdotto un *tertium quid*, il dovere eidetico, si ripropone, però, la domanda: Le tre specie di dovere normativo (dovere *deontico*, dovere *anankastico*, dovere *eidetico*) esauriscono il genere “dovere normativo”?

¹⁸ Un interessante documento di analisi delle modalità nel gioco è in Ludwig Wittgenstein, *Zettel*, 1967 (trad. it. p. 30): “Invece di ‘Non si può’, di: ‘In questo gioco non c’è’. Invece di ‘Nel giuoco della dama non si può arroccare’ – ‘Nel giuoco della dama non c’è l’arrocco”.

¹⁹ È stato Luigi A. de Caro a segnalarmi il curioso fenomeno che caratterizza il linguaggio delle regole eidetico-costitutive *paradigmatiche*, cioè l’interscambiabilità tra termini per “potere” e termini per “dovere”.

Ora, io analizzerò come il concetto di regola thetico-costitutiva reagisca sulla risposta a questa domanda. Per le regole thetico-costitutive non solo è problematico quale sia la specie di dovere normativo che esse instaurano, ma è anche problematico se esse instaurino un dovere. L'esistenza di una quarta *species* di dovere normativo: il dovere thetico, è dimostrata²⁰.

1.1.2. Legittimità anankastica vs. legittimità deontica

1.1.2.0. Nel § 1.1.2. analizzo come la distinzione tra le due specie di dovere normativo (dovere deontico e dovere anankastico) reagisce sul concetto di legittimità.

La specificità del dovere anankastico è confermata dalla comparazione delle forme di legittimità. Dalla legittimità deontica, la liceità, si deve distinguere una seconda forma di legittimità: la legittimità anankastica (nel lessico di Amedeo G. Conte, la *validità praxeonomica*). Mentre la *legittimità deontica* è conformità al dovere deontico, la *legittimità anankastica* è conformità (non al dovere deontico, ma) al dovere anankastico instaurato da una regola anankastico-costitutiva²¹.

L'opposizione: legittimità deontica vs. legittimità anankastica, non è una coppia nuova per la deontica. Riporto, ora, sette documenti che attestano la presenza in deontica della opposizione concettuale tra liceità e validità.

1.1.2.1. Il primo dei sette documenti della distinzione tra liceità e validità è in Giovanni Brunetti, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913.

Ecco la tesi di Brunetti: "Il porre in essere un atto mancante delle condizioni di validità non costituisce, di per sé, disobbedienza ad un im-

²⁰ L'ipotetico concetto di "dovere thetico" non deve essere confuso con un fenomeno caratteristico della lingua tedesca indagato da Amedeo G. Conte. Conte ha segnalato l'esistenza di enunciati normativi *adeontici* in termini di 'sollen', e, più precisamente, di enunciati in termini di 'sollen' suscettibili di enunciazione thetica. Conte ha designato con il termine 'Sollen thetico' questo uso adeontico del verbo 'sollen'. Ecco un esempio di "Sollen thetico" tratto dall'opera di David Hilbert e Wilhelm Ackermann, *Grundzüge der theoretischen Logik*, 1959, p. 10: "Ein Ausdruck soll allgemeingültig heißen, wenn jede daraus durch Einsetzung entstehende Aussagenverbindung richtig ist"; "Un'espressione si chiama universalmente valida, se ogni combinazione di enunciati formata a partire da essa per inserzione è corretta". Non è ancora chiaro quale sia il rapporto che collega questi nove differenti oggetti teorici: (i) il *Sollen thetico*, (ii) il dovere normativo *thetico*, (iii) le enunciazioni *thetiche* (di cui parla A.G. Conte), (iv) i verbi *thetici* (di cui ha scritto A.G. Conte), (v) il congiuntivo *costitutivo*, il *conjunctivus constitutivus* (di cui parla Herbert Spiegelberg), (vi) la regola *thetico-costitutiva*, (vii) la *costitutività* delle regole costitutive, (viii) la *theticità* delle regole, (ix) gli enunciati *thetici*.

²¹ Sul tema della conformità a regole ha scritto recentemente Mauro Barberis. Cfr. M. Barberis, *Conformità a regole giuridiche*, 1990.

perativo giuridico”. Secondo Brunetti, è possibile (ma non necessario) che lo stesso atto sia simultaneamente anankasticamente e deonticamente illegittimo; nel linguaggio di Brunetti, è possibile “costituire un atto nullo ed una violazione della norma giuridica (per esempio, il *pactum de non licitando*, oltre ad essere nullo, costituisce un delitto contemplato dal codice pen. art. 299²²)”²³.

La tesi della *distinzione concettuale* tra legittimità deontica e legittimità anankastica in Brunetti si associa ad una seconda tesi: la tesi della *irrelazione logica* tra invalidità e illiceità. Non v'è relazione logica tra l'invalidità di un atto e l'illiceità dell'atto stesso: l'invalidità di un atto non implica, secondo Brunetti, l'illiceità dell'atto medesimo, e, viceversa, l'illiceità di un atto non implica l'invalidità dell'atto stesso. È accidentale che un atto sia e illecito e invalido.

In Brunetti, inoltre, interagiscono fecondamente elementi di teoria della *legittimità* con elementi di teoria dei *doveri normativi*. Infatti, lucidamente, Brunetti collega la distinzione (nella teoria della legittimità) della legittimità anankastica (validità) dalla legittimità deontica (liceità) alla distinzione (nella teoria del dovere) del “*dovere giuridico-finale*” dal “*dovere giuridico*”. Secondo Brunetti, è non la difformità da un “dovere giuridico-finale”, ma la difformità da un “dovere giuridico” a comportare illegittimità deontica.

La rilevanza di questa tesi per un'analisi del dovere anankastico è più che evidente: nella distinzione di Brunetti tra “dovere giuridico” e “dovere giuridico-finale” è prefigurata la recente distinzione concettuale tra *dovere deontico* e *dovere anankastico*. Scrive Brunetti:

Fra le disposizioni contenute nel titolo XII, vi è quella dell'art. 371: “Nei cinque giorni successivi al parto *si dovrà* fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato”. E quell'art. 401: “La domande di rettificazione degli atti dello stato civile *devono* essere proposte davanti il tribunale, da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione”. Evidentemente la disposizione dell'art. 371 è una *regola imperativa*, mentre quella dell'art. 401 è una *regola finale* (*si deve* presentare la domanda davanti al tribunale da cui dipende ecc. *se si vuole* ottenere la rettificazione). Nell'art. 371 si ha un *dovere giuridico*, nell'art. 401 un *dovere giuridico-finale*. Quindi il non compiere un'azione, a cui si riferisce l'art. 371 (fare la dichiarazione di nascita nei cinque giorni successivi al parto) costituisce una *disobbedienza* [...], mentre non la

²² L'autore fa riferimento all'art. 299 del Codice penale Zanardelli, non più in vigore in Italia, che stabilisce che “chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le lire cento”. La fattispecie è attualmente disciplinata dall'art. 353 del Codice penale in vigore in Italia (Codice Rocco). [N.d.C.]

²³ Giovanni Brunetti, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913, p. 180.

costituisce il non compiere l'azione contemplata nell'art. 401 (presentare la domanda di rettificazione).^{24 25}

1.1.2.2. Il secondo dei sette documenti dell'opposizione: legittimità deontica *vs.* legittimità anankastica, è in Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950. Secondo Levi, "la sanzione d'*invalidità* del negozio [...] non può confondersi con la sanzione d'*illiceità*, la quale non può colpire se non il comportamento d'un soggetto che contravvenga ad un proprio *debere*"²⁶.

1.1.2.3. Il terzo dei sette documenti dell'opposizione: legittimità deontica *vs.* legittimità anankastica, è in Giovanni Conso, *Il concetto e le specie di invalidità*, 1955. Scrive Conso: "valutazione ben diversa dalla invalidità [...] è l'*illiceità*"²⁷.

Parallelamente alla distinzione tra liceità e validità, Conso distingue tra "*disposizioni* che danno luogo ad una valutazione in termini di *validità* o *invalidità*" e "*disposizioni* che danno luogo ad una valutazione in termini di *illiceità*" (questa distinzione corrisponde alla opposizione tra *regole anankastico-costitutive* e *regole deontiche*).

Inoltre, Conso (come Brunetti) non si limita a porre la distinzione tra validità e liceità, ma analizza anche i rapporti intercorrenti tra atto *lecito* e atto *valido*. Ecco due tesi di Conso sulla relazione logica tra liceità e validità.

- (i) Prima tesi: un atto *illecito* è necessariamente un atto *valido*. Scrive Conso: "Non è consentita per gli atti illeciti la qualifica di *invalido*"²⁸.
- (ii) Seconda tesi: può essere valido sia un atto lecito, sia un atto illecito.

1.1.2.4. Il quarto dei sette documenti della distinzione tra legittimità deontica e legittimità anankastica è in Herbert L.A. Hart, *The Concept of Law*, 1961. Scrive Hart:

We may or may not 'comply' in making our will with the provision of s. 9 of the Wills Act, 1837, as to the number of witnesses. If we do not comply the document we have made will not be a 'valid' will creating rights and duties; it will be a 'nullity' without legal 'force' or 'effect'. But, though it is a nullity our failure to comply with the statutory provision is not a breach or a 'violation' of

²⁴ Giovanni Brunetti, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913, p. 90.

²⁵ L'autore fa riferimento al Codice civile italiano del 1865 (detto anche Codice Pisanelli). [N.d.C.]

²⁶ Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950, p. 224.

²⁷ Giovanni Conso, *Il concetto e le specie di invalidità*, 1955, p. 4.

²⁸ Giovanni Conso, *Il concetto e le specie di invalidità*, 1955, p. 7.

*any obligation or duty nor an 'offence' and it would be confusing to think of it in such terms.*²⁹

Hart individua un insieme di regole che “non impongono doveri o obblighi”: sono le regole “che stabiliscono i modi di formazione dei contratti, testamenti, matrimoni validi”. La difformità da questo tipo di regole non comporta, secondo Hart, *illiceità*, ma solo *invalidità*.

1.1.2.5. Il quinto dei sette documenti dell'opposizione: lecito *vs.* valido, è in Giacomo Gavazzi, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*, 1970.

In Gavazzi (come in Giovanni Brunetti) la tesi della distinzione tra liceità (legittimità deontica) e validità (legittimità anankastica) si associa alla tesi della irrelazione logica tra legittimità deontica e legittimità anankastica.

Coerentemente alla tesi da lui sostenuta (dell'irrelazione logica tra legittimità deontica e legittimità anankastica), Gavazzi nega esplicitamente la tesi di Giovanni Conso, secondo cui l'atto illecito è necessariamente atto valido.

Non c'è alcun ostacolo logico [...] ad immaginare un atto illecito [...] e nello stesso tempo invalido. Sorgerà semmai un problema di coerenza del sistema circa il trattamento cui sottoporre l'atto invalido in questione.³⁰

La spiegazione del disaccordo tra Conso e Gavazzi è, forse, questa. Le due tesi (la tesi di Gavazzi e la tesi di Conso) sono solo apparentemente antitetiche, in quanto solo apparentemente gli oggetti delle due tesi coincidono. Quando Gavazzi asserisce l'indipendenza logica tra validità e liceità, per validità Gavazzi intende la validità *anankastica*; quando Conso asserisce che un atto illecito è necessariamente valido, Conso parla non della validità *anankastica*, ma della validità *eidetica*³¹. Gavazzi riconosce la specificità del dovere *anankastico*, Conso riconosce la specificità del dovere *eidetico*.

²⁹ Herbert L.A. Hart, *The Concept of Law*, 1961, p. 28.

³⁰ Giacomo Gavazzi, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*, 1970, p. 140.

³¹ La distinzione tra validità eidetica e validità anankastica sembra ovvia, ma non è unanimemente riconosciuta. Questa distinzione appare in Jean-Louis Gardies, *Peut-on parler de vérité et de fausseté pour les propositions performatives?*, 1992, pp. 70-71. Qui Gardies distingue correttamente la validità *anankastica*, la validità come conformità a regole *anankastico*-costitutive, dalla validità *eidetica*, la validità come conformità a regole *eidetico*-costitutive. Meno corretto è, invece, l'appiattimento della validità *eidetica* a validità *praxeologica*. Per Gardies, validità *praxeologica* sta a regola *anankastico*-costitutiva come validità *praxeologica* sta a regola *eidetico*-costitutiva. Ma la validità eidetica non è la validità *praxeologica*: la validità eidetica è non conformità a condizioni atetiche di validità, ma conformità a regole, e precisamente a regole *eidetico*-costitutive. Anche Carlos Alarcón Cabrera, che pur distingue la validità relativa a regole *eidetico*-costitutive dalla validità relativa a regole *anankastico*-costitutive, commette lo stesso errore. Alarcón Cabrera erroneamente riconduce il concetto di legittimità *eidetica* al concetto di validità *praxeologica*, al concetto di “*validez pragmática intrínseca*”. Egli riconduce la distinzione tra legittimità *anankastica* e legittimità *eidetica* al paradigma: *validez pragmática estrínseca vs. validez pragmática intrínseca*. Scrive Carlos Alarcón Cabrera, *Validez pragmática. Una discusión con A.G. Conte*, 1993, “*la validez pragmática de un acto deóntico depende*

Il passo di Gavazzi è, inoltre, rilevante per la teoria della coerenza tra doveri eterogenei. Secondo Gavazzi, l'interferenza tra legittimità anankastica e legittimità deontica può generare problemi di coerenza dell'ordinamento. Nel caso in cui un ordinamento qualifichi lo stesso atto e come *anankasticamente illegittimo* e come *deonticamente illegittimo*, secondo Gavazzi, si originerebbe un'incoerenza.

1.1.2.6. Il sesto dei sette documenti dell'opposizione: lecito *vs.* valido, in deontica è in Niklas Luhmann, *Rechtssoziologie*, 1972. Luhmann scrive che v'è "processo d'astrazione [*Vorgang der Abstraktion*] se l'orientamento fondamentale della vita giuridica viene spostato dall'antitesi concettuale permesso/proibito [*erlaubt/verboten*] a quella valido/invalido [*gültig/ungültig*]"³².

Luhmann distingue il paradigma *deontico*: permesso *vs.* proibito (deonticamente legittimo *vs.* deonticamente illegittimo), dal paradigma *anankastico*: valido *vs.* invalido (anankasticamente legittimo *vs.* anankasticamente illegittimo).

1.1.2.7. Il settimo dei sette documenti dell'opposizione: lecito *vs.* valido, in deontica è in Zygmunt Ziemiński, *Les règles constitutives en droit*, 1987. Secondo Ziemiński, un atto (se valido) è valido anche nell'ipotesi che sia *deonticamente vietato*:

Il divieto di fare in certe circostanze uso di una competenza è abitualmente interpretato come una soppressione o limitazione di questa competenza: in realtà, la competenza non è soppressa, semplicemente è deonticamente vietato fare uso di essa. Per esempio, in un'organizzazione militare l'ordine di un ufficiale, se valido, è valido anche nell'ipotesi stessa che agli ufficiali sia deonticamente vietato impartire quell'ordine. [Trad. it. di Giampaolo M. Azzoni]

1.2. IL CONCETTO DI DOVERE ANANKASTICO NELLA TEORIA DELLE REGOLE TECNICHE

1.2.0. Introduzione

1.2.0.1. Nel § 1.1. io ho esaminato il concetto di dovere anankastico nella teoria della regole *constitutive*. Ora, nel § 1.2. indagherò il concetto di dovere anankastico nella teoria delle regole *tecniche*.

siempre de reglas [...]. En mi opinión, estas reglas son, como Conte afirma, anancástico-constitutivas si condicionan la validez pragmática extrínseca de un acto deóntico; y son, en contra de lo que Conte afirma, eidético-constitutivas si condicionan la validez pragmática intrínseca de un acto deóntico". Sulla distinzione tra validità anankastica e validità eidetica in Gardies, cfr. Andrea Rossetti, *Deontica in Jean-Louis Gardies*, 1993.

³² Niklas Luhmann, *Rechtssoziologie*, 1972, p. 144 (trad. it. p. 173).

Se in deontica viene spesso misconosciuta la specificità del dovere delle regole *anankastico-costitutive*, ciò non avviene per il dovere delle regole tecniche (la maggior parte dei documenti, riprodotti nel § 1.3., in cui viene prefigurato il dovere anankastico, prefigurano non il dovere delle regole *anankastico-costitutive*, ma il dovere delle regole *tecniche*).

Il dovere anankastico delle regole tecniche è conosciuto in deontica sotto vari nomi. In particolare: *‘technisches Sollen’*, ‘dovere finale’, *‘Müssen’*, *‘tener que’*, *‘hypothetical ought’*, *“‘ought’ of a technical rule’*, *‘ought of hypothetical value jugements’*, *‘powinność wyznaczana przez dyrektywę techniczną’*, *‘hypothetical imperative “ought”*’, *‘dovere-Sollen tecnico’*, *‘dovere-Müssen tecnico’*, *‘ought of a “practical necessity”*’, *‘technical Ought’*, *‘anankastic must’*, ‘dovere anankastico’.

1.2.0.2. Secondo quanto afferma Amedeo G. Conte, *Costitutività di regole*, 1989, il dovere anankastico, oltre ad essere (nella teoria delle regole costitutive) il dovere specifico delle regole *anankastico-costitutive*, è (nella teoria delle regole tecniche) il dovere specifico delle regole *anankastiche*:

Sia nelle regole anankastico-costitutive, sia nelle regole anankastiche il dovere (*Sollen, devoir, ought*) è un dovere non deontico, ma anankastico.³³

1.2.0.3. Il rapporto tra il concetto di *dovere anankastico* e il concetto di *regola tecnica* è duplicemente problematico. È problematico (i) sia in quanto è oscuro il rapporto tra il concetto di *dovere anankastico* e il concetto di *regola anankastica*, (ii) sia in quanto non è chiaro il rapporto tra il concetto di *regola anankastica* e il concetto di *regola tecnica*³⁴.

1.2.0.3.1. In primo luogo, è problematico se il dovere specifico delle regole anankastiche e il dovere specifico delle regole anankastico-costitutive siano omogenei.

1.2.0.3.1.1. Il dovere delle regole anankastico-costitutive si comporta diversamente dal dovere delle regole anankastiche sotto il profilo dell'antinomia: mentre non è possibile antinomia tra regole anankastiche, antinomia è possibile tra regole anankastico-costitutive.

1.2.0.3.1.2. Inoltre, se è vero che una regola anankastico-costitutiva può fondare una omonima regola tecnica (questo sembra essere un argomento

³³ Amedeo G. Conte, *Costitutività di regole*, 1989, p. 465.

³⁴ In *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985, p. 357, Amedeo G. Conte si sofferma sull'oscurità del concetto di regola tecnica e sulla problematicità del rapporto tra il concetto di regola anankastica e il concetto di regola tecnica. Scrive Conte: “il concetto di regola anankastica è, secondo me, uno strumento per l'analisi d'uno dei concetti più oscuri della deontica: regola tecnica”.

a favore della tesi dell'omogeneità tra il dovere delle regole anankastico-costitutive e il dovere delle regole anankastiche), è anche vero che ciò non avviene necessariamente.

Una regola anankastico-costitutiva non fonda un'omonima regola anankastica in quattro casi:

- (i) quando la regola anankastico-costitutiva non verte su atti;
- (ii) quando non è in forma deontica;
- (iii) quando il condizionante non è soddisfacibile;
- (iv) quando la regola anankastico-costitutiva, interagendo con altre regole ipotetico-costitutive, determina l'impossibilità aletica del condizionato, cioè l'impossibilità aletica del fine della regola anankastica corrispondente³⁵.

Diverso è il caso, in cui si abbia antinomia tra regole anankastico-costitutive. Qui non si determina semplicemente l'impossibilità aletica del fine. Se una regola anankastico-costitutiva fonda un'omonima regola anankastica dipende da ciò che accade sul piano ontologico, cioè da ciò che accade nel mondo.

È rilevante che per ogni dovere instaurato da regole anankastico-costitutive non vi sia necessariamente un corrispondente dovere istanziato da regole anankastiche. Si può parlare di dovere anankastico anche in questi casi?

(Inoltre, le regole anankastico-costitutive non sono le uniche regole che possono fondare omonime regole tecniche: anche le regole eidetico-costitutive possono fondare omonime regole tecniche. Questo non giustifica, però, che il dovere delle regole eidetico-costitutive possa essere identificato con il dovere delle regole tecniche.)

1.2.0.3.1.2.1. Le condizioni di fondazione di una regola anankastica su una regola anankastico-costitutiva sono analizzate da Giampaolo Azzoni nel libro *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988. Scrive Azzoni:

Non tutte le regole anankastico-costitutive fondano omonime regole anankastiche. Perché una regola anankastico-costitutiva fonda un'omonima regola anankastica [la regola anankastico-costitutiva] deve soddisfare cinque requisiti: (i) essere in forma deontica; (ii) vertere su atti; (iii) porre una condizione soddisfacibile dall'agente; (iv) non essere in antinomia con altre regole costitutive; (v) non essere in paranomia³⁶ con altre regole costitutive.³⁷

³⁵ Questo tipo di interazione normativa viene trattato, ad esempio, dall'autore nel § 4.1.2.3.1. [N.d.C.]

³⁶ Nel lessico di Amedeo Giovanni Conte (al quale si rifà l'autore) sono paranomie i conflitti che sorgono tra norme a causa del verificarsi di particolari circostanze di fatto. In altri termini, la paranomia è un'incompatibilità tra norme che non sussiste per ogni possibile configurazione della realtà, ma che sorge per il verificarsi di una situazione specifica e contingente. [N.d.C.]

³⁷ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 97. Inoltre cfr. G.M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, p. 93.

1.2.0.3.1.2.2. Ricordo, però, che una regola costitutiva può fondare anche una regola tecnica non omonima.

Non limitandoci (come Azzoni) al rapporto tra regole costitutive ed omonime regole tecniche, si può affermare che i requisiti, affinché una regola anankastico-costitutiva fondi una regola anankastica, sono quattro:

- (i) porre una condizione soddisfacibile dall'agente;
- (ii) non essere in antinomia con altre regole costitutive;
- (iii) non essere in paranomia con altre regole costitutive;
- (iv) non interferire con altre regole costitutive, determinando l'impossibilità aletica del fine della regola tecnica.

Per fondare una regola tecnica non è necessario né che la regola costitutiva sia in forma deontica, né che la regola costitutiva verta su atti.

1.2.0.3.2. In secondo luogo, è problematico il rapporto tra il concetto di regola anankastica e il concetto di regola tecnica.

Il concetto di "regola anankastica" è stato elaborato come strumento di interpretazione del concetto di regola tecnica (*hypothetischer Imperativ* nel lessico di Immanuel Kant). Il termine 'regola anankastica' è un neologismo che appare originariamente in Amedeo G. Conte, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, 1983³⁸. Secondo Conte, "[u]na regola anankastica è una regola che prescrive un comportamento in quanto condizione necessaria d'attuazione d'un possibile fine"³⁹. A proposito del rapporto tra regola anankastica e regola tecnica, Conte scrive che "il concetto di regola anankastica non copre tutti gli usi che, in letteratura, si sono fatti del sintagma 'regola tecnica'".

1.2.0.4. Il § 1.2. consta di due parti: il § 1.2.1. è dedicato alla *topologia* del dovere anankastico nella tipologia delle regole tecniche secondo il modo della condizione; il § 1.2.2. è dedicato alla *logica* del dovere anankastico delle regole tecniche.

1.2.1. *Topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole tecniche*

1.2.1.0. Oggetto del presente § 1.2.1. è la topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole tecniche secondo il modo della condizione. Qui io risponderò alla domanda: Quali tipi di regole tecniche instanziano un dovere anankastico?

³⁸ Ricordo che Herbert W. Schneider, *Teleological Prescriptions and Descriptions*, 1972, 1989, p. 212, combina l'aggettivo 'anankastic' (aggettivo che von Wright combina con il termine 'relationship' nel sintagma 'anankastic relationship') con il termine 'command' nel sintagma 'anankastic command'.

³⁹ Amedeo G. Conte, *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985, p. 358.

1.2.1.1. Ecco la tipologia delle regole tecniche secondo il modo della condizione che appare in Giampaolo Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991. Il *genus* regola tecnica consta di quattro *species*: regola *anankastica*, regola *metatetica*, regola *nomica*, regola *stocastica*.

La *prima* specie di regola tecnica è la regola *anankastica*.

Regola *anankastica* è una regola che prescrive un comportamento (non in sé ma) in quanto condizione necessaria per l'attuazione di un possibile fine.⁴⁰

La *seconda* specie di regola tecnica è la regola *metatetica*.

Regola *metatetica* è una regola che prescrive un comportamento (non in sé ma) in quanto condizione sufficiente per l'attuazione di un possibile fine.⁴¹

La *terza* specie di regola tecnica è la regola *nomica*.

Regola *nomica* è una regola che prescrive un comportamento (non in sé ma) in quanto condizione necessaria e sufficiente per l'attuazione di un possibile fine.⁴²

La *quarta* specie di regola tecnica è la regola *stocastica*.

Regola *stocastica* è una regola che prescrive un comportamento (non in sé, né in quanto condizione) ma in quanto probabile (ecco la ragione del termine 'stocastico') coefficiente per l'attuazione di un possibile fine.⁴³

1.2.1.2. Amedeo G. Conte (in *Costitutività di regole*, 1989) asserisce la *adeonticità* e, in particolare, l'*anankasticità* del dovere di un tipo di regola tecnica: la regola *anankastica*. Conte sostiene che le regole *anankastiche*, regole che (non *pongono*, ma) *presuppongono* una condizione necessaria, instanzino un dovere *anankastico*.

Conte non si interroga, però, sulla possibilità che altri tipi di regole tecniche instanzino un dovere *anankastico*. A questa domanda risponde, invece, lapidariamente Azzoni nel libro *Cognitivo e normativo*, 1991, dove scrive: “[i]l dovere di una regola può essere sia deontico, sia *anankastico*. Il dovere delle regole tecniche è non deontico, ma *anankastico*”⁴⁴.

Secondo Azzoni, *tutte* le regole tecniche (e quindi non solo le regole *anankastiche*) instanziano un *dovere anankastico*. All'*anankasticità* delle regole tecniche, Azzoni dedica, inoltre, il paragrafo *Tipologia delle regole*

⁴⁰ Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, p. 40.

⁴¹ Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, p. 41.

⁴² Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, p. 41.

⁴³ Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, p. 41.

⁴⁴ Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, p. 19.

tecniche secondo il livello di anankasticità sempre nel libro *Cognitivo e normativo*. Nell'analisi del rapporto tra dovere anankastico e regole tecniche, Azzoni distingue tre differenti livelli di anankasticità: l'anankasticità *morfologica*, l'anankasticità *praxeologica* e l'anankasticità *teleologica*.

- (i) L'anankasticità *morfologica* è l'anankasticità specifica alle regole anankastiche e alle regole nomiche, cioè alle regole tecniche che si fondano su un rapporto di condizione *necessaria*.
- (ii) L'anankasticità *praxeologica* contraddistingue le regole metatetiche. Essa è, però, presente anche nelle regole anankastiche e nelle regole nomiche. L'anankasticità *praxeologica* consiste nella *necessità* di soddisfare le *condizioni* di attuazione del fine.
- (iii) L'anankasticità *teleologica* è l'anankasticità caratteristica delle regole stocastiche. L'anankasticità *teleologica* è presente (oltre che nelle regole stocastiche) sia nelle regole anankastiche, sia nelle regole nomiche, sia nelle regole metatetiche. Essa consiste nella *necessità* di soddisfare le *probabili condizioni coefficienti* di attuazione del fine.

La distinzione di tre livelli di anankasticità (anankasticità *morfologica*, anankasticità *praxeologica* e anankasticità *teleologica*) illumina, ma non dissolve, una questione che le analisi finora compiute sul dovere anankastico lasciano ancora irrisolta: Se nel *deontico* sono stati distinti più *modi*, è possibile distinguere più *modi* anche nell'*anankastico*?

1.2.2. Logica del dovere anankastico

1.2.2.0. Dopo aver indagato nel § 1.2.1. la topologia del dovere anankastico nella tipologia delle regole tecniche, ora nel § 1.2.2. passo ad analizzare la logica del dovere anankastico.

La logica delle norme, la logica deontica, nasce sulla base della distinzione (operata da Georg Henrik von Wright nel saggio, *Deontic Logic*, 1951) tra modalità *aletiche* e modalità *deontiche* (la distinzione tra necessità aletica e necessità deontica è già presente in Gottfried Wilhelm Leibniz). Le modalità deontiche non esauriscono, però, il concetto di dovere. Come scrive Conte:

Il concetto di *deon* deontico non esaurisce quel concetto di necessità normativa del quale esso è il caso paradigmatico. Accanto al *deon* deontico (il *deon* per antonomasia, il *deon par excellence*), v'è un *deon* normativo che è affine al *deon* deontico, ma che al *deon* deontico non è riducibile: il *deon* anankastico (*anankastisches Deon*, *déon anankastique*, *anankastic deon*).⁴⁵

⁴⁵ Amedeo G. Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, p. 198.

Questa distinzione di due concetti di dovere normativo, di necessità normativa (dovere anankastico e dovere deontico), illumina i limiti della logica deontica. La logica deontica (se è logica) è logica solo del dovere deontico e non anche logica del dovere anankastico: la logica deontica (se è logica) è logica *di* norme, ma non logica *delle* norme.

Ora riproduco otto documenti sulla *logica del dovere anankastico*, sulla *logica anankastica*.

1.2.2.1. Modalità deontiche e modalità anankastiche in Jerzy Szytygold

Il filosofo polacco Jerzy Szytygold, nell'opera *Negacja normy* [La negazione di norme], 1936, indagando le relazioni logiche tra le norme, evidenzia un isomorfismo tra il dovere *deontico* e il dovere *anankastico*.

Ecco la tesi di Szytygold nella mia formulazione. Per il dovere deontico e per il dovere anankastico vale la seguente proprietà:

la relazione di necessità equivale all'insussistenza della relazione di possibilità, e, viceversa, la relazione di possibilità equivale all'insussistenza della relazione di necessità.

Secondo Szytygold, la relazione di possibilità deontica è equivalente all'insussistenza della relazione di necessità deontica; e, viceversa, la relazione di necessità deontica è equivalente all'insussistenza di una relazione di possibilità deontica⁴⁶. Scrive Szytygold:

Se due modi di agire sono l'uno l'inverso dell'altro,

(i) una relazione di diritto soggettivo concernente uno dei due modi di agire è equivalente all'insussistenza d'un dovere concernente l'altro modo di agire;

e, viceversa,

(ii) una relazione di dovere concernente uno dei due modi di agire è equivalente all'insussistenza d'un diritto soggettivo concernente l'altro modo di agire.⁴⁷

⁴⁶ Qui Szytygold non analizza il rapporto tra l'*intensione* di 'dovere' e l'*intensione* di 'diritto soggettivo', ma studia i rapporti meramente *estensionali*.

⁴⁷ Jerzy Szytygold, *Negacja normy*, 1936 (trad. it. pp. 244-245). È filosoficamente rilevante il concetto di "comportamento inverso". Ecco come Szytygold definisce questo concetto: "Un comportamento è il comportamento inverso d'un altro comportamento se, e solo se, è ad esso complementare. Il comportamento inverso d'un primo comportamento è il comportamento che, in congiunzione con il primo, esaurisce la classe immediatamente superiore alla quale il primo comportamento appartiene (il *genus proximum* del primo comportamento). Un esempio. Il comportamento 'mentire' è l'inverso del comportamento 'dire la verità'. La classe immediatamente superiore al comportamento 'dire la verità' è il comportamento 'dire proposizioni'. Entro il comportamento 'dire proposizioni' (ossia: entro la classe del dire proposizioni), tutto ciò che non sia 'dire la verità' ne è l'inverso, è l'inverso del dire la verità: ossia, 'mentire'".

Le due regole deontiche:

(7) A ha il dovere di dire la verità

e

(8) A non ha il diritto soggettivo di mentire

sono, per Szytykgold, equivalenti.

Parallelamente alla distinzione tra relazione di dovere e relazione di diritto, Szytykgold distingue tra relazione di possibilità teleologica e relazione di necessità teleologica.

Secondo Szytykgold, la legge sulla relazione tra diritti soggettivi ed insussistenza di doveri e sulla relazione tra doveri e insussistenza di diritti soggettivi non vale solo per le relazioni deontiche, ma “è una legge valida per una classe di relazioni più ampia che le relazioni di diritto soggettivo e di dovere”. Scrive Szytykgold:

Questa legge vale anche per le relazioni di possibilità [possibilità = *możliwość*] e di necessità [necessità = *konieczność*] (eventualmente teleologica) d'un certo comportamento.⁴⁸

In questo caso, “la necessità è equivalente all'insussistenza della possibilità del comportamento inverso”.

La relazione tra sussistenza di una necessità anankastica e l'insussistenza di una possibilità anankastica è esemplificata, in Szytykgold, dall'equivalenza delle due regole tecniche:

(9) A deve [deve = *musi*] andare più rapidamente, se egli vuole essere puntuale;

(10) A non può [non può = *nie może*] andare più lentamente (o alla stessa velocità), se egli vuole essere puntuale.

Filosoficamente rilevante è una delle presupposizioni della tesi di Szytykgold: l'esistenza di un *análogon* per la necessità anankastica (necessità teleologica) del diritto soggettivo: la *possibilità anankastica*.

1.2.2.2. La logica dell'*ought* ipotetico in Richard M. Hare

In *The Language of Moral*, 1952, Richard M. Hare distingue due specie di usi prescrittivi del verbo '*ought*': gli usi ipotetici di '*ought*' [*hypothetical uses of 'ought'*] e gli usi categorici di '*ought*' [*categorical uses of 'ought'*]. Egli esemplifica l'uso ipotetico del verbo '*ought*' mediante una regola tecnica, che riprende da Kant:

⁴⁸ Jerzy Szytykgold, *Negacja normy*, 1936 (trad. it. p. 245).

- (11) Tu devi somministrare una seconda dose (detto ad un aspirante avvelenatore) [*You ought to give a second dose (said to a would-be poisoner)*],

e l'uso categorico mediante una regola deontica:

- (12) Tu devi dire la verità [*You ought to tell the truth*].

Della logica di questi due tipi di 'ought', Hare scrive che “[l]a logica del termine 'ought' non è marcatamente diversa nei due casi [*The logic of the word 'ought' is not markedly different in the two cases*]”⁴⁹.

1.2.2.3. La logica delle regole tecniche in Aldo Visalberghi

In *Esperienza e valutazione*, 1958, Aldo Visalberghi, a proposito della logica delle regole tecniche, scrive:

L'idea che l'altra divisione del linguaggio prescrittivo, quella delle “regole tecnico-scientifiche”, si avvalga di una logica non dichiarativa, ha pochi sostenitori.⁵⁰

1.2.2.4. La logica deontica delle regole tecniche in Georges Kalinowski

In *Introduction à la logique juridique*, 1965, Georges Kalinowski (come Jerzy Szytkgold) asserisce l'identità tra la logica deontica e la logica delle regole tecniche:

*La logique déontique étudie les relations constantes formelles existant entre les propositions normatives, quelles que soient les normes signifiées par ces propositions. Or il existe plusieurs espèces des normes, les normes morales et les normes techniques (au sens aristotélicien du terme – Kant les appelait “technisch-praktische Regeln”) [...]. Les lois de la logique déontique valent pour toutes les normes.*⁵¹

1.2.2.5. La logica del dovere tecnico in Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright sostiene la tesi dell'isomorfismo tra la logica del dovere deontico e la logica del dovere anankastico in due saggi coevi: *Proposizioni normative condizionali*, e *Norms, Truth, and Logic*, entrambi del 1983.

⁴⁹ Richard M. Hare, *The Language of Moral*, 1952, p. 162 (trad. it. p. 148).

⁵⁰ Aldo Visalberghi, *Esperienza e valutazione*, 1958, 1975, p. 69.

⁵¹ Georges Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, 1965, p. 70.

Nel saggio *Proposizioni normative condizionali*, 1983, von Wright sostiene che la scoperta dell'identità strutturale tra le due logiche è da ricondursi ad Alan Ross Anderson, il quale, però, pur riconoscendo il fenomeno, lo interpreta in maniera distorta come riduzione del deontico all'aletico. Scrive von Wright:

Ciò che Anderson ha così scoperto è un isomorfismo (o una eguaglianza strutturale) tra la logica deontica, ossia la logica delle norme (pure), e la logica delle norme tecniche, che, da parte sua, è un frammento della tradizionale logica modale.⁵²

E prosegue:

Anderson ha scoperto che i concetti del dovere-*Sollen* (deontico) e del dovere-*Müssen* (tecnico) posseggono la stessa logica, cioè la stessa struttura formale.⁵³

Ma come osserva correttamente von Wright, isomorfismo non è identità: “Questa scoperta non significa che i due concetti siano identici”⁵⁴.

La tesi dell'isomorfismo tra la logica del dovere deontico e la logica del dovere anankastico appare anche nel saggio *Norms, Truth, and Logic*, 1983. Qui, von Wright si pone la domanda: “Qual è la logica del Dovere tecnico? [*What is the logic of the technical Ought?*]”. A questa domanda, egli risponde:

[*The logic of the technical Ought*] is the same logical structure as the logic of the deontic Ought. This is a reason, I presume, why we naturally use the same word ‘Ought’ in both cases – but also a reason why one is inclined to confuse the two.⁵⁵

1.2.2.6. Modalità anankastiche in Giampaolo Azzoni

In *Regole tecniche in filosofia del diritto e in deontica*, 1989, Giampaolo Azzoni indaga se vi sia, sul piano anankastico, un *analogón* di ogni modalità deontica. Azzoni nega apoditticamente che vi sia un *analogón* anankastico della possibilità deontica: “Non esiste alcun *analogón* anankastico dei modi deontici ‘permesso’, ‘facoltativo’, ‘indifferente’”⁵⁶. Sull'esistenza di un paradigma di modalità anankastiche analogo al paradigma delle modalità deontiche in deontica si è aperto un dibattito che non si è ancora concluso.

⁵² Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 196.

⁵³ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, pp. 196-197.

⁵⁴ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 197.

⁵⁵ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 154.

⁵⁶ Giampaolo M. Azzoni, *Regole tecniche in filosofia del diritto e in deontica*, 1989, p. 232.

1.2.2.7. Anisomorfismo tra modalità deontiche e modalità anankastiche in Amedeo G. Conte

La possibilità dell'esistenza di un *análogon* anankastico di un modo deontico che sia altro che la necessità è stata indagata da Amedeo G. Conte nel saggio *Deon in Deontics*, 1991. Qui Conte nega l'esistenza del concetto di indifferenza anankastica, in quanto concetto autocontraddittorio. Scrive Conte:

*Anankastic deon behaves differently from deontic deon in a very important respect: Deontic indifference (Latin: indifferentia, Greek: adiaphoría, German: Gleichgültigkeit) has no anankastic counterpart. Deontic adiaphora are conceivable and possible, but the very idea of an anankastic adiaphoron is self-contradictory. Anankastic indifference is a contradictio in adiecto.*⁵⁷

1.2.2.8. Dovere anankastico e potere anankastico in Carlos Alarcón Cabrera

Al complesso tema delle modalità anankastiche rinvia anche un passo di Carlos Alarcón Cabrera, *Sobre el concepto y tipología de las reglas constitutivas*, 1991. Qui Alarcón Cabrera sembra alludere alla molteplicità delle modalità anankastiche (cioè all'esistenza, oltre che di un *dovere* anankastico, anche di un *potere* anankastico). Le regole nomiche, secondo Carlos Alarcón Cabrera, non instanziano soltanto un *dovere anankastico*, ma anche un *potere anankastico*:

*Las reglas técnicas nómicas son particularmente relevantes por su apariencia contradictoria, puesto que en ellas coinciden la facultad y la obligación, el "puede" y el "debe".*⁵⁸

1.3. PREFIGURAZIONI DEL CONCETTO DI DOVERE ANANKASTICO

1.3.0. I termini 'dovere anankastico', 'regola anankastica', 'regola anankastico-costitutiva' sono nuovi. Ma antico è l'aggettivo 'anankastico' e soprattutto non è nuova l'intuizione di un dovere anankastico. Il concetto di dovere anankastico è un concetto prefigurato sia nella teoria del *dovere*, sia nella teoria della *necessità*.

La distinzione del concetto di dovere anankastico dal dovere deontico, dal dovere *par excellence*, sembra falsificare quanto Hans Kelsen scrive

⁵⁷ Amedeo G. Conte, *Deon in Deontics*, 1991, p. 352.

⁵⁸ Carlos Alarcón Cabrera, *Sobre el concepto y tipología de las reglas constitutivas*, 1991, p. 292.

in una nota della seconda edizione della *Reine Rechtslehre*. Secondo Kelsen, il concetto di dovere è un concetto semplice e, in quanto semplice, né definibile, né analizzabile:

Per il concetto di dovere (*Sollen*) vale quanto George Edward Moore (*Principia Ethica*, Cambridge 1922, pp. 7 ss.) dice del concetto di “bene”: “‘bene’ è un concetto semplice [*simple notion*] così come è un concetto semplice ‘giallo’. Un concetto semplice [*ein einfacher Begriff*] non è né definibile [*definierbar*], né analizzabile [*analysierbar*]”.⁵⁹

Molteplici sono i termini usati sia nella teoria del *dovere*, sia nella teoria della *necessità* per designare il dovere anankastico.

Ecco i termini usati nella teoria del *dovere*: ‘*technisches Sollen*’, ‘dovere finale’, ‘*Müssen*’, ‘*tener que*’, ‘*hypothetical ought*’, ‘*ought*’ of a *technical rule*’, ‘*ought of hypothetical value jugements*’, ‘*powinność wyznaczona przez dyrektywę techniczną*’, ‘*hypothetical imperative “ought”*’, ‘dovere-*Sollen* tecnico’, ‘dovere-*Müssen* tecnico’, ‘*ought of a “practical necessity”*’, ‘*technical ought*’, ‘*anankastic must*’.

Ecco i termini usati nella teoria della *necessità*: ‘*ἀναγκαῖον ὑποθέσεως*’, ‘*necessitas condicionata*’, ‘*praktische Notwendigkeit*’, ‘*nécessité transcendente des impératifs hypothétiques*’, ‘necessità finale’, ‘necessità teleologica’, ‘*konieczność teleologiczna*’, ‘*necesidad condicionada*’, ‘*practical necessity*’, ‘necessità anankastica’, ‘*nécessité pragmatique*’, ‘*nécessité technique*’.

Parallelamente alla distinzione di più specie di *dovere*, in filosofia si sono distinte più specie di *necessità*. Dalla *necessità aletica* (la *necessità* indagata dalla logica modale aletica) e dalla *necessità deontica* (*necessità* indagata dalla logica deontica) si distingue una terza specie di *necessità*: la *necessità anankastica*. Riproduco, ora, 18 documenti in cui viene prefigurato il concetto di dovere anankastico.

1.3.1. Un primo documento in cui è prefigurato il dovere anankastico è in Aristotele. Il concetto di *necessità anankastica* è già presente *in nuce* nella *Metaphysica* di Aristotele. Nella *Metaphysica* V 5, 1015 a, Aristotele scrive:

Ἀναγκαῖον λέγεται [...] καὶ ὅν ἄνευ τὸ ἀγαθὸν μὴ ἐνδέχεται ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι, ἢ τὸ κακὸν ἀποβαλεῖν ἢ στερηθῆναι, οἷον τὸ πιεῖν τὸ φάρμακον ἀναγκαῖον ἵνα μὴ κάμῃ καὶ τὸ πλεῦσαι εἰς Αἴγινα ἵνα ἀπολάβῃ τὰ χρήματα.

Ecco la traduzione italiana di Antonio Russo:

Si dicono necessarie [ἀναγκαῖον] [...] le cause ausiliarie senza le quali il bene non può esserci o nascere, o senza le quali non si può evitare il male o liberarsi da esso. Per esempio, è necessario [ἀναγκαῖον] bere la medicina, se non si vuole essere ammalati; ed è necessario navigare verso Egina, se si vogliono prendere i soldi.

⁵⁹ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, p. 5 (trad. it. p. 14).

Qui, Aristotele individua un tipo di necessità che consiste nella necessità di agire in funzione di un ipotetico (eventuale) fine. Molto significative sono le esemplificazioni di questo concetto di necessità proposte da Aristotele: due regole tecniche.

(13) È *necessario* [ἀναγκαῖον] bere la medicina, se non si vuole essere ammalati.

(14) È *necessario* [ἀναγκαῖον] navigare verso Egina, se si vogliono prendere i soldi.

In *De partibus animalium*, Aristotele distingue dalla “necessità assoluta”, “la necessità condizionale che si esercita [...] nelle produzioni dell’arte”⁶⁰.

1.3.2. Un secondo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Tommaso d’Aquino, *Quaestiones disputatae de veritate*. Qui Tommaso distingue due tipi di necessità a cui un agente può essere sottoposto, “*Est [...] duplex necessitas quae ab alio agente imponi potest*”. Solo il secondo dei due tipi di necessità distinti da Tommaso pertiene alla nostra indagine. Ecco ciò che Tommaso dice di questo secondo tipo di necessità:

*Alia vero necessitas est condicionata, scilicet ex suppositione finis, sicut imponitur alicui necessitas ut si non fecerit hoc non consequatur suum praemium.*⁶¹

Tommaso chiama questo tipo di necessità “*necessitas condicionata*”, poiché è (nel lessico di Tommaso) non una necessità *simpliciter*, ma è una necessità *secundum quid*. La necessità anankastica è una necessità *secundum finem*, “*ex suppositione finis*”.

1.3.3. Un terzo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785. Kant prefigura il paradigma: dovere deontico *vs.* dovere anankastico, nella distinzione tra la necessità pratica degli imperativi ipotetici e la necessità assoluta degli imperativi categorici⁶². (Avverto che in Kant si trovano due plurali del sostantivo ‘Imperativ’: ‘Imperative’ e ‘Imperativen’.)

⁶⁰ Aristotele, *De partibus animalium* I 1, 639 b. Traduzione italiana di Mario Vegetti. Inoltre, sul concetto di necessità anankastica, cfr. Aristotele, *Physica* II (B) 9, 200 a.

⁶¹ Tommaso d’Aquino, *Quaestiones disputatae de veritate*, 1972, p. 522. Questo passo mi è stato segnalato da Paolo Di Lucia.

⁶² Sulla rilevanza dell’opera di Immanuel Kant per la deontica del dovere anankastico, cfr. George Nakhnikian, *Kant’s Theory of Hypothetical Imperatives*, 1992. Qui, Nakhnikian presenta come una “*Kant’s admonition*” la tesi secondo la quale “*the ‘ought’ in technical imperatives is ‘technical (concerned with art)’*”. Secondo Nakhnikian, “*Kant is aware that ‘ought (technically)’ [...] is a genuine ‘ought’*. [...] *The obligation exists*”. Inoltre, suggestiva è un’ulteriore osservazione di Nakhnikian che costituisce un frammento di teoria delle antinomie tra regole tecniche. Nakhnikian scrive che il dovere tecnico “*is a defeasible ‘ought’*. *It may be overridden by an ‘ought’ that is differently grounded, and with which it conflicts*”.

Kant chiama la necessità istanziata dagli imperativi ipotetici “*praktische Notwendigkeit*”⁶³. Scrive Kant:

*Alle Imperativen nun gebieten entweder hypothetisch, oder kategorisch. Jene stellen die praktische Notwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel, zu etwas anderem, was man will (oder doch möglich ist, daß man es wolle), zu gelangen vor. Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen anderen Zweck, als objektiv-notwendig vorstellt.*⁶⁴

Ecco la traduzione italiana di Pietro Chiodi:

Tutti gli *imperativi* [*Imperativen*] comandano o *ipoteticamente* [*hypothetisch*] o *categoricamente* [*kategorisch*]. Gli imperativi ipotetici rappresentano la necessità pratica [*praktische Notwendigkeit*] di un'azione possibile quale mezzo per conseguire un fine (attuale [reale] o virtuale). L'imperativo categorico [*kategorischer Imperativ*] è l'imperativo che rappresenta un'azione come necessaria per se stessa, senza relazione con nessun altro fine; come oggettivamente necessaria [*objektiv-notwendig*].

1.3.4. Un quarto documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Lodovico Ambrosoli, *Giurisprudenza filosofica*, 1846⁶⁵. Nella sua analisi del concetto di dovere, Ambrosoli distingue tre tipi di dovere: il dovere naturale (“necessità fisica”), il dovere morale e un terzo tipo di dovere, a cui Ambrosoli non dà un nome, ma che è forse identificabile con il dovere anankastico. Questa terza specie di dovere corrisponde a un tipo di necessità che Ambrosoli distingue dalla *necessità fisica* (nel lessico di Georg Henrik von Wright “*alethic necessity*”). Ecco ciò che Ambrosoli scrive di questa terza specie di dovere:

Un uomo vede poco lungi da sé un albero di bellissime frutta; spinto dalla fame, o da semplice vaghezza di coglierle, vuole staccarle dall'albero; ma per

⁶³ Il termine ‘*praktische Notwendigkeit*’ riappare nella traduzione inglese ‘*practical necessity*’ nella deontica di Georg Henrik von Wright come strumento di analisi del *technical ought*. In *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 153, von Wright considera sinonimi i due sintagmi ‘*ought of a “practical necessity”*’ e ‘*technical ought*’. Ecco come Georg Henrik von Wright (*On So-Called Practical Inference*, 1972, 1983, pp. 22-23) definisce la *practical necessity*: “*Practical necessity is the necessity of doing something under which an agent is, if he is to attain some end of his own. An agent is under practical necessity of doing everything which it is necessary that he should do, if he is to attain the ends he pursues*”. Sul concetto di *practical necessity* in von Wright scrive Georges Kalinowski, *Le bien, la morale et la justice. Note sur “The Varieties of Goodness” de Georg Henrik von Wright*, 1966, p. 326.

⁶⁴ Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785, 1920, p. 36 (trad. it. p. 40).

⁶⁵ Lodovico Ambrosoli è un filosofo pavese che è stato scoperto da Luigi A. de Caro (scopritore anche del logico deontico *ante litteram* Gerhard Ledig, autore di *Zur Logik des Sollens*, 1931). Non sono molte le notizie sulla vita di Lodovico Ambrosoli. Si sa soltanto che è stato professore di filosofia a Pavia intorno alla metà dell’ottocento e che qui, nel 1846, ha pubblicato l’opera *Giurisprudenza filosofica*.

ciò fare egli *deve necessariamente* muoversi e portarsi vicino all'albero, indi spiccarne quei frutti che desidera. Ecco quindi una seconda *necessità*, che differisce dalla prima [*necessità fisica*], in quanto quella esiste *per sé*, questa esiste *dipendentemente dalla libera volontà dell'uomo*, come un *mezzo* in relazione ad un dato *fine*.⁶⁶

1.3.5. Un quinto documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Fred Bon, *Über das Sollen und das Gute*, 1898. Qui, Bon distingue il “*technisches Sollen*” (il dovere anankastico) dal “*normisches Sollen*” (il dovere deontico)⁶⁷. Inesplicabilmente, però, Bon nega la normatività del dovere anankastico, ritenendo che il dovere deontico sia l'unico vero *Sollen*.

1.3.6. Un sesto documento della prefigurazione del dovere anankastico è nella voce *Nécessaire* di *Le Vocabulaire philosophique*, 1901, p. 361, di Edmond Goblot. Goblot distingue all'interno della necessità normativa, necessità che egli chiama “*nécessité transcendante*” (in quanto riguarda, non ciò che è, ma ciò “*qui doit être, mais peut ne pas être*”), due tipi di necessità.

Il *primo* dei due tipi di necessità normativa è, secondo Goblot, la *necessità anankastica* (l'autore stesso non impiega l'aggettivo ‘*anankastique*’) degli imperativi ipotetici [*impératifs hypothétiques*], la necessità di regole tecniche, quali:

(15) *Pour guérir l'impaludisme, il faut absorber du sulfate de quinine.*

Il *secondo* dei due tipi di necessità normativa è, invece, la *necessità* (non più anankastica, ma) *deontica* degli imperativi categorici [*impératifs catégoriques*], cioè la necessità di regole deontiche, quali “*Il faut être juste*”.

1.3.7. Un settimo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Giovanni Brunetti, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913. Brunetti distingue due tipi di dovere: il “dovere assoluto” e il “dovere finale”. Il dovere finale è il dovere di ciò che Brunetti chiama “regole finali”, “principi pratici finali”, “regole dell'operare”. Nel concetto di “regola finale” si fondono (e si confondono) due differenti concetti: il concetto di rego-

⁶⁶ Lodovico Ambrosoli, *Giurisprudenza filosofica*, 1846, p. 83.

⁶⁷ In altro senso il termine ‘*technisches Sollen*’ appare in Herbert Spiegelberg, *Sollen und Dürfen. Philosophische Grundlagen der ethischen Rechte und Pflichten*, 1989, p. 92. Secondo Spiegelberg, il *technisches Sollen* è un dovere derivato, un *abgeleitetes Sollen*. Il *technisches Sollen* non deve però essere confuso con il *hypothetisches Sollen*: “L'equazione di *technisches Sollen* e di *hypothetisches Sollen* diffusasi a partire da Kant non è del tutto giustificata [*Die insbesondere seit Kant gebräuchliche Gleichsetzung von technischem und hypothetischem Sollen ist nicht ohne weiteres berechtigt*]”. Secondo Spiegelberg, il dovere tecnico non è necessariamente un dovere condizionato. Per esempio, “le regole dell'igiene sono sì tecniche e tuttavia incondizionate [*Forderungen der Hygiene sind zwar technisch, aber durchaus unbedingt*]”. Il dovere tecnico è derivato da un altro dovere, non poiché esso sia condizionato, ma poiché esso è un “*Mittel für ein anderes ideales Sollen*”.

la tecnica e il concetto di regola ipotetico-costitutiva. Il dovere finale, a differenza del dovere assoluto, è un dovere “subordinato ad un fine, che dipende dalla volontà dell’agente”.

Parallelamente Brunetti distingue nel genere “necessità normativa”, la “*necessità finale*” o “*teleologica*” dalla necessità normativa assoluta, in quanto la necessità finale o teleologica (a differenza della necessità normativa assoluta) è subordinata ad un fine⁶⁸. Scrive Brunetti:

Se noi usciamo dal campo del diritto, troviamo sicuramente dei *principi pratici*, ossia delle *regole dell’operare*, che non hanno propriamente carattere *imperativo*, che non esprimono una *necessità assoluta*, ma esprimono soltanto una *necessità finale o teleologica*. E perciò noi crediamo di poterle chiamare “regole finali” o “*principi pratici finali*”. Per intenderci, prendiamo una di queste regole, fra le tante: “Se vuoi arrivar presto, devi camminare velocemente”. Il camminare velocemente non è necessario di per sé, ma è necessario se si vuole raggiungere il fine di arrivar presto. Il “Devi camminare velocemente”, ossia “È necessario che tu cammini velocemente”, sta a rappresentare una necessità, che non è assoluta, ma finale, un dovere che non è assoluto, ma che possiamo pur chiamare finale, perché è subordinato ad un fine, che dipende dalla volontà dell’agente.⁶⁹

Il dovere finale viene designato da Brunetti anche con il termine, che sembra un *oxymoron*, se non una vera e propria contraddizione in termini, ‘dovere libero’.

Per la regola finale, *si deve* compiere una certa azione. Ma questo dover compiere una azione non è un *dovere assoluto*: è un *dovere finale*; e potremmo anche chiamarlo un *dovere libero*, appunto perché la *regola finale* non è *imperativa*, non è un comando, ma esprime una semplice *necessità finale*.⁷⁰

1.3.8. Un ottavo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Rudolf Laun, *Recht und Sittlichkeit*, 1927. In quest’opera viene riprodotta la prolusione pronunciata da Laun il 10 novembre 1924 in occasione della sua nomina a rettore dell’Università di Hamburg. Qui Laun distin-

⁶⁸ Il termine ‘*normativ-teleologische Notwendigkeit*’ appare quasi contemporaneamente in Rudolf Eisler, *Der Zweck. Seine Bedeutung für Natur und Geist*, 1914. Ricordo che in questa opera di Eisler compaiono anche i termini ‘*teleologische Logik*’ e ‘*Logik des Zweckes*’.

⁶⁹ Giovanni Brunetti, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913, pp. 61-62.

⁷⁰ Giovanni Brunetti, *Norme e regole finali nel diritto*, 1913, p. 73. La regola finale, pur non essendo “imperativa”, tuttavia è secondo Brunetti normativa: “Per la regola finale, si deve compiere una certa azione”. Curiosamente, il termine ‘*freyer Nothwendigkeit* [necessità libera]’, termine affine a ‘dovere libero’ (e dall’apparenza ugualmente paradossale), è stato usato da Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Wissenschaft der Logik*, 1841, nel paragrafo *Die Gesetze*. La coppia concettuale: dovere libero (o dovere finale) *vs.* dovere assoluto, è stata più volte ripresa in deontica, cfr. Norberto Bobbio, *La teoria della norma giuridica*, 1958; Giacomo Gavazzi, *L’onere. Tra la libertà e l’obbligo*, 1970; Gaetano Carcaterra, *Le norme costitutive*, 1974. In altro senso, il termine ‘dovere libero’ appare in Wilhelm Wundt, *Logik. Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Methoden Wissenschaftlicher Forschung*, 1908³, vol. III, p. 578.

gue il *Müssen* dal *Sollen*. In Laun questa è non una mera distinzione tra *forme linguistiche* [*sprachliche Formen*], ma una distinzione tra *contenuti logici* [*logische Inhalte*]. Egli asserisce che gli imperativi ipotetici, le regole tecniche, non sono asserzioni sul *Sollen*, ma sono asserzioni sul *Müssen*:

*Als Aussagen über Kausalbeziehungen sind die sogenannten hypothetischen Imperative gar nicht Ausdruck eines Sollens, daher auch keines bedingten Sollens, sondern Aussagen über ein bedingtes Müssen.*⁷¹

Ecco la mia traduzione italiana:

In quanto asserzioni su relazioni causali [*Aussagen über Kausalbeziehungen*] i cosiddetti imperativi ipotetici sono non espressione di un *Sollen* (e perciò neanche di un *Sollen* condizionato [*bedingtes Sollen*]), ma asserzioni [*Aussagen*] su un *Müssen* condizionato [*bedingtes Müssen*].

Così Laun esemplifica la sua tesi:

*Die Kunstregeln über die Mischungsverhältnisse von Arzneien und Giften sagen mir nicht, daß ich ein bestimmtes Mischungsverhältnis anwenden soll, sondern, daß ich es zufolge kausaler Notwendigkeit anwenden muß, wenn ich eine Krankheit heilen oder einen Menschen töten will. Das ist kein bedingtes Sollen, sondern bedingtes Müssen.*⁷²

Ed ecco la mia traduzione italiana:

Le regole tecniche sulla combinazione di medicine e veleni non mi dicono che io *devo* [*soll*] impiegare una certa combinazione, ma che io *devo* [*muß*] impiegare una combinazione conformemente ad una *necessità causale*, se voglio guarire una malattia oppure se voglio uccidere un uomo. Questo non è un *Sollen* condizionato, ma è un *Müssen* condizionato.

1.3.9. Un nono documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Jerzy Sztykgold, *Negacja normy*, 1936. La distinzione tra dovere deontico e dovere anankastico è adombrata nella distinzione posta da Sztykgold tra la relazione di dovere e la relazione di necessità teleologica [*koniieczność teleologiczna*]. Secondo Sztykgold, la regola tecnica:

(9) *A* deve [deve = *musi*] andare più rapidamente, se egli vuole essere puntuale,

instaura non una relazione di dovere, ma una relazione di necessità teleologica.

Qui, Sztykgold interpreta la relazione di *necessità teleologica* come *analogón* della relazione di dovere. È filosoficamente rilevante che Sztykgold esemplifichi la relazione di necessità teleologica mediante due regole tecniche:

⁷¹ Rudolf Laun, *Recht und Sittlichkeit*, 1927, 1935, p. 5.

⁷² Rudolf Laun, *Recht und Sittlichkeit*, 1927, 1935, p. 6.

(9) *A* deve [deve = *musz*] andare *più rapidamente*, se egli vuole essere puntuale,

(10) *A* non può [non può = *nie może*] andare *più lentamente*, se egli vuole essere puntuale.

1.3.10. Un decimo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Eduardo García Máynez, *Lógica del concepto jurídico*, 1959. Qui, García Máynez distingue dal *deber* il *tener que* o *necesidad condicionada* delle regole tecniche. Il *tener que* (*necesidad condicionada*) non deve essere confuso con il *deber condicionado*:

*Las reglas técnicas evidentemente no tienen un sentido prescriptivo (en la acepción correcta de la palabra), pues lejos de estatuir un deber condicionado (como diría Rudolf Laun) expresan una necesidad condicionada.*⁷³

1.3.11. Un undicesimo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in John Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*, 1964. Qui, Searle distingue due specie di *ought*: il "*categorical ought*" e il "*hypothetical ought*". A proposito dello "*statement of value*" [asserto valutativo]:

(i) Jones ought to pay Smith five dollars,

Searle scrive:

*The "ought" is a "categorical", not a "hypothetical" ought. (i) does not say that Jones ought to pay up if he wants such and such. It says he ought to pay up, period.*⁷⁴

1.3.12. Un dodicesimo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Georges Kalinowski, *Possibilité et structure de la logique déontique*, 1965. Qui Kalinowski sostiene la tesi della deonticità della necessità anankastica, cioè della necessità normativa delle regole tecniche. In Kalinowski compare l'aggettivo '*anancastique*' non in combinazione con il termine '*devoir*', ma in combinazione con il termine '*proposition*'. Scrive Kalinowski:

La proposition anancastique, constatante la relation constante de la concomitance ou de succession entre un fait ou un état de choses dépendant directement de l'action consciente et libre de l'homme et un autre fait ou état de choses susceptible d'être désiré par l'éventuel auteur de l'action en question, permet justement de prendre conscience de la relation normative déontique, reliant l'agent animé par le désir du second état de choses à l'action propre à produire le premier état de choses, relation [...] de "nécessité déontique" spécifique, autrement dit relation d'obligation spécifique, voisine de l'obligation morale (quoique

⁷³ Eduardo García Máynez, *Lógica del concepto jurídico*, 1959, p. 73.

⁷⁴ John R. Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*, 1964, 1968, p. 106 (trad. it. p. 160).

*essentiellement différente d'elle), d'accomplir cette action. L'assertion de cette relation constitue la norme technique.*⁷⁵

1.3.13. Un tredicesimo documento della prefigurazione del dovere anankastico è in Georg Henrik von Wright, *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965:

*The idea of "ought" has two main sources. The one source is in the will of a commanding agent or norm-authority. The other is a double source in ends of human action and necessary connections between things. In themselves, the two sources are of a rather different nature. But they are related to one another through the notion of a foundation of a norm (as a manifestation of the will of a norm-giver). Norms are frequently (perhaps one could say: normally) given for the sake of some ends. For this reason it may happen that the "ought", which flows from a commanding will, becomes supported by the "ought" of a technical rule and will rest on this latter "ought" as on its foundation.*⁷⁶

1.3.14. Un quattordicesimo documento è in Robert V. Hannaford, *You Ought to Derive "Ought" from "Is"*, 1972, p. 160. Hannaford isola un uso di 'ought' che non coincide con "the moral use of 'ought' to cover only obligations which are dictated by commonly accepted authorities". Questo "ought" è l'"ought" degli "hypothetical value judgements" (in altri termini, l'"ought" anankastico delle regole tecniche).

1.3.15. Un quindicesimo documento è in Philippa Ruth Foot, *Morality as a System of Hypothetical Imperatives*, 1972, p. 307. Nella sua analisi della pragmatica degli enunciati deontici, Foot distingue, in corrispondenza alla distinzione kantiana tra imperativi ipotetici e imperativi categorici, due usi degli enunciati deontici (due usi degli enunciati in termini di 'should' e di 'ought'):

We find in our language two different uses of words such as "should" and "ought", apparently corresponding to Kant's hypothetical and categorical imperatives, and we find moral judgements on the "categorical" side.

Foot distingue il *hypothetical use of "should"* dal *non-hypothetical use of "should"*. Secondo Foot, l'enunciazione *ipotetica* di un enunciato in termini di 'should' produce un imperativo ipotetico, mentre l'enunciazione *non-ipotetica* di un enunciato in termini di 'should' produce un imperativo categorico: "A hypothetical use of 'should' gives a hypothetical imperatives, and a non-hypothetical use of 'should' a categorical imperative".

1.3.16. Un sedicesimo documento è in Simone Goyard-Fabre, *Essai de critique phénoménologique du droit*, 1972. Parallelamente alla distinzione tra

⁷⁵ Georges Kalinowski, *Possibilité et structure de la logique déontique*, 1965, 1972, p. 95.

⁷⁶ Georg Henrik von Wright, *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965, 1983, p. 74.

imperativi ipotetici e imperativi categorici, Goyard-Fabre distingue due specie di necessità normativa: la *nécessité pragmatique* (necessità anankastica), che definisce “tecnica”, e la *nécessité morale* (necessità deontica). Scrive Goyard-Fabre:

*La distinction radicale entre les deux types d'impératifs pratiques [les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques] qui, tous les deux, présupposent le devoir-être, recouvre la différence entre la nécessité problématique ou pragmatique, qui est technique, et la nécessité morale, qui est pure.*⁷⁷

1.3.17. Un diciassettesimo documento è in Zygmunt Ziemiński, *Logika praktyczna*, 1973. Qui Ziemiński distingue il dovere deontico *condizionato* (ma non perciò *condizionale*) delle regole deontiche *condizionali* dal dovere *condizionale* delle regole tecniche. Ecco come Ziemiński articola la sua distinzione tra dovere condizionato e dovere condizionale:

*Powinność jest bezwarunkowa, tyle że dotyczy podjęcia działania dopiero po wystąpieniu określonych okoliczności. Nie jest to więc taka powinność, jak powinność wyznaczona przez dyrektywę techniczną “Jeśli chciałbyś osiągnąć B, to powinieneś czynić C”.*⁷⁸

Ecco la mia traduzione italiana:

Il dovere [*powinność*] [delle norme deontiche condizionali] è incondizionale [è una *powinność bezwarunkowa*], quantunque sia condizionato dalla ricorrenza delle circostanze specificate dalla regola deontica. In quanto incondizionale, il dovere deontico delle norme condizionali non è un dovere simile al dovere condizionale della direttiva tecnica [*dyrektywa techniczna*]: ‘Se tu desideri conseguire [lo scopo] B, allora devi [*powinieneś*] fare C’.

1.3.18. Un diciottesimo documento della presenza in deontica del concetto di dovere anankastico è in John Leslie Mackie, *Ethics. Inventing Right and Wrong*, 1977. Dopo aver distinto tra *moral ‘ought’* e *hypothetically imperative ‘ought’*, Mackie, indagando la semantica del termine ‘*ought*’, scrive:

*There are not radical changes of meaning [of ‘ought’] between these different uses, only different ways in which the notion of something’s being half bound [...] can be [...] substantiated. [...] One sort is the hypothetically imperative, where some want or purpose or ideal, that the agent has, requires the action for its fulfilment, given the concrete state of affairs and the relevant causal relation.*⁷⁹

⁷⁷ Simone Goyard-Fabre, *Essai de critique phénoménologique du droit*, 1972, p. 84.

⁷⁸ Zygmunt Ziemiński, *Logika praktyczna*, 1973, 1987, p. 106. Ecco la versione inglese (Zygmunt Ziemiński, *Practical Logic*, 1976, p. 141): “The duty is unconditional, but it concerns the undertaking of the action only on the occurrence of the circumstances specified. Thus, it is not a duty similar to that set up by technical directive: ‘If you wish to attain B, then you should do C’”.

⁷⁹ John Leslie Mackie, *Ethics. Inventing Right and Wrong*, 1977, p. 75.

1.3.19. Un diciannovesimo documento è in Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983:

Questo secondo “O”, che ho interpretato nel senso del termine tedesco “*muß*”, deve essere distinto dal primo “O”, che corrisponde al tedesco “*soll*”. [...] Il primo “O” sta a significare il dovere-*Sollen* (dovere-*Müssen*) *deontico*; il secondo esprime il dovere-*Müssen* (dovere-*Sollen*) *tecnico*.⁸⁰

1.3.20. Un ventesimo documento è in Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983:

*When from the norm to the effect that it ought to be the case that, if p then q, in combination with the fact that it is the case that p we “infer” that it ought to be the case that q, we are actually using “ought” here in two senses. The first is the ought of a (genuine) norm or a “deontic Ought” [...]. The second is [...] the ought of a “practical necessity” or a “technical Ought”.*⁸¹

1.3.21. Un ventunesimo documento è in Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984. Robles distingue il *tener que* [dovere anankastico] dal *deber* [dovere deontico], il dovere espresso dalle “*reglas déonticas*”. Le regole tecniche, secondo Robles, non esprimono un dovere deontico [*deber*], ma un dovere anankastico [*tener que*]: “*Toda regla técnica consiste en la ordenación de los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto. [...] La regla técnica no expresa un deber, sino un tener que*”⁸².

1.3.22. Un ventiduesimo documento è in Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985:

We are confronted [...] with another “ought” – equally common as the deontic or normative ought of moral or legal norms. I shall call it a technical Ought.

⁸⁰ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 195.

⁸¹ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 152 (trad. it. p. 30). Qui von Wright tocca un problema sul quale la letteratura è molto ampia: la natura delle norme condizionali. Cfr. Roderick M. Chisholm, *Contrary-to-Duty Imperatives and Deontic Logic*, 1963. È spesso, però, misconosciuta in deontica la differenza tra norme *condizionali*, norme *condizionanti*, norme *condizionate*. Chiamo “norme *condizionanti*” le norme che pongono condizioni (necessarie, sufficienti, o necessarie e sufficienti dell’oggetto su cui vertono). Chiamo “norme *condizionate*” le norme che *hanno*, non *pongono*, condizioni. Chiamo “norme *condizionali*” le norme (in quanto enunciati o proposizioni) aventi forma condizionale, essendo costituite da una protasi e da una apodosi. La protasi di una norma condizionale può essere: o una protasi *normativa*: è il caso, ad esempio, della protasi della norma condizionale ‘Se devi fare il soldato, devi tagliarti i capelli’; o una protasi *non normativa*: è il caso, ad esempio, della protasi della norma condizionale ‘Se il cane abbaia, non correre’. Inoltre, le protasi normative di una norma condizionale si distinguono in: (i) protasi *deontiche*, (ii) protasi *anankastiche*. È una protasi *normativa deontica*, la protasi della seguente norma condizionale: ‘Se devi pagare le tasse, devi comprare il modulo’. È una protasi *normativa anankastica*, la protasi della seguente norma condizionale: ‘Se il testamento deve essere sottoscritto (cioè, se la sottoscrizione è condizione necessaria del testamento), allora devi sottoscriverlo’.

⁸² Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984, pp. 173-174.

[...] *The technical Ought expresses a requirement, a practical necessity, and it is [...] rendered with by the word 'must'. [...] The technical Ought must not be confused with the Ought of genuine norms.*⁸³

1.3.23. Un ventitreesimo documento è in Gregorio Robles, *Sein, Müssen und Sollen im Recht*, 1986. Scrive Robles:

*Technische Regel ist nichts anderes als die Umformulierung des entsprechenden Kausalgesetzes. Wenn das Kausalgesetz z.B. sagt, daß Wärme (Ursache) Metall ausdehnt (Wirkung), kann die technische Regel folgenderweise formuliert werden: wenn jemand will, daß die Ausdehnung des Metalls stattfindet, muß er es erwärmen. Dieses Müssen, das die technische Regel ausdrückt, ist kein deskriptives Gesetz, wie das Kausalgesetz, sondern ein präskriptives, weil es auf jemanden ausgerichtet ist, der die Erreichung bestimmter Ziele frei will. Darüber hinaus ist das Müssen darin vom Sollen verschieden, daß es eine unentbehrliche Notwendigkeit ausdrückt, während das Sollen die Möglichkeit der Verletzung impliziert. Wenn das Subjekt die technische Regel nicht befolgt, verletzt es sie in Wirklichkeit nicht: das einzige, was geschieht, ist, daß es das vorgestellte Ziel nicht erreicht. Man kann nicht sagen: weil ich das Metall der Wärme nicht genähert habe, habe ich die technische Regel verletzt, die vorschreibt, daß wenn ich will, daß das Metall sich ausdehnt, ich es erwärmen muß.*⁸⁴

⁸³ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 274.

⁸⁴ Gregorio Robles, *Sein, Müssen und Sollen im Recht*, 1986, p. 286.

2.

DEONTICO VS. ANANKASTICO

SOMMARIO: 2.1. Cesura tra deontico e anankastico – 2.1.0. Introduzione – 2.1.1. Cesura noetica tra deontico e anankastico – 2.1.2. Cesura dianoetica tra deontico e anankastico – 2.2. Rapporti tra il concetto di dovere anankastico e il concetto di dovere deontico – 2.2.0. Introduzione – 2.2.1. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico – 2.2.2. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico – 2.2.3. Rapporti tra il dovere anankastico e il dovere deontico.

2.1. CESURA TRA DEONTICO E ANANKASTICO

2.1.0. *Introduzione*

2.1.0.1. La tesi della cesura tra *deontico* e *anankastico* è una epifania della *is-ought question*¹. Ma nonostante sia una forma della *is-ought question*, la cesura tra *deontico* e *anankastico* non è una forma della cesura tra il *normativo* e il *non-normativo* (la tesi della cesura tra *normativo* e *non-normativo* è tesi affermata o presupposta dai non-cognitivisti). Infatti, la cesura tra *deontico* e *anankastico* interessa soltanto uno dei termini della *is-ought question*: l'*ought*, il *normativo*. La cesura tra *deontico* e *anankastico* non è una cesura tra il *normativo* e il *non-normativo*, ma è una cesura *nel* *normativo*.

Se la cesura tra *deontico* e *anankastico* non è una cesura tra il *normativo* e il *non-normativo*, non sono, però, nulle le conseguenze della distinzione tra *deontico* ed *anankastico* per l'analisi della cesura tra il *normativo* e il *non-normativo*.

Alla luce della cesura tra *deontico* e *anankastico*, il problema della cesura tra il *normativo* e il *non-normativo* si gemina in due nuove doman-

¹ Per una panoramica storiografica e bibliografica sulla *is-ought question*, cfr. Gaetano Carcaterra, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dovere essere dall'essere*, 1969; Edgar Morscher, *Literaturverzeichnis zum Sein-Sollen-Problem*, 1972; Bruno Celano, *I limiti della giustificazione pratica*, 1992. Per quanto riguarda, invece, una nuova forma della cesura tra il *normativo* e il *non-normativo*: la cesura tra il *deontico* e l'*adeontico*, cfr. Amedeo G. Conte, *Minima deontica*, 1988.

de. *Prima domanda*: ‘V’è cesura tra il *deontico* e il non-normativo?’. *Seconda domanda*: ‘V’è cesura tra l’*anankastico* e il non-normativo?’.

2.1.0.2. *Cesura: anankastico vs. non-normativo*. Della cesura tra anankastico e non-normativo tratta Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963². In questo saggio, von Wright si chiede se sia possibile dedurre validamente un dovere anankastico [*practical necessity*] da due premesse descrittive [*descriptive*]. L’analisi di von Wright si sofferma sulla validità dianoetica [*logical conclusiveness*] della conclusione normativa anankastica. Ecco l’inferenza esaminata da von Wright:

*One wants to make the hut habitable.
Unless the hut is heated, it will not become habitable.
Therefore the hut must be heated*³.

Secondo von Wright, la prima premessa è un asserto su un fine [*end*]:

The first premiss is a want-statement;

mentre la seconda premessa è un asserto sui mezzi (*means*) per conseguire quel fine:

The second premiss may be said to rest upon a causal relationship.

Infine, della conclusione von Wright dice che

[i]t expresses a practical necessity, namely the practical necessity of using the means mentioned in the second premiss in order to attain the end mentioned in the first premiss.

E aggiunge von Wright:

*I deliberately use the word “must” in the conclusion and not the word “ought”. [...] Ordinary usage does not maintain a sharp distinction between the meaning of ‘must’ and ‘ought’. But it may be said to hint at distinction, which the logician has reason to observe.*⁴

All’univocità della domanda “*Is an inference of the above form logically conclusive?*” non corrisponde in von Wright l’univocità della risposta. Von Wright si limita a negare che la “*idea that one cannot deduce an ‘ought’ from ‘is’ [...] constitutes a counterargument to the logically conclusive character of the pattern of inference*” che egli ha preso in esame.

² Nello stesso saggio von Wright affronta un altro problema rilevante per l’indagine sul dovere anankastico: il problema della derivabilità di *practical necessities* da altre *practical necessities* (*practical necessities relative to some other obligations*). Ricordo, inoltre, che v’è un secondo saggio di von Wright interamente dedicato all’analisi delle inferenze pratiche che è posteriore a *Practical Inference*, 1963. È il saggio *On So-Called Practical Inference*, 1972.

³ Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963, 1983, p. 2.

⁴ Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963, 1983, p. 2.

Pur nella sua oscurità, la risposta di von Wright è però illuminante ai fini della distinzione del problema della derivabilità del dovere *deontico* dal non-normativo, dal problema della derivabilità del dovere *anankastico* dal non-normativo.

Inoltre, secondo quanto scrive von Wright (*Is and Ought*, 1985), anche Max Black e John R. Searle analizzano la derivabilità di regole tecniche (di doveri anankastici) da premesse non-normative rispettivamente in: Max Black, *The Gap between "Is" and "Should"*, 1964, e John R. Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*, 1964. Secondo von Wright, Black e Searle negano la cesura dianoetica tra anankastico e non-normativo⁵.

In *The Gap between "Is" and "Should"*, 1964, Max Black scrive che dalle due premesse fattuali (*premises [that] state matters of fact*):

- (i) *Fischer wants to mate Botwinnik,*
- (ii) *The one and only way to mate Botwinnik is for Fischer to move the Queen,*

segue logicamente la conclusione:

- (iii) *Fischer should move the Queen*⁶.

Della conclusione dell'inferenza di Max Black, von Wright scrive:

*What follows logically [...] is that unless player A makes a certain move he will forfeit his objective (in the game against B). This is a technical norm which can be expressed elliptically in the sentence "A should make move M now".*⁷

Secondo von Wright, la conclusione (dianoeticamente valida) dell'inferenza di Max Black è non una regola *deontica*, ma una regola *tecnica*. Di conseguenza, per von Wright, l'esempio di Black dimostra non la derivabilità da premesse anormative di un dovere *deontico*, ma piuttosto la derivabilità da premesse anormative di un dovere *anankastico*.

Da Max Black a John R. Searle. Secondo von Wright l'argomento esposto da Searle, in *How to Derive "Ought" from "Is"*, 1964, dimostra la derivabilità dall'*Is* non dell'*Ought* deontico, ma dell'*Ought* anankastico. In questo saggio, Searle deduce (attraverso una serie di passaggi) dal *descriptive statement*:

Jones uttered the words 'I hereby promise to pay you, Smith, five dollars',

l'evaluative statement:

*Jones ought to pay Smith five dollars*⁸.

⁵ L'autore si sofferma sulla definizione di 'cesura dianoetica' nel § 2.1.2. Essa consiste nell'inderivabilità di regole deontiche da regole anankastico-costitutive e, correlativamente, nell'inderivabilità di regole anankastico-costitutive da regole deontiche. [N.d.C.]

⁶ Max Black, *The Gap between "Is" and "Should"*, 1964, 1970, p. 27.

⁷ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 276.

⁸ John R. Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*, 1964, 1968, p. 102.

Secondo von Wright, l'*ought* della conclusione dell'inferenza di Searle non è un *ought* deontico, ma un *ought* anankastico. La conclusione dell'inferenza di Searle non è né una regola deontica, né una *norm-proposition*, ma una regola tecnica. Scrive von Wright, nel saggio *Is and Ought*, 1985:

*We focus attention on the conclusion that A ought to do p. [...] It is neither a norm – in the sense in which the rule of promising is a norm or the laws of the state are norms – nor a norm-proposition. So what is it then? We are here confronted [...] with another “ought” – equally common as the deontic or normative ought [...]. I shall call it a technical Ought.*⁹

2.1.0.3. La cesura tra deontico e anankastico è non una cesura unidirezionale (ricordo che la *is-ought question* si riferisce alla derivabilità di una *ought-sentence* da una *is-sentence*, ma non viceversa), ma bidirezionale. La cesura tra deontico e anankastico è una cesura non semplicemente orientata dal deontico all'anankastico, ma anche dall'anankastico al deontico.

Due sono le forme in cui si manifesta la cesura tra *deontico* e *anankastico*: (i) la *cesura noetica*, (ii) la *cesura dianoetica*.

2.1.1. *Cesura noetica tra deontico e anankastico*

2.1.1.1. La prima delle due cesure tra deontico e anankastico è la *cesura noetica*. La *cesura noetica* consiste nella impossibilità logica di equivalenza tra regole deontiche e regole anankastico-costitutive.

Se è possibile equivalenza tra regole deontiche (è sulla presunta possibilità di equivalenza tra regole deontiche che si fonda la logica deontica), equivalenza non è possibile tra regole deontiche e regole anankastico-costitutive. Non è possibile né tradurre regole deontiche in termini anankastici, né tradurre regole anankastico-costitutive in termini deontici.

2.1.1.2. Che non vi possa essere equivalenza tra regole deontiche e regole anankastico-costitutive è tesi sostenuta da Amedeo G. Conte già nel saggio *Regole eidetico-costitutive*, 1985. Scrive Conte:

Consideriamo la regola:

(i) La cresima deve essere impartita dal vescovo.

Trasparentemente, questa (ipotetica) regola non equivale a:

(ii) Il vescovo deve impartire la cresima,

che, pure, sembra esserne la trasformazione dal passivo all'attivo.

La regola (ii) è una regola regolativa sul vescovo; la regola (i), invece, è una regola costitutiva sulla cresima, e precisamente una regola che pone una condizione necessaria affinché un comportamento abbia valore di cresima.¹⁰

⁹ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 274.

¹⁰ Amedeo G. Conte, *Regole eidetico-costitutive*, 1985, p. 28.

Per Conte, il passaggio dalla struttura sintattica passiva alla struttura sintattica attiva non è, in questo caso, una mera modificazione *formale*, ma una vera modificazione *sostanziale*. Il mutamento della struttura sintattica determina, infatti, la metamorfosi della norma: da una regola regolativa, da una regola deontica, si passa ad una regola costitutiva, e, più precisamente, ad una regola anankastico-costitutiva.

2.1.1.3. Dalla cesura noetica tra il deontico e l'anankastico conseguono due tesi rilevanti per la teoria della coerenza degli ordinamenti normativi. La *prima* tesi riguarda la possibilità di *antinomia* tra *regole* deontiche e *regole* anankastico-costitutive; la *seconda* tesi riguarda la possibilità di *negazione* di *enunciati* deontici mediante *enunciati* anankastici e la correlativa possibilità di *negazione* di *enunciati* anankastici mediante *enunciati* deontici¹¹.

2.1.1.3.1. *Prima tesi*: tra una regola deontica e una regola anankastico-costitutiva non è possibile né antinomia *deontica*, né antinomia *anankastica*. Sulla possibilità di antinomia tra una regola deontica e una regola anankastico-costitutiva v'è un interessante frammento di Aristotele. Aristotele, *Ars rhetorica* I 15, 1375 b 8-11:

Καὶ εἴ ποῦ ἐναντίος νόμῳ εὐδοκιμοῦντι ἢ καὶ αὐτὸς αὐτῷ, οἷον ἐνίστε ὁ μὲν κελεύει κύρια εἶναι ἅττ' ἂν συνθῶνται, ὁ δ' ἀπορεύει μὴ συντίθεσθαι παρὰ τὸν νόμον.

Traduzione italiana di Armando Plebe:

V'è anche il caso che una legge sia in contraddizione [ἐναντίος] con una legge valida o con se stessa. Ad esempio, una legge prescrive [κελεύει] che tutti i contratti siano validi [κύρια], un'altra vieta di concludere contratti contrari alla legge [παρὰ τὸν νόμον].

Traduzione francese di Médéric Dufour:

Il faut voir si la loi est en contradiction [ἐναντίος] avec une loi réputée ou avec elle-même; parfois, par exemple, un texte prescrit [κελεύει] que tous les contrats conclus soient valables [κύρια], et un autre interdit de conclure un contrat contrairement à la loi [παρὰ τὸν νόμον].

Traduzione inglese di John Henry Freese:

Again, it is necessary to see whether the law is contradictory [ἐναντίος] to another approved law or to itself; for instance, one law enacts [κελεύει] that all contracts should be binding [κύρια], while another forbids making contracts contrary to the law [παρὰ τὸν νόμον].

¹¹ Parallelamente alla distinzione tra enunciati deontici ed enunciati adeontici sull'esistenza di norme, si devono distinguere gli enunciati anankastici (enunciati che descrivono condizioni) da enunciati sull'esistenza di condizioni. Questi ultimi non sono enunciati anankastici.

Ma v'è davvero antinomia tra le due regole? Antinomia tra le due regole non v'è. La prima legge è una regola metatetico-costitutiva che pone una condizione sufficiente di validità dei contratti:

(15) Tutti i contratti stipulati sono validi,

ovvero

(16) La stipulazione è condizione sufficiente di validità dei contratti.

La seconda legge è, invece, una regola deontica che vieta di stipulare contratti contro la legge:

(17) È vietato stipulare contratti contro la legge.

Antinomia tra le due regole non v'è, in quanto le due regole vertono su *oggetti* differenti. L'oggetto della prima è la validità del contratto, l'oggetto della seconda è la stipulazione del contratto (l'*atto* della stipulazione). Inoltre, diversi sono i *predicati* delle due regole. Il predicato della prima è *anankastico*, il predicato della seconda è *deontico*.

2.1.1.3.2. *Seconda tesi*: un enunciato anankastico non può essere la negazione (l'enunciato contraddittorio) di un enunciato deontico rhetico¹².

Non v'è un enunciato anankastico (un enunciato che descrive le condizioni necessarie di ciò su cui esso verte) che sia la negazione (l'enunciato contraddittorio) di un enunciato deontico rhetico. Ad esempio, dato l'enunciato deontico rhetico

(18) Il vescovo deve impartire la cresima,

non v'è alcun enunciato anankastico, il quale neghi il suddetto enunciato deontico. Infatti, l'enunciato anankastico

(19) La cresima non deve essere impartita dal vescovo,

solo apparentemente è la negazione dell'enunciato deontico rhetico

(18) Il vescovo deve impartire la cresima.

Esso è, infatti, la negazione, non del suddetto enunciato deontico, ma del seguente enunciato anankastico

(20) La cresima deve essere impartita dal vescovo.

Inoltre, per la proprietà della negazione secondo cui se $\sim p$ è la negazione di p , allora p è la negazione di $\sim p$, dalla tesi che un enunciato anankastico non può essere la negazione (l'enunciato contraddittorio) di un enunciato

¹² Col termine 'enunciato deontico rhetico' l'autore fa riferimento ad un enunciato deontico meramente descrittivo, la cui enunciazione è meramente una *rhésis* e non una *thésis*. [N.d.C.]

deontico, segue la tesi che un enunciato deontico non può essere la negazione (l'enunciato contraddittorio) di un enunciato anankastico.

2.1.2. *Cesura dianoetica tra deontico ed anankastico*

2.1.2.0. La seconda delle due cesure tra deontico e anankastico è la cesura *dianoetica*. Nel precedente § 2.1.1. abbiamo analizzato la *cesura noetica* la quale consiste nella *impossibilità logica di equivalenza* tra regole deontiche e regole anankastico-costitutive.

La cesura dianoetica consiste, invece, nell'*inderivabilità* di regole deontiche da regole anankastico-costitutive e, correlativamente, nell'*inderivabilità* di regole anankastico-costitutive da regole deontiche.

2.1.2.1. La tesi dell'*inderivabilità* di regole deontiche da regole anankastico-costitutive è tesi che concerne la *logica deontica* (in quanto analisi delle relazioni tra proposizioni normative).

Dalla regola anankastico-costitutiva

(20) La cresima deve essere impartita dal vescovo,

non segue (non è derivabile) la regola

(18) Il vescovo deve impartire la cresima.

Dal *dovere anankastico* che la cresima sia impartita dal vescovo non deriva, per il vescovo, il *dovere deontico* di impartirla.

2.1.2.2. La tesi dell'*inderivabilità* di regole deontiche da regole anankastico-costitutive è una tesi che concerne non solo la logica deontica, ma anche la *teoria dei sillogismi normativi*¹³.

Un fenomeno interessante per la teoria dei sillogismi normativi si è presentato nella vita politica italiana nel 1992. Dalla legge che prevedeva che ogni decreto di grazia fosse firmato dal ministro di Grazia e Giustizia, i giornali derivavano il dovere deontico per il ministro Claudio Martelli di firmare i decreti. In realtà, questo preteso dovere deontico per Martelli non sussisteva. Infatti, l'inferenza normativa che ha per premesse la regola anankastico-costitutiva:

(21) I decreti di grazia devono essere firmati dal ministro di Grazia e Giustizia,

e l'enunciato:

Martelli è ministro,

¹³ Rilevante per la teoria dei sillogismi normativi e per la logica delle regole costitutive è il saggio di Stefano A. Radice *Regole costitutive e sillogismo normativo*, 1992.

e che ha per conclusione la regola deontica:

(22) Martelli ha il dovere deontico di firmare i decreti,

non è un'inferenza dianoeticamente valida.

La non validità di quest'inferenza appare ancora più chiaramente se riformuliamo più esplicitamente la regola anankastico-costitutiva:

(21) I decreti di grazia devono essere firmati dal ministro di Grazia e Giustizia,

in:

(21.i) Condizione necessaria di validità dei decreti di grazia è la firma del ministro di Grazia e Giustizia.

Dalla congiunzione della premessa normativa *anankastica* (sul rapporto tra firma del ministro di Grazia e Giustizia e validità del decreto di grazia) con la premessa *ontica* (sulla condizione di ministro di Martelli) non deriva la conclusione normativa *deontica*:

(22.i) È deonticamente necessario che Martelli firmi i decreti.

2.2. RAPPORTI TRA IL CONCETTO DI DOVERE ANANKASTICO E IL CONCETTO DI DOVERE DEONTICO

2.2.0. *Introduzione*

Il dovere anankastico non appare spesso in deontica come *overt category*. Sono, però, numerosi i documenti in cui il concetto di dovere anankastico, in quanto *covert category*, interagisce con il concetto di dovere deontico.

Il § 2.2. è dedicato alle interpretazioni in termini deontici del dovere anankastico e alle interpretazioni in termini anankastici del dovere deontico: in particolare, il § 2.1. presenta tre interpretazioni in termini deontici del dovere anankastico; il § 2.2. esamina cinque interpretazioni in termini anankastici del dovere deontico.

2.2.1. *Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico*

2.2.1.0. *Introduzione*

In deontica, l'interpretazione in termini deontici del dovere anankastico è documentata in almeno tre autori diversi e per formazione e per lingua: nel § 2.2.1.1., analizzerò l'interpretazione in termini deontici del dovere anan-

kastico in Georg Henrik von Wright; nel § 2.2.1.2., tratterò dell'interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Georges Kalinowski; nel § 2.2.1.3., esaminerò l'interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Alf Ross.

2.2.1.1. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Georg Henrik von Wright

2.2.1.1.0. In Georg Henrik von Wright v'è un'interpretazione in termini deontici sia del dovere anankastico delle regole tecniche, sia del dovere anankastico delle regole costitutive: il § 2.2.1.1.1. riguarda la riduzione del dovere anankastico delle regole *tecniche* a dovere deontico; il § 2.2.1.1.2. riguarda la proiezione deontica del dovere anankastico d'un sottoinsieme delle regole *costitutive*: le metaregole della validità.

2.2.1.1.1. Georg Henrik von Wright disconosce la specificità del dovere anankastico delle regole tecniche in un passo di *Norm and Action*, 1963, in cui compara regole tecniche e regole deontiche condizionali [*hypothetical norms*]. Scrive von Wright:

*A difference between hypothetical and technical norms is that the answer to the question, what is subject to a condition, is different for the two types of norm. In the case of a hypothetical norm it is the content of the norm which is subject to a condition. In the case of a technical norm it is the existence of the norm which is subject to condition.*¹⁴

Secondo von Wright, l'enunciato condizionale dalla forma

Should you want that as an end (but not otherwise), then you ought to (may, must not) do thus and thus,

in italiano:

Se questo è uno dei tuoi fini (ma non altrimenti), allora tu devi (puoi, non devi) fare così e così,

è non un enunciato normativo, ma un enunciato descrittivo. Questa tesi è paradossale, ma è chiaramente rintracciabile in von Wright. Secondo von Wright, "la proposizione che questo enunciato esprime è una *hypothetical norm-proposition*"¹⁵. Ricordo che per von Wright una *norm-proposition* è non un enunciato normativo, ma un enunciato teoretico. Von Wright opera un'importante distinzione tra norma tecnica ed esistenza della norma tecnica.

*The technical norm itself is categorical and not hypothetical. The existence of the norm, however, is hypothetical.*¹⁶

¹⁴ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 170 (trad. it. p. 229).

¹⁵ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 170 (trad. it. p. 230).

¹⁶ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 171 (trad. it. p. 230).

Per von Wright l'enunciato condizionale che esprime una regola tecnica è una *hypothetical norm-proposition*, una proposizione normativa ipotetica. Esso non è l'enunciato di una norma tecnica; esso non è una norma tecnica. È piuttosto un enunciato teoretico anankastico che descrive le condizioni di esistenza di un obbligo:

*The 'if-then'-sentence is not a norm-formulation, but a statement of the conditions under which something will become imperative [...] for an agent.*¹⁷

Secondo von Wright, l'enunciato di una regola tecnica è un enunciato teoretico anankastico (un enunciato a-normativo sulle condizioni di esistenza di una regola *deontica*), mentre la regola tecnica è una regola *deontica*, le cui condizioni di esistenza sono descritte da un enunciato condizionale, avente per *protasi* un enunciato *buletico* e per *apodosi* un enunciato *deontico*.

Questa tesi di von Wright mostra analogie (anche se non coincide) con una tesi di Amedeo G. Conte, *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985. Qui Conte scrive:

Ogni regola anankastica ha due volti, è bifronte (*Janus-like*). In riferimento da una parte alla distinzione (fatta da Oswald Ducrot) tra *posé* e *presupposé*, e, d'altra parte, alla distinzione (fatta da George Henrik von Wright) tra deontico ed aletico, si può dire: una regola anankastica è una regola con un *posé deontico* ed un *présupposé aletico*.¹⁸

Von Wright e Conte sono concordi nel mettere in luce un elemento *deontico* costitutivo delle regole tecniche. Qui, finisce, però, l'analogia. Le due tesi non coincidono: non coincide, infatti, l'oggetto delle due tesi. L'oggetto della tesi di von Wright è costituito dalle *regole tecniche*, mentre l'oggetto della tesi di Conte sono, non le regole tecniche *tout court*, ma le sole *regole anankastiche* (un sottoinsieme delle regole tecniche).

2.2.1.1.2. La deonticizzazione dell'anankastico in Georg Henrik von Wright si ha anche nel caso della proiezione deontica del dovere anankastico che egli opera nel saggio *An Essay in Deontic Logic*, 1968¹⁹.

2.2.1.1.2.1. Qui von Wright disconosce l'anankasticità (oltre che la costitutività) delle metaregole sulla validità (regole che egli chiama '*competence norms*' o '*norms of higher order*')²⁰. Egli interpreta le "*competence*

¹⁷ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 171 (trad. it. p. 230).

¹⁸ Amedeo G. Conte, *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985, p. 358.

¹⁹ Cfr. Amedeo G. Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, pp. 203-205, e Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, p. 17.

²⁰ Per un caso che spesso è stato considerato analogo a questo, cfr. Oskar Becker, *Untersuchungen über den Modalkalkül*, 1952, 1979, p. 67. Ma tra la tesi di von Wright e la tesi di Becker analogia non v'è. Oskar Becker non tratta di metaregole sulla validità di norme, ma di modalità deontiche iterate. Ecco uno dei casi di modalità deontiche iterate analizzati da Oskar Becker: "Il ministro dispone che i prefetti permettano ai sindaci di ordinare, secondo il loro parere, lo sgombero delle abitazioni a causa del pericolo di

norms"²¹, le metaregole adeontiche sulla validità ontologica di regole, come regole deontiche sull'atto di normazione. Scrive von Wright:

*A norm is valid (in a normative system S), if, and only if, the normative act of giving this norm is permitted (in that system).*²²

E, correlativamente:

*A norm is invalid (in S), if, and only if, the normative act of giving this norm is forbidden (in S).*²³

Ecco la tesi di von Wright nella ricostruzione proposta da Amedeo G. Conte:

la validità [di una norma] (la validità *in* un ordinamento e *per* un ordinamento, teorizzata in deontica della validità) ha, come condizione necessaria e sufficiente (*notwendige und hinreichende Bedingung, condition nécessaire et suffisante, necessary and sufficient condition*), la legittimità deontica (la "permittedness") dell'atto di normazione.²⁴

Questa tesi di von Wright fonde in se stessa due differenti tesi. *Prima tesi*: la validità di una norma ha come condizione *necessaria* la legittimità deontica dell'atto normativo. *Seconda tesi*: la validità di una norma ha come condizione *sufficiente* la legittimità deontica dell'atto normativo. Le due tesi sono false.

2.2.1.1.2.1.1. È falso che la validità ontologica di una norma abbia come condizione *necessaria* la legittimità deontica dell'atto normativo.

- (i) La tesi è falsa, in quanto falsa è la sua presupposizione che le norme siano necessariamente prodotti di atti. Qui il termine '*norm*' designa il prodotto dell'atto di normazione, designa il suo *wytwór*, nel linguaggio di Kazimierz Twardowski. Come scrive von Wright, "*the notion of validity (and invalidity), as defined here, presupposes that valid norms come about as a result of normative action*".

inondazioni". Spesso in deontica è disconosciuta la distinzione tra il tema delle modalità deontiche iterate e il tema delle metaregole sulla validità di regole. I due temi, concettualmente distinti, si sovrappongono, però, nella deontica di Georg Henrik von Wright. Inoltre, sul tema degli operatori modali iterati, cfr. Wilhelm Opfermann, *Zur Deutung normlogischer Metaoperatoren*, 1977. Per la tesi, invece, della adeonticità delle metaregole, cfr. Amedeo G. Conte, *Codici deontici*, 1976, e Kazimierz Świrydowicz, *Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej* [Analisi logica del concetto di competenza nomotetica], 1981. (Il disconoscimento della natura adeontica delle metaregole sulla validità preclude la possibilità di comprendere l'identità dell'ordinamento e della validità sintattica.) È forse un *análogon* della tesi di von Wright una paradossale tesi di Bas C. van Fraassen (*The Logic of Conditional Obligation*, 1972, p. 421). Scrive van Fraassen: "*If something is a necessary condition of discharging an obligation then it is itself an obligation*".

²¹ Per un'analisi dell'intensione e dell'estensione del termine '*competence norms*' in von Wright, cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, pp. 25-38.

²² Georg Henrik von Wright, *An Essay in Deontic Logic*, 1968, p. 94.

²³ Georg Henrik von Wright, *An Essay in Deontic Logic*, 1968, p. 94.

²⁴ Amedeo G. Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, p. 203.

Questo concetto di validità deontica non tiene conto del concetto di *norma athetica* (e, correlativamente, non rende conto del corrispettivo concetto di validità athetica)²⁵. Il tabù dell'incesto è un esempio di norma athetica, cioè un esempio di norma, la quale non è il *positum* di un atto nomothetico²⁶.

Come mi suggerisce Amedeo G. Conte, è, inoltre, filosoficamente rilevante un'ulteriore presupposizione di questa tesi: la presupposizione che le norme siano possibili prodotti di atti. Che le norme siano possibili oggetti di posizione mediante atti non è tesi banale. Infatti, i numeri, ad esempio, non possono essere oggetti di posizione. L'enunciato 'Le norme sono suscettibili di posizione' sembra essere un esempio di ciò che Ludwig Wittgenstein chiama "*grammatische Sätze*".

- (ii) La tesi è, inoltre, falsa anche se si limita l'estensione del termine '*norm*' alle *norme thetiche*, cioè alle regole che sono prodotti di atti normativi. Infatti, la legittimità dell'atto nomothetico non è né condizione necessaria, né condizione sufficiente di validità pragmatica dell'atto.

2.2.1.1.2.1.2. Inoltre, è falso che la legittimità deontica dell'atto normativo sia condizione *sufficiente* di validità ontologica di una norma.

Von Wright disconosce la differenza tra validità pragmatica di un atto nomothetico e liceità [*permittedness*] dell'atto stesso.

È falso che la validità pragmatica (la legittimità anankastica) di un atto nomothetico coincida con la liceità (la legittimità deontica) [*permittedness*] dell'atto stesso. La legittimità anankastica di un atto di normazione corrisponde non alla legittimità deontica, ma a ciò che in deontica della validità si chiama "validità praxeonomica". (La legittimità anankastica è l'*análogon* praxeonomico della '*happiness*' o '*felicity*' di J.L. Austin²⁷.)

Nel saggio *Minima deontica*, 1988, Conte distingue due *species* di validità *pragmatica*: la validità *praxeologica* e la validità *praxeonomica*. Scrive Conte:

La validità praxeologica d'un atto è quella specie di validità pragmatica che è relativa al concetto di quell'atto.²⁸

La validità praxeologica coincide con la *felicity* di J.L. Austin e si differenzia dalla validità praxeonomica, in quanto

²⁵ Sul tema della validità athetica, cfr. Amedeo G. Conte, *Minima deontica*, 1988; A.G. Conte, *Validità athetica*, 1990; Giampaolo M. Azzoni, *Validità semantica in deontica*, 1992.

²⁶ Come nota lo stesso von Wright nel saggio *Is and Ought*, 1985, p. 267: "*Some norms may never be expressed and yet 'exist', for example in the form of 'instinctively observed customs or taboos'*".

²⁷ Cfr. J.L. Austin, *How to Do Things with Words*, 1962.

²⁸ Amedeo G. Conte, *Minima deontica*, 1988, p. 432.

la validità praxeonomica è quella specie di validità pragmatica che (a differenza della validità praxeologica) è relativa non già alla struttura intrinseca d'un atto, ma a regole, a *nómoi*, ad estrinseche regole su esso (in greco: *nómos* = regola, norma, legge): e precisamente, a regole le quali theticamente pongono, nei differenti ordinamenti normativi, differenziali condizioni di validità (*Gültigkeitsbedingungen, conditions de validité, validity-conditions* o *conditions of validity*).²⁹

Von Wright disconosce la distinzione tra atto praxeonomicamente *valido*, tra atto *anankasticamente* legittimo, e atto *lecito*, atto *deonticamente* legittimo³⁰. La distinzione tra validità e liceità è limpidamente formulata da Giampaolo Azzoni nel libro *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988. Qui Azzoni distingue i due rispettivi antonimi di 'validità' e 'liceità': 'invalidità' e 'illiceità'. Scrive Azzoni:

L'invalidità dell'atto è concettualmente distinta dall'illiceità dell'atto. È possibile considerare i termini 'illiceità' e 'invalidità' come iponimi di un iperonimo quale 'illegalità' o 'illegittimità', ma altro è l'invalidità che segue alla difformità da una regola ipotetico-costitutiva, altro è l'illiceità che segue alla difformità da una regola regolativa.³¹

E aggiunge, "invalidità e illiceità (oltre ad essere concettualmente distinte) non sono correlative: l'illiceità non è condizione (né necessaria, né sufficiente) di invalidità".

Che validità e liceità né coincidano, né siano logicamente dipendenti è un'idea abbastanza ovvia. Questa idea si trova espressa, per esempio, in Zygmunt Ziemiński, *Les règles constitutives en droit*, 1987:

in un'organizzazione militare l'ordine di un ufficiale deve essere eseguito [*recitius*: è valido] [...] nonostante sia vietato agli ufficiali ordinare certe attività. [Trad. it. di Giampaolo M. Azzoni]

2.2.1.1.2.2. Dalla *proiezione* deontica dell'anankastico, la quale non nega l'anankasticità del dovere anankastico, si deve distinguere l'*interpretazione* in termini deontici del dovere anankastico, la quale nega l'anankasticità del dovere anankastico.

Proiettare una figura tridimensionale su un piano non significa disconoscere la tridimensionalità della figura. Così proiettare il dovere anankastico su un piano deontico non significa disconoscere la specificità del dovere deontico stesso.

Tre interessanti documenti di interpretazione in termini deontici dell'anankastico compaiono in Norberto Bobbio. In due di questi tre documenti, Bobbio interpreta l'art. 602 del Codice civile italiano, cioè la regola

²⁹ Amedeo G. Conte, *Minima deontica*, 1988, p. 434.

³⁰ Zygmunt Ziemiński, *Les règles constitutives en droit*, 1987.

³¹ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 89.

anankastico-costitutiva che pone una condizione necessaria del testamento olografo, come regola che pone un dovere (un obbligo) del testatore.

Riproduco per maggior chiarezza l'art. 602 del Codice civile:

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al testamento.

Nei tre documenti, Bobbio riconosce la normatività delle regole anankastico-costitutive, ma anziché vedere la specificità del dovere delle regole anankastico-costitutive, egli tacitamente eguaglia il normativo al deontico.

I tre documenti non sono sincronici. 25 anni dividono il primo dal terzo documento. La comparazione dei tre documenti mostra l'evoluzione del pensiero di Bobbio. Ecco i tre documenti.

Primo documento. Il primo dei tre documenti è in *Teoria della norma giuridica*, 1958:

Vi sono [...] imperativi ipotetici nel diritto: anzi, secondo alcuni tutti gli imperativi giuridici sono ipotetici.

La norma che stabilisce, ad esempio, che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, può essere formulata in forma ipotetica in questo modo: "Se vuoi fare una donazione, devi compiere un atto pubblico". [...] In questo caso, una volta scelto il fine, che è libero – secondo l'esempio, donare alcunché ad un altro – l'azione che compio per raggiungere il fine – secondo l'esempio, porre in essere un atto pubblico – non è l'adeguazione ad una legge naturale, ma ad una *regola di condotta*, cioè ad una *vera e propria prescrizione*, e si può parlare propriamente di azione *obbligatoria*.³²

Secondo documento. Il secondo dei tre documenti appare nella voce *Norma giuridica* del *Novissimo digesto italiano*, 1965:

L'articolo 602 del codice civile non obbliga alcuno a fare il testamento olografo, obbliga colui che abbia liberamente scelto di fare il testamento olografo, a farlo seguendo certe modalità, senza le quali il fine voluto dal soggetto non verrebbe raggiunto.³³

Terzo documento. Il terzo dei tre documenti appare nella voce *Norma* del *Enciclopedia Einaudi*, 1980:

L'articolo 602 del codice civile non obbliga a fare il testamento olografo, ma obbliga colui che abbia liberamente scelto [...] di fare il testamento olografo

³² Norberto Bobbio, *Teoria della norma giuridica*, 1958, pp. 108-109.

³³ Norberto Bobbio, *Norma giuridica*, 1965, p. 335.

a farlo secondo certe formalità senza l'adempimento delle quali il testamento non è giuridicamente valido.³⁴

In questo terzo documento v'è una spia del parziale riconoscimento del dovere anankastico: Bobbio riconosce che le azioni prescritte dalla regola sono condizioni di validità del testamento.

2.2.1.2. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Georges Kalinowski

In *Possibilité et structure de la logique déontique*, 1965, Georges Kalinowski sostiene che le regole tecniche instanzino non un dovere *anankastico*, ma un dovere *deontico*. Il tipo di relazione normativa instanziata da una regola tecnica è, per Kalinowski, una relazione *deontica*: la necessità instaurata dalle regole tecniche è non una necessità *anankastica*, ma una necessità *deontica*.

Secondo Kalinowski, la relazione normativa deontica (la norma tecnica) che collega l'agente (desideroso dello stato di cose condizionato) e l'azione (atta a produrre lo stato di cose condizionato) non è che il riflesso normativo della relazione anankastica (tra due stati di cose, l'uno condizionante, l'altro condizionato). Scrive Kalinowski:

*La proposition anankastique, constatant la relation constante de la concomitance ou de succession entre un fait ou état de choses dépendant directement de l'action consciente et libre de l'homme et un autre fait ou état de choses susceptible d'être désiré par l'éventuel auteur de l'action en question, permet justement de prendre conscience de la relation normative, déontique reliant l'agent animé par le désir du second état de choses à l'action propre à produire le premier état de choses, relation par exemple de "nécessité déontique" spécifique, autrement dit relation d'obligation spécifique, voisine de l'obligation morale (quoique essentiellement différente d'elle), d'accomplir cette action. L'assertion de cette relation constitue la norme technique.*³⁵

Di "relazione normativa" Kalinowski parla già nel 1953³⁶. Nel saggio *Teoria zdań normatywnych - Théorie des propositions normatives*, Kalinowski propone una definizione di "relazione normativa". Qui Kalinowski interpreta così la relazione normativa [*stosunek normatywny, relation normative*] (formalizzata nella formula Rxa):

*Le sujet de l'action x reste en relation normative R (d'obligation de faire ou de ne pas faire, de possibilité de faire ou de ne pas faire, de possibilité de faire et de ne pas faire) à l'égard de l'action a.*³⁷

³⁴ Norberto Bobbio, *Norma*, 1980, p. 888.

³⁵ Georges Kalinowski, *Possibilité et structure de la logique déontique*, 1965, 1972, p. 95.

³⁶ Cfr. Georges Kalinowski, *Sur la norme et la relation normative. Contribution à la sémiotique du langage normatif et à la logique des normes*, 1988; G. Kalinowski, *Ontique et déontique*, 1989.

³⁷ Georges Kalinowski, *Teoria zdań normatywnych - Théorie des propositions normatives*, 1953, p. 153.

Ora confronto la definizione di “relazione normativa” proposta da Kalinowski in *Teoria zdań normatywnych* con la definizione di relazione normativa delle regole tecniche.

In quanto *relazione normativa*, la relazione normativa delle regole tecniche ha due termini: l’agente (il soggetto dell’azione) e l’azione.

In quanto relazione normativa *delle regole tecniche*, la relazione normativa delle regole tecniche ha una caratterizzazione specifica dei termini della relazione che non è comune a tutte le relazioni normative. Il *primo* termine della relazione normativa delle regole tecniche, cioè l’*agente*, è “l’agente animato dal desiderio di un secondo stato di cose”. Il *secondo* termine della relazione normativa delle regole tecniche, cioè l’*azione*, è “l’azione atta a produrre il primo stato di cose”.

Il termine ‘*stosunek normatywny*’ di Kalinowski appare nella forma inglese ‘*normative relationship*’, ma in altro senso, in Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963³⁸. Pur designando entrambi i termini un concetto ontologico di norma, i due termini non sono equivalenti³⁹. Differenti sono, infatti, i termini delle due relazioni (pur essendo entrambe relazioni *diadiche*).

Come ho mostrato, i due termini della relazione normativa di Kalinowski sono l’*agente* e l’*azione*; mentre i due termini della relazione normativa di von Wright sono l’*emittente* e il *destinatario* della norma.

Von Wright chiama *normative relationship* la “relazione tra chi ha dato l’ordine e chi l’ha ricevuto, il comandante e il comando [*relationship between the giver and the receiver of the command, the commander and the commanded*]”⁴⁰.

È, inoltre, un documento rilevante per la caratterizzazione ontologica delle regole tecniche, la ricorrenza in Ota Weinberger del termine ‘*technical relation*’, termine che si presenta come l’*análogon* anankastico non del termine ‘*stosunek normatywny*’ (di Kalinowski), ma del termine ‘*normative relationship*’ (di Georg Henrik von Wright)⁴¹.

³⁸ Per il concetto di “*normative relationship*” in von Wright, cfr. Georg Henrik von Wright, *On Promises*, 1962, 1983, p. 84.

³⁹ Sulla distinzione tra i due concetti ontologici di norma, cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, p. 52.

⁴⁰ Cfr. Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 117 (trad. it. pp. 168-169).

⁴¹ Per il termine ‘*technical relation*’, cfr. Ota Weinberger, ‘*Is and Ought*’ *Reconsidered*, 1984, p. 468; O. Weinberger, *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, 1991, p. 302. A proposito, poi, del termine ‘*normative relationship*’, in Georg Henrik von Wright appare anche il termine ‘*anankastic relationship*’. L’*anankastic relationship* non è però l’*análogon* anankastico della *normative relationship*, in quanto il concetto di *normative relationship* e il concetto di *anankastic relationship* non sono omogenei. *Normative relationship* e *anankastic relationship* non sono due *species* dello stesso *genus*. Non sono, infatti, identici i termini delle due relazioni. I termini della *normative relationship* sono l’*emittente* e il *destinatario* della norma; mentre i due termini della *anankastic relationship* sono il *condizionante* (la condizione necessaria) e il *condizionato*. Sulla *anankastic*

2.2.1.3. Interpretazione in termini deontici del dovere anankastico in Alf Ross

2.2.1.3.0. Due sono i luoghi dell'opera del filosofo e logico danese Alf Ross in cui viene negata la cesura noetica tra deontico ed anankastico:

- (i) in *Om ret og retfærdighed*, 1953, Ross sostiene che sia possibile ridurre le modalità anankastiche a modalità deontiche;
- (ii) in *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969, Ross riduce le adeontiche norme di competenza a regole deontiche.

2.2.1.3.1. In *Om ret og retfærdighed*, 1953, Ross distingue otto modalità normative: “*krav*” [claim], “*pligt*” [duty], “*frihed*” [liberty], “*ikke-krav*” [no-claim], “*kompetence*” [competence], “*underkastelse*” [subjection], “*immunitet*” [immunity], “*inkompetence*” [disability] in corrispondenza (biunivoca) agli otto concetti giuridici fondamentali: “*right*”, “*duty*”, “*privilege*”, “*no-right*”, “*power*”, “*liability*”, “*immunity*”, “*disability*”, distinti da Wesley Newcomb Hohfeld nel libro *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, 1923.

Secondo Ross, le prime quattro modalità (“*krav*”, “*pligt*”, “*frihed*”, “*ikke-krav*”) sono le modalità delle norme di condotta [*Forholdsnormer*]; le ultime quattro modalità (“*kompetence*”, “*underkastelse*”, “*immunitet*”, “*inkompetence*”) sono le modalità delle norme di competenza [*Kompetencenormer*].

Ross lapidariamente scrive che le modalità *deontiche* delle norme di condotta e le modalità *anankastiche* delle norme di competenza sono “logicamente intertraducibili”. Scrive Ross:

*Af disse er henholdsvis de 4 første og de 4 sidste indbyrdes logisk reducerbare til hverandre.*⁴²

Ecco il passo nell'edizione inglese:

Of these eight modalities the first four and the last four are mutually logically reducible to each other.

Eccone la traduzione italiana di Giacomo Gavazzi:

Di queste otto modalità, ciascuna delle prime quattro e ciascuna delle seconde quattro è rispettivamente riducibile logicamente alle altre.

Se Ross asserisce la possibilità di ridurre modalità anankastiche a modalità deontiche, egli non documenta, però, con esempi questa possibilità. La tesi della riducibilità delle modalità anankastiche a modalità deontiche è in

relationship, cfr. Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, pp. 11 e 101 (trad. it. pp. 48 e 150).

⁴² Alf Ross, *Om ret og retfærdighed*, 1953, 1966, p. 196 (trad. ingl. p. 162; trad. it. p. 153).

Ross compresente alla tesi della riducibilità delle modalità deontiche a modalità anankastiche. Ross nega la cesura noetica tra deontico e anankastico in entrambi i sensi della relazione.

2.2.1.3.2. In *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969, Ross opera un'interpretazione in termini deontici del dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive.

Qui Ross riconosce la specificità del concetto di “regola nomico-costitutiva”, regola che pone condizioni necessarie e sufficienti di ciò su cui essa verte. Paradossalmente, però, Ross interpreta come regola *deontica* la metaregola costitutiva della validità.

Secondo Alf Ross, una *rule of competence* è una regola ipotetico-costitutiva che pone le condizioni (necessarie e sufficienti) di validità dell'atto nomothetico:

*A rule of competence prescribes the (necessary and sufficient) conditions under which an enactment shall be valid.*⁴³

Nello stesso saggio, Alf Ross sostiene la legittimità di un'inferenza così strutturata:

- (i) la premessa maggiore è un asserto sulle condizioni alle quali, secondo la metaregola sulla validità delle norme [“*rule of competence*” nel linguaggio di Alf Ross], viene creata una norma valida;
- (ii) la premessa minore è un asserto secondo il quale le condizioni di validità sono soddisfatte;
- (iii) la conclusione è un asserto che attesta che è stata creata una norma valida.

Scriva Alf Ross:

*When we consider a certain rule to have been validly created through enactment by a certain authority, our reasoning takes the shape of an inference of the pattern $[(p \rightarrow q) \& p] \rightarrow q$ in which the first premiss is a statement of the conditions under which, according to the norm of competence, a valid norm is created, the second premiss the statement that those conditions are fulfilled, and the conclusion the statement that a valid norm has been created.*⁴⁴

Così Ross esemplifica questo tipo di inferenza normativa:

Una norma è valida, quando è creata in conformità alle condizioni C_1, C_2, C_3
[*A norm is valid, when created in accordance with conditions C_1, C_2, C_3 ;*

⁴³ Alf Ross, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969, p. 1 (trad. it. p. 205). Qui v'è un caso interessante di uso adeontico di una forma deontica ‘*shall*’. Qui la forma deontica ‘*shall*’ ha non un uso *deontico*, ma un uso *thetico*. In Alf Ross è documentato, inoltre, un'altro caso di uso adeontico del termine ‘*shall*’. In *On Law and Justice*, 1958, p. 79, Ross scrive: “*Any enactment acquires its authority from the norms of competence defining the conditions under which the enactment shall have force of law*”.

⁴⁴ Alf Ross, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969, p. 4 (trad. it. p. 209).

La norma N è stata creata in conformità alle condizioni C_1, C_2, C_3 [*The norm N has been created in accordance with the conditions C_1, C_2, C_3*];

La norma N è valida [*The norm N is valid*].⁴⁵

Inesplicabilmente però Ross interpreta come regola deontica la metaregola anankastico-costitutiva sulla validità⁴⁶. Correlativamente Alf Ross chiama “*deontic inference*” il suddetto schema d’inferenza.

Inoltre, Ross identifica la regola di competenza con la regola deontica che pone il dovere deontico di obbedire alle norme, la cui promulgazione è conforme alle regole di competenza⁴⁷. Scrive Ross, in una nota:

*This inference, in spite of the indicative expressions used, is really a directive (deontic) inference. The first premiss is really a norm prescribing an obligation to obey the norms created in the way indicated, and the conclusion is also a directive.*⁴⁸

2.2.2. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico

2.2.2.0. Introduzione

2.2.2.0.1. Molteplici sono stati, in deontica, i tentativi di ridurre il deontico all’adeontico⁴⁹. Il più noto tentativo di ridurre il deontico ad adeontico è la riduzione della logica modale *deontica* a logica modale *aletica*. Sono stati Alan Ross Anderson (*A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic*, 1958) e Stig Kanger (*New Foundations for Ethical Theory*, 1957) a

⁴⁵ Alf Ross, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969, p. 5 (trad. it. p. 209). Dell’inferenza da regole ipotetico-costitutive si parla anche in Hans Kelsen, cfr. Stefano A. Radice, *Regole costitutive e sillogismo normativo*, 1992. Secondo Radice, v’è un anisomorfismo tra anankastico e deontico. Mentre da una premessa anankastica è possibile derivare una regola (per l’anankastico, la validità dianoetica può implicare la validità deontica), ciò non vale per il deontico: da una premessa deontica non può seguire la validità deontica di una regola.

⁴⁶ Sul tema delle metaregole, cfr. Tecla Mazzaresse, *Metaregole*, 1985.

⁴⁷ Per l’interpretazione in termini deontici delle “*norms of competence*”, cfr. Zygmunt Ziemiński, *Norms of Competence as Norms of Conduct*, 1970, e Z. Ziemiński, *Règles constitutives en droit*, 1987.

⁴⁸ Alf Ross, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969, p. 5 (trad. it. p. 209).

⁴⁹ Il più recente tentativo di riduzione del deontico all’adeontico è, forse, la riduzione della logica *deontica* a logica *dinamica*. Sul tema, cfr. J.-J.Ch. Meyer - R.J. Wieringa, *Deontic Logic: A Concise Overview*, 1993; R.J. Wieringa - J.-J.Ch. Meyer, *Application of Deontic Logic in Computer Science: a Concise Overview*, 1993.

proporre quasi simultaneamente questa teoria riduzionistica della logica deontica⁵⁰.

Alan Ross Anderson, al cui nome è legato il tentativo di ridurre la logica deontica a logica modale aletica, scrive che

p is obligatory if and only if its denial strictly implies $KMN\mathcal{P}\mathcal{P}$ ⁵¹,

dove

\mathcal{P} describes some "bad" state-of-affairs⁵².

Correlativamente, secondo Anderson,

p is forbidden if and only if p strictly implies $KMN\mathcal{P}\mathcal{P}$.

Traducendo le formule dalla notazione di Jan Łukasiewicz nella notazione standard, si ottengono le due seguenti definizioni:

"Op" = L ($\neg p \rightarrow (M\neg\mathcal{P} \wedge \mathcal{P})$)

e

"Fp" = L ($p \rightarrow (M\neg\mathcal{P} \wedge \mathcal{P})$)

L'operazione compiuta da Anderson viene chiamata riduzione della logica *deontica* alla logica *aletica*, poiché Anderson definisce l'operatore modale del dovere *deontico* (della necessità deontica) mediante gli operatori modali *aletici* (mediante l'operatore modale della *necessità aletica*: 'L', e mediante l'operatore modale della *possibilità aletica*: 'M')⁵³.

⁵⁰ Come segnala Georg Henrik von Wright (*Norms, Truth, and Logic*, 1983), la proposta di Anderson anticipa di un anno quella di Kanger. La riduzione della logica deontica a logica modale aletica appare per la prima volta in un ciclostile intitolato *The Formal Analysis of Normative Systems* del 1956. Sullo stesso tema, cfr. Alan Ross Anderson - Omar Khayyam Moore, *The Formal Analysis of Normative Concepts*, 1957; A.R. Anderson, *The Logic of Norms*, 1958; A.R. Anderson, *Some Nasty Problems in the Formal Logic of Ethics*, 1967; A.R. Anderson, *Comments on von Wright's 'Logic and Ontology of Norms'*, 1969. Sulla riduzione della logica modale *deontica* a logica modale *aletica*, inoltre, cfr. Giuliano di Bernardo, *La logica dei sistemi normativi*, 1972, pp. 99-111; Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983; Patrice Bailhache, *Essai de logique déontique*, 1991.

⁵¹ Alan Ross Anderson utilizza la notazione logica polacca. In tale notazione, sviluppata da Jan Łukasiewicz, K corrisponde a *koniunkcja* [congiunzione]; M corrisponde a *możliwość* [possibilità]; N corrisponde a *negacja* [negazione]. Sulla notazione polacca lo stesso Anderson rimanda al libro di Arthur N. Prior, *Formal Logic*, Oxford, Clarendon Press, 1955. [N.d.C.]

⁵² Alan Ross Anderson, *A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic*, 1958, pp. 102-103.

⁵³ Per una riduzione analoga del deontico all'aletico, cfr. Arthur N. Prior, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, 1958, e Patrick H. Nowell-Smith - Edward J. Lemmon, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, 1960.

Secondo Anderson,

To say that p is obligatory is to say that failure of p leads to state of affairs P which is "bad", but avoidable (MN \mathcal{P}); and to say that p is forbidden is to say that p itself leads to the bad but avoidable state-of-affairs.

2.2.2.0.2. Ma accanto alla (più nota) riduzione del deontico all'*aletico* è documentata in deontica un'altra specie di riduzione del deontico all'*adeontico*: la riduzione del deontico all'*anankastico*. È a questa seconda specie di riduzione, all'interpretazione in termini anankastici del deontico, che è dedicato il § 2.2.2.

Le due riduzioni del deontico (la riduzione del deontico all'*aletico* e la riduzione del deontico all'*anankastico*) non coincidono, in quanto non coincidono i due termini a cui il deontico viene ridotto: l'*anankastico* e l'*aletico*.

Le due specie di riduzioni non sono concettualmente equivalenti, anche se è logicamente possibile che uno stesso fenomeno possa essere sussunto sotto entrambi i concetti.

Un esempio è il tentativo di riduzione della logica deontica a logica aletica compiuto da Alan Ross Anderson. Infatti, secondo un'illuminante tesi di Georg Henrik von Wright, la riduzione di Anderson può essere anche interpretata come riduzione del deontico all'*anankastico*. Scrive von Wright:

Ciò che Anderson ha [...] scoperto è un isomorfismo [...] tra la logica deontica (ossia la logica delle norme pure) e la logica delle norme tecniche.⁵⁴

2.2.2.0.3. Se è vero che v'è una distinzione concettuale tra riduzione del deontico all'*aletico* e riduzione del deontico all'*anankastico*, ciò non è ovvio. Lo stesso von Wright disconosce la differenza tra le due specie di riduzione. In *Norm, Truth, and Logic*, 1983⁵⁵, von Wright scrive che "[i]l Dovere tecnico [...] può essere definito nel modo seguente: $O_t p =_{df} N (S \rightarrow p)$, dove N è il simbolo convenzionale per la necessità [*The technical Ought [...] can [...] be defined as follows: $O_t p =_{df} N (S \rightarrow p)$, where "N" is the conventional symbol for necessity*]"⁵⁶.

⁵⁴ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 196. Cfr. Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, pp. 121-122.

⁵⁵ Con 'S' von Wright fa riferimento ad uno stato di cose che consiste nell'evitare un male [*the avoidance of some evil*] o nel perseguire un bene (un fine) [*attainment of some good (end)*]. [N.d.C.]

⁵⁶ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 154 (trad. it. p. 32).

Qui, von Wright opera una riduzione del “*technical Ought*” (del dovere anankastico) alla necessità aletica. Von Wright interpreta la riduzione del deontico ad aletico come riduzione del tecnico all’aletico:

*My (and Anderson’s) mistake, as I see things now, was not to have realized that the “reduction” actually was, not of deontic, but of the technical Ought.*⁵⁷

Inoltre, von Wright sostiene di aver ripreso ed elaborato la concezione della logica deontica come logica modale aletica nel saggio *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968. In realtà, in questo saggio von Wright invece opera non una riduzione del deontico all’aletico, ma semmai una riduzione del deontico all’anankastico.

2.2.2.0.4. Il primo documento di storia della deontica che analizza il fenomeno della riduzione del normativo ad anankastico, della “*reduction of obligation to hypothetical necessity*”, è in Arthur N. Prior, *The Ethical Copula*, 1951⁵⁸. Scrive Prior:

*Assertions of obligation resemble assertions of necessity because they are assertions of necessity of a relative or hypothetical kind. We do in fact quite often use the word ‘ought’ to express hypothetical necessity. For example, one burglar may say to another, ‘If you want to open that safe, you ought to take a blow-lamp’. And this may just mean, ‘To open that safe, it is necessary to take a blow-lamp’.*⁵⁹

Secondo Prior, è a questa *species* di necessità, alla “*hypothetical necessity*” (necessità ipotetica che è necessità anankastica), che alcune teorie riducono l’intero *genus* dovere normativo:

There are theories that this kind of thing is all the word ‘ought’ ever does mean – that when we use it, we are always really talking about what is necessary to the satisfaction of some desire or the achievement of some purpose, though this desire or purpose is not always expressed or even clearly before the

⁵⁷ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 155 (trad. it. p. 32).

⁵⁸ In questo saggio, Arthur N. Prior interseca il concetto logico di “modalità deontica” con il concetto grammaticale di “copula”. Che modalità e copula non siano irrelate è stato asserito, prima che da Prior, da Bernard Bosanquet, *Logic or the Morphology of Knowledge*, 1888, 1911², p. 382, il quale scrive: “*Modality is a matter of the Copula*”. Ricordo che Bosanquet è nominato da Ludwig Wittgenstein in una lettera a George Edward Moore datata 5 maggio 1914. Ecco il passo: “Per quanto riguarda la Premessa e le Note [di *Logic*, 1914, ovvero di *Note dettate a G.E. Moore in Norvegia*, aprile 1914]: penso che la commissione esaminatrice potrà rendersi facilmente conto di quanto abbia rubacchiato a Bosanquet.” Cfr. Ray Monk, *Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius*, 1990 (trad. it. p. 108). Un passo rilevante per queste ricerche è in Herbert Spiegelberg, *Zur Ontologie des idealen Sollens*, 1958, pp. 244-245. Del ‘*soll*’ che ricorre in enunciati quali ‘*Buchstabe S soll das Satzsubjekt bedeuten*’ o ‘*Morgen soll schönes Wetter sein*’, Spiegelberg scrive: “*Das in diesen Gedanken enthaltene ‘soll’ ist mit der Kopula des Urteils verwandt*”; “Il ‘*soll*’ contenuto in queste proposizioni è affine alla copula del giudizio”.

⁵⁹ Arthur N. Prior, *The Ethical Copula*, 1951, 1976, p. 17.

speaker's own mind. Some such theory as this would be held [...] by Professor Anderson, and also by Mr Mackie. ^{60 61}

2.2.2.0.5. Ora passo all'analisi delle interpretazioni in termini anankastici del dovere deontico. L'interpretazione in termini anankastici del dovere deontico è documentata in almeno cinque autori: Paul-Henri Thiry d'Holbach, Lodovico Ambrosoli, Edmund Husserl, Aldo Visalberghi e Georg Henrik von Wright.

2.2.2.1. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Paul-Henri Thiry d'Holbach

Nel libro *La Morale Universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur sa nature*, 1776, Paul-Henri Thiry d'Holbach ⁶² interpreta i doveri deontici in termini di mezzi necessari al conseguimento di un fine ⁶³. Scrive Holbach:

Les devoirs de la Morale sont les moyens qu'un être intelligent et susceptible d'expérience doit prendre pour obtenir le bonheur vers lequel sa nature le force de tendre sans cesse. ⁶⁴

E continua, interpretando il dovere deontico come necessità anankastica:

L'Obligation morale est la nécessité de faire ou d'éviter de certaines actions en vue du bien-être que nous cherchons dans la vie sociale. ⁶⁵

⁶⁰ L'autore fa riferimento al filosofo australiano John Leslie Mackie. [N.d.C.]

⁶¹ Arthur N. Prior, *The Ethical Copula*, 1951, 1976, pp. 17-18.

⁶² Paul-Henri Thiry d'Holbach (1725-1789) è un filosofo tedesco naturalizzato francese che ha collaborato all'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alambert. [N.d.C.]

⁶³ In un suggestivo passo del libro *Der Untergang des Abendlandes*, 1923 (trad. it. p. 1047), Oswald Spengler scrive: "Che debbo fare affinché io consegua la beatitudine?' Questo 'affinché' è la chiave per capire ogni vera morale. Nel fondo di ogni morale vi è sempre un 'perché', una finalità, perfino nel caso di quei filosofi che hanno escogitato un'etica che dovrebbe valere 'per se stessa': anche in tale caso vi è sempre un nascosto 'perché', per quanto solo pochi spiriti affini possano avvertirlo. *Non esiste che una morale causale* – vale a dire una *tecnica etica* il cui sfondo è una metafisica basata sulla fede".

⁶⁴ Paul-Henri Thiry d'Holbach, *La Morale Universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur sa nature*, 1776, p. 2.

⁶⁵ Paul-Henri Thiry d'Holbach, *La Morale Universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur sa nature*, 1776, p. 2. Rilevante per la storia della logica deontica è la definizione data da Paul-Henri Thiry d'Holbach dell'obbligo deontico in termini di necessità. Infatti, è proprio sull'analogia tra obbligo deontico e necessità (analogia instaurata già da Leibniz) che si fonda la logica modale deontica. Sulla logica deontica di Leibniz, cfr. Georges Kalinowski e Jean-Louis Gardies, *Un logicien déontique avant la lettre: Gottfried Wilhelm Leibniz*, 1974.

2.2.2.2. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Lodovico Ambrosoli

Un ulteriore documento dell'interpretazione del dovere deontico in termini anankastici appare in uno studioso che è stato professore a Pavia intorno alla seconda metà dell'ottocento: Lodovico Ambrosoli. Nell'opera *Giurisprudenza filosofica*, 1846, Ambrosoli scrive:

L'obbligazione o dovere morale si può definire la necessità [...] di praticare quelle azioni le quali conducono al conseguimento del maggior ben essere morale e sociale.⁶⁶

Un dovere deontico non sussiste *in sé*, ma sussiste solo *in relazione ad un fine*. Ambrosoli riduce il dovere etico, il dovere deontico *par excellence*, alla necessità anankastica di agire per conseguire un determinato fine (fine che Ambrosoli identifica nel "maggior ben essere morale e sociale").

2.2.2.3. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Edmund Husserl

Nelle *Logische Untersuchungen*, 1900-1901, Edmund Husserl riduce le proposizioni normative [*normative Sätze*] a proposizioni anankastiche: proposizioni in termini di condizione necessaria, proposizioni in termini di condizione sufficiente, proposizioni in termini di condizione necessaria e sufficiente⁶⁷.

Indagando il concetto di "proposizione normativa" [*normativer Satz*], Husserl scrive:

*Mit Beziehung auf eine zugrunde liegende allgemeine Werthaltung und den hierdurch bestimmten Inhalt des zugehörigen Paares von Wertprädikaten heißt jeder Satz ein normativer, der irgendwelche notwendige oder hinreichende, oder notwendige und hinreichende Bedingungen für den Besitz eines solchen Prädikates ausspricht.*⁶⁸

Propongo qui la mia traduzione del passo di Husserl:

In rapporto ad un soggiacente atteggiamento assiologico generale [*allgemeine Werthaltung*] e al contenuto così determinato della correlativa coppia di predicati assiologici [*Wertprädikaten*], si chiama proposizione normativa ogni proposizione che esprima delle condizioni (necessarie, o sufficienti, o necessarie e sufficienti) per il possesso di tale predicato.

⁶⁶ Lodovico Ambrosoli, *Giurisprudenza filosofica*, 1846, p. 86.

⁶⁷ Sulla deontica in Edmund Husserl, cfr. Georges Kalinowski, *La logique des normes d'Edmund Husserl*, 1965.

⁶⁸ Edmund Husserl, *Logische Untersuchungen*, 1900-1901, 1922, p. 44 (trad. it. p. 60).

2.2.2.4. Interpretazione in termini anankastici del dovere deontico in Aldo Visalberghi

Nell'opera *Esperienza e valutazione*, 1958, Aldo Visalberghi propone una formalizzazione delle regole deontiche nel linguaggio della logica proposizionale. La logica modale deontica viene così ridotta a logica amodale. Visalberghi riduce le regole deontiche a enunciati disgiuntivi, i cui membri della disgiunzione sono il contenuto della prescrizione e la conseguenza della violazione della prescrizione.

In *Esperienza e valutazione*, Visalberghi riprende la formalizzazione delle regole tecniche proposta da Herbert Gaylord Bohnert, *The Semiotic Status of Command*, 1945, e la estende alle regole deontiche⁶⁹. Secondo Bohnert, v'è un "functional isomorphism" tra "commands" e "certain declarative sentences". Sulla base di questo isomorfismo funzionale, Bohnert propone di interpretare un sottoinsieme di comandi, le regole tecniche [*technological commands*], come enunciati descrittivi disgiuntivi. Scrive Bohnert:

*A technological command, "B(x)!" meaning " $\sim E \vee B(x)$ ", [...] is made and obeyed in the belief that its transform " $E \supset B(x)$ " states that B(x) is a causally necessary condition for the holding of the end E.*⁷⁰

In Visalberghi, il tentativo di Bohnert si estende anche alle regole deontiche. Scrive Aldo Visalberghi:

Un imperativo 'p!' può esser posto nella forma ' $p \vee q$ ', dove 'q' sta per l'indicazione di una conseguenza spiacevole del tipo sanzione.⁷¹

Secondo quanto correttamente scrive Visalberghi,

' $p \vee q$ ' equivale perfettamente a ' $\sim p \supset q$ '.

Con questa definizione degli imperativi, Visalberghi disconosce la deonticità delle regole deontiche. Una regola deontica (nella formalizzazione di Visalberghi p!) viene ridotta ad un enunciato anankastico secondo cui p, l'azione prescritta, è condizione sufficiente di $\sim q$, cioè di assenza della sanzione q.

Inoltre, la riduzione anankastica del deontico non si limita alla *necessità* deontica, ma si estende anche all'*impossibilità* deontica. Continua Visalberghi:

Le formule ' $p \vee q$ ' e ' $\sim p \supset q$ ' corrispondono a comandi positivi, mentre i divieti sono rappresentati dalle formule ' $\sim p \vee q$ ' e ' $p \supset q$ '.⁷²

⁶⁹ Per un tentativo analogo a quello di Aldo Visalberghi, cfr. Arthur N. Prior, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, 1958, e Patrick H. Nowell-Smith e Edward J. Lemmon, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, 1960. Per una critica alla riduzione di Visalberghi, cfr. Uberto Scarpelli, *Imperativi e asserzioni*, 1959.

⁷⁰ Herbert Gaylord Bohnert, *The Semiotic Status of Command*, 1945, p. 310.

⁷¹ Aldo Visalberghi, *Esperienza e valutazione*, 1958, p. 40.

⁷² Aldo Visalberghi, *Esperienza e valutazione*, 1958, p. 41.

La formalizzazione delle modalità deontiche proposta da Aldo Visalberghi non tiene, né rende conto, però, della *possibilità* deontica, del permesso deontico.

2.2.2.5. Due interpretazioni in termini anankastici del dovere deontico in Georg Henrik von Wright

Nella deontica di von Wright sono documentate due differenti tipi di interpretazione in termini anankastici del deontico.

La *prima* interpretazione anankastica del deontico consiste nella riduzione del dovere deontico al dovere anankastico delle regole tecniche [*technical ought*]. In questo primo caso, le regole *deontiche* vengono interpretate come regole *tecniche*. Von Wright interpreta la necessità deontica come necessità anankastica. In *On the Logic of Norms and Actions*, 1981, von Wright, si domanda: *What is deontic necessity?*

Ecco la risposta di von Wright:

*I think the best way to view it [deontic necessity] is as a requirement for something (some end). It is that which must (ought to) be, if ... or in order to ...*⁷³

Questa concezione della *necessità* deontica si riflette nella concezione della *logica* deontica che appare in quest'opera di von Wright. Secondo von Wright, la logica deontica non è una logica di regole *deontiche*, ma una logica di regole *tecniche* (nel linguaggio di Immanuel Kant "*hypothetische Imperative*"):

*Traditional deontic logic is not a genuine "logic of norms" but a logic of structures resembling what Kant called hypothetical imperatives.*⁷⁴

È in questa interpretazione anankastica della necessità deontica che consiste una delle tre strategie per la fondazione della logica deontica, proposte da von Wright. Secondo von Wright,

*Under this conception of deontic necessity as a necessary condition for something, one can justify the laws of a deontic logic of the "traditional" type. The justification can also be described as a reduction of deontic logic to ordinary (alethic) modal logic. The conception of deontic logic as a modal logic "in disguise" is no trivialization.*⁷⁵

La *seconda interpretazione anankastica* del deontico consiste nella riduzione del dovere deontico ad altro che un dovere normativo. Più analiticamente, in questo secondo caso le regole deontiche vengono interpretate non come regole (non come entità normative), ma come entità non-normative: come relazioni anankastiche, relazioni condizionali. In *Deontic Logic*

⁷³ Per un'analisi delle tre strategie di legittimazione della logica deontica proposte da von Wright, cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992.

⁷⁴ Georg Henrik von Wright, *On the Logic of Norms and Actions*, 1981, p. 34.

⁷⁵ Georg Henrik von Wright, *On the Logic of Norms and Actions*, 1981, p. 34.

and the *Theory of Conditions*, 1968, von Wright espone una nuova concezione della logica deontica. Secondo quanto scrive von Wright, la logica deontica non sarebbe una logica modale, ma sarebbe un frammento della logica delle condizioni⁷⁶. Scrive von Wright:

*This new conception regards deontic logic, not immediately as an analogue of modal logic, but as a fragment of a more comprehensive logical theory which I shall call the logic of (Sufficient and Necessary) Conditions.*⁷⁷

Von Wright afferma la possibilità di riconciliare enunciati anankastici in termini di “dovere” e regole deontiche [*genuine norms*]. Qui egli affronta il problema della cesura noetica tra deontico ed anankastico: egli nega che cesura tra deontico e anankastico vi sia. Scrive von Wright:

*It is important that the ‘theoretical’ character of condition-statements should be reconciled with ‘a-theoretical’ aspect of norms – the ‘ought’ and the ‘may’ which express necessary or sufficient conditions with the ‘ought’ and ‘may’ of genuine norms. Such reconciliation is, I think, fully possible and to effect it is a philosophically relevant task.*⁷⁸

In questo scritto, la necessità deontica viene interpretata in termini di condizione necessaria:

*That something ought to be the case, or is ‘obligatory’ [...] thus means [...] that the thing in question is a necessary condition of certain thing (proposition, state of affairs).*⁷⁹

La regola deontica che prescrive di compiere un atto viene interpretata come un enunciato anankastico secondo il quale l’atto (qualificato come deonticamente necessario dalla regola deontica) è condizione necessaria di un determinato stato di cose:

*To say that something ought to be or ought to be done is to say that the being or doing of this thing is a necessary condition of a certain other thing which is taken for granted or presupposed in the context.*⁸⁰

Non soltanto la *necessità* deontica, ma anche la *possibilità* deontica viene interpretata in termini di condizione. Una regola deontica dalla forma

‘*It may be the case that p*’,

⁷⁶ Per una critica sulla riduzione della logica deontica a logica modale aleatica, cfr. Hans Lenk, *Varieties of Commitment. Approaches to the Symbolization of Conditional Obligations*, 1978 (trad. it. pp. 90-93), e Jesús Rodríguez Marín, *Lógica deóntica. Concepto y sistemas*, 1978, p. 84.

⁷⁷ Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968, p. 5.

⁷⁸ Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968, pp. 21-22.

⁷⁹ Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968, p. 7.

⁸⁰ Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968, p. 18.

viene ridotta ad un enunciato anankastico, secondo il quale l'atto (che la regola deontica qualifica permesso) è condizione sufficiente di un certo stato di cose. Scrive von Wright:

A sense of the phrase 'it may be the case that p' is defined as follows:

'Pp' =_{df} 'Sc (p,I)'.
According to this suggestion, that something may be the case, or is 'permitted'

[...] means that the thing in question is a sufficient condition or guarantee of a certain state 'T'.⁸¹

La stessa interpretazione del deontico in termini anankastici appare anche in un altro saggio di von Wright: *On the Logic and Ontology of Norms*, 1969. Anche qui, von Wright interpreta la necessità deontica in termini di condizione necessaria:

That it is obligatory to do T [...] means that doing T is a necessary condition of immunity to punishment in some legal order or other norm community.⁸²

Correlativamente, von Wright identifica l'esistenza di un permesso con l'esistenza di una relazione di condizione sufficiente, avente come condizionante l'atto permesso e come condizionato l'immunità dalla pena.

There is a strong permission to do an action, if and only if, commission of this action is a sufficient condition of immunity to punishment for it.⁸³

2.2.3. Rapporti tra il dovere anankastico e il dovere deontico

2.2.3.0. Introduzione

Nel §. 2.2.2. ho analizzato i rapporti tra il concetto di dovere anankastico e il concetto di dovere deontico: in particolare, ho presentato alcune interpretazioni in termini deontici del dovere anankastico e alcune interpretazioni in termini anankastici del dovere deontico. Ora analizzerò i rapporti tra doveri anankastici e doveri deontici.

Dal piano dei *concetti*, la mia analisi si sposta al piano degli *oggetti*. Esporrò nel § 2.2.3.1., l'analisi dell'interazione tra dovere deontico e dovere anankastico documentata in Georg Henrik von Wright; e nel § 2.2.3.2., l'analisi dell'interazione tra dovere deontico e dovere anankastico documentata in John Locke.

⁸¹ Georg Henrik von Wright, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968, pp. 9-10.

⁸² Georg Henrik von Wright, *On the Logic and Ontology of Norms*, 1969, p. 93.

⁸³ Georg Henrik von Wright, *On the Logic and Ontology of Norms*, 1969, p. 95.

2.2.3.1. Interazione tra dovere deontico e dovere anankastico in Georg Henrik von Wright

2.2.3.1.0. Molteplici sono le specie di interazione tra dovere deontico e dovere anankastico documentate nella deontica di Georg Henrik von Wright:

- (i) relazioni *ontologiche*: genesi e fondazione;
- (ii) relazioni *logiche*: deduzione;
- (iii) relazioni *semantiche*: presupposizione.

Von Wright analizza le relazioni di derivazione che legano il *dovere anankastico* delle regole tecniche (dovere che von Wright alternamente chiama ‘*technical ought*’, “*ought*” of a *technical rule*”, “*ought*” of a *practical necessity*’, ‘*practical necessity*’⁸⁴, ‘*anankastic must*’⁸⁵) al *dovere deontico* (dovere che von Wright alternamente chiama ‘*deontic ought*’, ‘*ought of norms*’, “*ought*” of a *normative character*’, ‘*ought of genuine norms*’ (anche nella variante ‘*ought of (genuine) norms*’), ‘*deontic or normative ought of moral or legal norms*’⁸⁶).

Von Wright limita l’analisi dell’interazione tra deontico ed anankastico alla relazione tra *necessità* deontica e *necessità* anankastica. Egli non parla né di *modalità deontiche* che siano altro che la *necessità* deontica (per esempio, la *possibilità* deontica, il permesso), né di ipotetiche *modalità anankastiche* che siano altro che la *necessità* anankastica.

In von Wright, l’analisi delle interazioni tra dovere anankastico e dovere deontico si scinde in due ricerche: (i) lo studio della derivazione del

⁸⁴ Secondo von Wright, il concetto di “*technical ought*” coincide con il concetto di “*practical necessity*”. Della “*praktische Notwendigkeit*” scrive già Immanuel Kant, cfr. Immanuel Kant, *Eine Vorlesung Kants über Ethik*, 1924, e I. Kant, *Kritik der praktischen Vernunft*, 1788. Kant stesso illumina la connessione tra le “proposizioni pratiche” e le “proposizioni tecniche”, quando scrive nella *Kritik der praktischen Vernunft*, 1788, 1992, p. 151: “*Sätze, welche in der Mathematik oder Naturlehre praktisch genannt werden, sollen eigentlich technisch heißen*”. Il termine ‘*practical necessity*’ ricorre in altro significato in Felix E. Oppenheim, *The Place of Morality in Foreign Policy*, 1991. Contrariamente a von Wright, Oppenheim parla non della *necessità* pratica dei mezzi, ma della *necessità* pratica dei fini. Ringrazio il professor Felix Oppenheim per aver discusso con me le mie tesi sulla distinzione tra i due concetti di *practical necessity*.

⁸⁵ Segnalo una ricorrenza per ogni sintagma usato da von Wright per designare il dovere tecnico. “*Ought*” of a *practical necessity*’ appare in *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 152 (trad. it. p. 30); ‘*technical ought*’ ricorre in *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 152 (trad. it. p. 30); “*ought*” of a *technical rule*’ appare in *The Foundation of Norms and Normative Statement*, 1965, 1983, p. 74; “*ought*” of a *hypothetical imperative*’ compare in *Is and Ought*, 1985, p. 274; ‘*practical necessity*’ ricorre in *Practical Inference*, 1963, 1983, p. 2; ‘*anankastic must*’ ricorre in *Introduction (a Practical Reason)*, 1983, p. viii.

⁸⁶ Segnalo una ricorrenza per ogni sintagma usato da von Wright per designare il dovere deontico. ‘*Deontic ought*’ appare in *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 152 (trad. it. p. 30); ‘*ought of norms*’ occorre in *Is and Ought*, 1985, p. 274; “*ought*” of a *normative character*’ ricorre in *Is and Ought*, 1985, p. 274; ‘*ought of genuine norms*’ compare in *Is and Ought*, 1985, p. 274; ‘*deontic or normative ought of moral or legal norms*’ appare in *Is and Ought*, 1985, p. 274.

dovere *anankastico* dal dovere *deontico*; (ii) lo studio della derivazione del dovere *deontico* dal dovere *anankastico*.

Dovere deontico e dovere anankastico si intercondizionano. La bidirezionalità della relazione dianoetica tra anankastico e deontico è esplicitamente messa in luce da von Wright nel saggio *Proposizioni normative condizionali*, 1983. Qui von Wright parla di “una reciproca dipendenza” tra il dovere deontico e il dovere anankastico:

Sussiste una reciproca dipendenza tra il dovere (*Sollen*) deontico e il dovere (*Müssen*) tecnico: in primo luogo, le norme pure possono essere “ancorate” a necessità pratiche; in secondo luogo, dalle norme possono essere derivate condizioni necessarie del loro soddisfacimento.⁸⁷

Alla derivazione di doveri *anankastici* di regole tecniche da doveri *deontici* è dedicato il § 2.2.3.1.1. Alla derivazione di doveri *deontici* da doveri *anankastici* di regole tecniche è dedicato il § 2.2.3.1.2.

2.2.3.1.1. Derivazione del dovere anankastico dal dovere deontico in G.H. von Wright

2.2.3.1.1.0. Nell’analisi della derivazione di un dovere anankastico [*technical ought*] da un dovere deontico [*deontic ought*], von Wright distingue implicitamente i doveri deontici categorici (i doveri deontici di regole deontiche categoriche) dai doveri deontici ipotetici (i doveri deontici di regole deontiche ipotetiche) ed esplicitamente i doveri anankastici categorici dai doveri anankastici ipotetici [*conditional technical Oughts*].

Questa tetracotomia dei tipi di dovere si origina dalla sovrapposizione di due distinzioni.

La *prima distinzione* è la distinzione tra dovere *deontico* e dovere *anankastico*.

La *seconda distinzione* è la distinzione tra dovere *categorico* e dovere *ipotetico*.

Mentre la prima distinzione (la distinzione tra dovere deontico e dovere anankastico) è esplicitamente formulata in von Wright, la seconda distinzione è non esplicitata, ma implicitata dal discorso di von Wright.

I termini ‘dovere categorico’ e ‘dovere ipotetico’ non sono termini del lessico di von Wright. Von Wright, però, usa esplicitamente il termine ‘*conditional*’ in combinazione con il sintagma ‘*technical ought*’⁸⁸ e combina il termine italiano ‘condizionale’ con il termine ‘norma’⁸⁹.

L’opposizione: ipotetico vs. categorico, appare comunque nell’opera di von Wright. In *Norm and Action*, 1963, von Wright distingue le *categorical norms* dalle *hypothetical norms*⁹⁰. Tra la formulazione dei doveri

⁸⁷ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 197.

⁸⁸ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, p. 153 (trad. it. p. 31).

⁸⁹ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 194.

⁹⁰ Cfr. Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 168.

deontici ipotetici e la formulazione dei doveri anankastici ipotetici, in von Wright v'è, però, un'asimmetria.

Mentre un dovere anankastico ipotetico può essere rappresentato dalla formula

$$p \rightarrow O_t q$$

un dovere deontico ipotetico *non* può essere rappresentato dalla formula

$$p \rightarrow O_d q$$

Scriva von Wright:

$p \rightarrow Oq$ non può essere la forma logica di una proposizione normativa condizionale.⁹¹

Il problema della formulazione logica delle regole deontiche condizionali e delle corrispettive proposizioni normative condizionali (in von Wright, le proposizioni normative, le *norm-propositions*, sono non norme, ma proposizioni sull'esistenza di norme) è un problema a cui von Wright annette grande importanza.

Ricordo che al problema della corretta formulazione sintattica delle proposizioni normative condizionali è interamente dedicato il saggio di von Wright *Proposizioni normative condizionali*, 1983, e parzialmente dedicato il saggio *Norms, Truth, and Logic*, 1983.

L'analisi della derivazione del dovere anankastico dal dovere deontico, nella deontica di Georg Henrik von Wright, si articola in tre momenti.

- (i) Il *primo momento* consiste nell'analisi della derivazione del dovere anankastico *categorico* dal dovere deontico *categorico*.
- (ii) Il *secondo momento* è costituito dall'analisi della derivazione del dovere anankastico *categorico* dal dovere deontico *ipotetico*.
- (iii) Il *terzo momento* è l'analisi della derivazione del dovere anankastico *ipotetico* dal dovere deontico *ipotetico*.

Alla luce della tripartita distinzione dell'analisi di von Wright, appare che questa analisi è lacunosa. In von Wright *non* v'è un *quarto* momento, continuazione e completamento ideale dei tre momenti sopraindicati: von Wright *non* analizza la derivazione di doveri anankastici *ipotetici* da doveri deontici *categorici*.

2.2.3.1.1.1. Il *primo dei tre momenti* è la derivazione del dovere anankastico *categorico* dal dovere deontico *categorico*.

L'analisi della derivazione del dovere anankastico *categorico* dal dovere deontico *categorico* appare in von Wright, *Practical Inference*, 1963.

⁹¹ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 193.

Qui von Wright si domanda se una *practical necessity* possa seguire da due premesse consistenti in un dovere deontico e in un'asserto anankastico e riflette sul seguente sillogismo:

*The hut ought to be made habitable.
Unless the hut is heated, it can not be made habitable.
Therefore the hut ought to be heated.*

Sulla validità dianoetica di una tale inferenza, von Wright scrive:

*Someone may think that the question of their conclusiveness is less problematic than the question of the conclusiveness of primary practical inference. For [this] inference schemas contain an ought sentence among the premises. [...] It seems to me that the question of logical conclusiveness is more, rather than less, problematic in [this] [...] case than [...] in the case of inferences from ends and causal connections to practical necessities of action.*⁹²

Von Wright però aggiunge che un dovere deontico può trasformarsi in una necessità pratica:

*Sometimes, [...] doing one's duty or fulfilling one's obligation may become a practical necessity.*⁹³

Questo è il caso delle necessità pratiche che derivano da norme giuridiche. Scrive von Wright:

*The law prescribes what our legal obligations are. But it leaves to the individual citizen to consider the various measures and steps which he must take in order to fulfil his legal obligations. This is convenient, since the nature of these necessary steps may vary with the particular circumstances of the individuals concerned.*⁹⁴

Ecco un esempio proposto da von Wright:

*I am under a legal obligation to make an income tax return to the proper authorities. In order to fulfil this obligation, I must do various other things, of which the law, however, says nothing. I must keep some records of my earnings, I must procure for myself the needed forms to be filled in, ascertain to whom and before what date they should be returned, and return them. These are "derived obligations", practical necessities of action relative to "primary obligations".*⁹⁵

Nel saggio *Is and Ought*, 1985, von Wright sostiene che un dovere deontico genera un dovere anankastico (di regole tecniche). Così scrive von Wright:

*The "ought" of norms engenders "oughts" of practical necessity.*⁹⁶

Un caso in cui un dovere deontico (una regola deontica categorica) genera un dovere anankastico (una regola tecnica categorica) è secondo von

⁹² Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963, 1983, pp. 13-14.

⁹³ Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963, 1983, p. 14.

⁹⁴ Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963, 1983, pp. 14-15.

⁹⁵ Georg Henrik von Wright, *Practical Inference*, 1963, 1983, p. 15.

⁹⁶ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 274.

Wright il caso della promessa. L'esempio di derivazione di un dovere anankastico da un dovere deontico proposta da von Wright è una ricostruzione di un esempio di John Searle (usato da Searle per dimostrare la possibilità della derivazione dell'*Ought* dall'*Is*)⁹⁷:

*If I have given a promise, I ought to (must, have to) fulfil it in order to satisfy the obligation constituted by the norm which prohibits breach of given promise.*⁹⁸

Secondo von Wright, ogni atto di promessa pone theticamente il dovere anankastico di soddisfare la promessa, per non violare il dovere deontico di rispettare le promesse fatte⁹⁹. In questo caso, il dovere anankastico che deriva da un dovere deontico è un "dovere tecnico" che prescrive come agire per adempiere il dovere deontico di rispettare le promesse.

2.2.3.1.1.2. Il secondo dei tre momenti è la derivazione del dovere anankastico categorico dal dovere deontico ipotetico.

Il tema della derivazione del dovere anankastico categorico (dovere delle regole tecniche categoriche) dal dovere deontico ipotetico (dovere delle regole deontiche condizionali) è un tema presente in due opere di von Wright apparse ambedue nel 1983: *Norms, Truth, and Logic*, e *Proposizioni normative condizionali*.

In entrambi i saggi von Wright sostiene che sia possibile estrarre un dovere anankastico (*technical ought*) da regole deontiche condizionali.

Nel primo dei due saggi (*Norms, Truth, and Logic*), von Wright sostiene che il dovere che deriva, nel caso in cui avvenga p , da una regola deontica condizionale $O_d(p \rightarrow q)$, non è un dovere deontico, ma è un dovere anankastico di regole tecniche, un "*technical Ought*". Scrive von Wright:

*When from the norm to the effect that it ought to be the case that, if p then q , in combination with the fact that it is the case that p we "infer" that it ought to be the case that q , we are actually using 'ought' here in two senses. The first is the ought of a (genuine) norm or a "deontic Ought" as I shall also call it. The second is what I propose to call the ought of a "practical necessity" or a "technical Ought".*¹⁰⁰

La stessa tesi (la tesi della derivabilità del dovere anankastico [*technical ought*] da regole deontiche condizionali) è ripetuta da von Wright anche

⁹⁷ Cfr. John R. Searle, *How to Derive "Ought" from "Is"*, 1964, e J.R. Searle, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, 1969.

⁹⁸ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 274.

⁹⁹ La domanda se l'atto della promessa generi un dovere anankastico è una domanda che von Wright si pone già nel saggio *On Promises*, 1962, 1983, p. 96. Qui von Wright distingue due domande. Prima domanda: "Ought promises to be kept?". Seconda domanda: "Must I do p , if I have promised to do it?". Della seconda domanda von Wright scrive: "The question, whether I must do p , if I have promised to do it, is a question whether promise-keeping here is a practical necessity (with a view to some end)".

¹⁰⁰ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, pp. 152-153 (trad. it. p. 30).

nel saggio *Proposizioni normative condizionali*, 1983. Qui von Wright analizza la validità del seguente schema di inferenza:

$$\begin{array}{c} O(p \rightarrow q) \\ p \\ \therefore Op \end{array}$$

Scrive von Wright:

Supponiamo che esista una norma condizionale $O(p \rightarrow q)$, per esempio la norma prescrivente di non fare alcuna promessa o (se si è fatta la promessa) di adempiere la promessa fatta. [...] Supponiamo inoltre che abbia luogo che p (per esempio, sia stata fatta una promessa). Segue di qui (“logicamente”) che Op (cioè che la promessa deve essere adempiuta)?¹⁰¹

A questa domanda, von Wright risponde negativamente: questo schema d’inferenza “non è conforme ad alcuna regola (d’inferenza) valida”. Secondo von Wright, questo schema d’inferenza diventa, però, logicamente corretto se si muta l’interpretazione della sua conclusione, cioè se si interpreta l’operatore modale O della conclusione Op non più come un operatore modale *deontico*, ma come un operatore modale *anankastico*. Scrive von Wright:

Consideriamo piuttosto con maggiore attenzione che cosa potrebbe significare la presunta conclusione di Oq dalla congiunzione di $O(p \rightarrow q)$ e p . [...] Se v’è una norma condizionale $O(p \rightarrow q)$ e la condizione che si verifichi p è soddisfatta, allora *deve* anche avvenire che q , *affinché* sia soddisfatto l’obbligo della norma condizionale.¹⁰²

Ecco un esempio di von Wright:

Se è vietato fare una promessa senza mantenerla, allora, se una promessa è stata fatta, essa *deve* anche essere mantenuta, *affinché* il divieto non venga trasgredito (ossia affinché la norma condizionale non venga violata).¹⁰³

Per von Wright l’operatore modale O della conclusione Oq solo apparentemente coincide con l’operatore modale O della premessa $O(p \rightarrow q)$. Il primo a differenza di quest’ultimo è non *deontico*, ma *anankastico*:

Il primo ‘ O ’ [l’‘ O ’ della premessa $O(p \rightarrow q)$] designa il dovere-*Sollen* (dovere-*Müssen*) *deontico*; il secondo [l’‘ O ’ della conclusione] designa il dovere-*Müssen* (dovere-*Sollen*) *tecnico*. Doveri deontico e dovere tecnico vengono designati rispettivamente come O_d e O_t .¹⁰⁴

In conclusione, secondo von Wright, “data una norma condizionale (a), la quale dichiarare: Deve essere che, se determinate condizioni sono soddisfatte, allora deve accadere anche qualcos’altro, e data l’indicazione (b) che

¹⁰¹ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 194.

¹⁰² Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 195.

¹⁰³ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 195.

¹⁰⁴ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 195.

le condizioni sono realmente soddisfatte, dalla prima si può derivare la *richiesta pratica*, che, per soddisfare la norma condizionale, deve aver luogo anche questo qualcos'altro”¹⁰⁵.

2.2.3.1.1.3. Il *terzo momento* è la derivazione del dovere anankastico *ipotetico* dal dovere deontico *ipotetico*. (Ricordo che il *primo momento* era la derivazione del dovere anankastico *categorico* dal dovere deontico *categorico*, mentre il *secondo momento* era la derivazione del dovere anankastico *categorico* dal dovere deontico *ipotetico*.)

In *Norms, Truth, and Logic*, 1983, von Wright parla della estrazione (è von Wright stesso ad usare il verbo ‘to extract’ che appare anche in John Searle) di un “dovere tecnico condizionale” $p \rightarrow O_t q$, da un dovere deontico condizionale $O_d(p \rightarrow q)$.

Dato un dovere deontico $O_d(p \rightarrow q)$, nel caso in cui venga soddisfatta la condizione p si genera, secondo von Wright, il dovere tecnico $O_t q$ relativo all'adempimento del dovere deontico.

*One can from the deontic Ought $O_d(p \rightarrow q)$ “extract” a conditional technical Ought $p \rightarrow O_t q$ where the latter formula is an elliptic way of saying that, if it is the case that p then it must also be the case that q in order that the norm $O_d(p \rightarrow q)$ be satisfied, the requirement which it imposes fulfilled.*¹⁰⁶

Dalla stessa regola deontica condizionale $O_d(p \rightarrow q)$ si può, inoltre, secondo von Wright, estrarre l'ulteriore dovere anankastico condizionale $\sim q \rightarrow O_t \sim p$.

Secondo il dovere anankastico ipotetico $\sim q \rightarrow O_t \sim p$, se (data una norma $O_d(p \rightarrow q)$) non accade che q , non deve accadere che p affinché il dovere deontico sia adempiuto.

*We could also “extract” from it a conditional $\sim q \rightarrow O_t \sim p$ which says that if it is not the case that q then, in order that the norm $O_d(p \rightarrow q)$ be satisfied, it must also not be the case that p .*¹⁰⁷

Ma dalla regola deontica condizionale $O_d(p \rightarrow q)$ è derivabile anche l'isomorfo dovere anankastico ipotetico $O_t(p \rightarrow q)$. Secondo il dovere anankastico ipotetico $O_t(p \rightarrow q)$, affinché il dovere deontico ipotetico $O_d(p \rightarrow q)$ sia adempiuto, deve essere o che non p o che q . Scrive von Wright:

*We could co-ordinate to $O_d(p \rightarrow q)$ a technical Ought $O_t(p \rightarrow q)$ which then says, elliptically (i.e. without explicit mention of the end in view) that, in order that $O_d(p \rightarrow q)$ be satisfied, it must be the case either that not p or that q .*¹⁰⁸

Questo caso è particolarmente interessante, in quanto von Wright formula un dovere anankastico ipotetico in una forma analoga alla corretta formu-

¹⁰⁵ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 195.

¹⁰⁶ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 153 (trad. it. p. 31).

¹⁰⁷ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 153 (trad. it. p. 31).

¹⁰⁸ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, pp. 153-154 (trad. it. p. 31).

lazione del dovere deontico ipotetico. Qui, il dovere anankastico ipotetico è rappresentato non dalla formula $p \rightarrow O_i q$ (o da formule ad essa formalmente analoghe), ma dalla formula $O_i(p \rightarrow q)$ formalmente analoga a quella che von Wright considera la corretta formulazione del dovere deontico condizionale: $O_d(p \rightarrow q)$ ¹⁰⁹.

2.2.3.1.2. Derivazione del dovere deontico dal dovere anankastico in G.H. von Wright

2.2.3.1.2.0. In Georg Henrik von Wright, la domanda se sia derivabile il dovere deontico dal dovere anankastico è una domanda che concerne ambigualmente sia la logica deontica, sia l'ontologia delle norme, sia la praxeologia della normazione¹¹⁰.

All'ambiguità della domanda corrisponde in von Wright l'ambiguità delle risposte. Non univoche sono le risposte che von Wright dà alla domanda. Mi sembra, infatti, di discernere in von Wright due risposte tra loro incompatibili.

Prima risposta: da un dovere anankastico *non* può seguire un dovere deontico.

Seconda risposta: da un dovere anankastico può seguire un dovere deontico.

2.2.3.1.2.1. La prima delle due tesi appare nel saggio *Is and Ought*, 1985. Qui von Wright nega che un *technical Ought* possa implicare una conseguenza normativa. Scrive von Wright:

*The technical Ought [...] is an Is – and nothing normative “follows” from it, although something normative may be presupposed in it.*¹¹¹

¹⁰⁹ Al termine della mia ricostruzione del pensiero di von Wright, formulerò tre domande.

- (i) *Prima domanda:* se nella logica v'è un mantenimento della verità, di che cosa v'è mantenimento nella derivazione di un dovere anankastico da un dovere deontico?
- (ii) *Seconda domanda:* il *terminus a quo* dell'inferenza è una regola deontica o è la validità della regola deontica?
- (iii) *Terza domanda:* il *terminus ad quem* dell'inferenza è una regola tecnica o è la validità della regola tecnica?

¹¹⁰ Cfr. Paolo Di Lucia, *Deontica in von Wright*, 1992, p. 72. Nel paragrafo *Validità logica vs. validità ontologica*, Di Lucia distingue il problema dell'inferibilità di regole dal problema dell'inferibilità della validità di regole. L'individuazione dell'oggetto è spesso oscurata sia dall'oscurità dei termini specifici alla deontica: 'norma', 'dovere', 'normativo', ma anche dalla polisemia dei termini specifici alla logica: 'implicazione', 'presupposizione', 'derivazione', 'inferenza', 'validità formale'. Nel caso di von Wright, il discorso è ulteriormente complicato dall'uso di termini tecnici come 'to extract' e 'to engender'.

¹¹¹ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 277.

In questo passo appare, inoltre, un'ulteriore tesi sulla relazione tra dovere deontico e dovere anankastico. Questa tesi (che riguarda la possibilità di presupposizione tra doveri) è tesi non di logica delle norme, non di ontologia del normativo, ma di semantica. Secondo von Wright, un dovere tecnico può presupporre un dovere deontico¹¹².

2.2.3.1.2.2. Alla tesi dell'inderivabilità del dovere deontico dal dovere anankastico si affianca in von Wright la tesi della derivabilità del dovere deontico [*deontic ought*] dal dovere anankastico delle regole tecniche [*technical ought*]. Due sono i momenti in cui si articola questa seconda tesi.

2.2.3.1.2.2.1. *Primo momento*: von Wright sostiene che sia possibile una derivazione diretta di un dovere deontico da un dovere anankastico.

In *Norms, Truth, and Logic*, 1983, von Wright sostiene che sia possibile la derivazione diretta (athetica) di un dovere deontico da un dovere anankastico ipotetico¹¹³. Secondo von Wright, dal dovere anankastico ipotetico $p \rightarrow O_t q$ si può "estrarre" un dovere deontico $O_d q$. Scrive von Wright:

The agent who is under the obligation $O_d(p \rightarrow q)$, or another agent who is anxious to "enforce" this obligation, may from the technical $p \rightarrow O_t q$ (and correspondingly from $\sim q \rightarrow O_t \sim p$) "extract" a new norm or order in the peculiar situation when the state that p (or that $\sim q$) happens to obtain. This would be a norm $O_d q$ (or $O_d \sim p$), the existence-span of which ranges over this or that particular situation or when it is the case that p (or $\sim q$).¹¹⁴

¹¹² La possibilità che un enunciato deontico possa avere presupposizioni adeontiche è affermata in Amedeo G. Conte, *Su Carcaterra*, 1976, p. 167. Scrive Conte: "Una *ought-sentence* quale 'Tu devi chiudere la porta' presuppone (nel senso strettamente logico del termine 'presupposizione': come è noto, il concetto di presupposizione risale già a Gottlob Frege) la *is-sentence* 'La porta è aperta'. E questa relazione tra quei due enunciati (dei quali il primo è una *ought-sentence*, ed il secondo è una *is-sentence*) è una relazione (non psicologica, ma) logica". Una tesi analoga è già presente in André Lalande, *La raison et les normes. Essai sur le principe et sur la logique des jugements de valeur*, 1948¹, 1963², p. 169. Secondo Lalande, "une assertion de fait peut résulter d'une règle de droit". "D'un impératif, il est souvent facile de tirer un indicatif. [...] Il est clair que toute règle de conduite, et d'une manière plus générale, tout conseil, toute appréciation, impliquent une situation sans laquelle ils n'auraient pas de sens. Un article de loi d'une cité grecque peut nous apprendre, sans doute possible, qu'on y pratiquait telle ou telle industrie, ou que la propriété y avait pris telle ou telle forme. Un décret d'abolition des dettes prouve qu'elles s'étaient généralisées".

¹¹³ La tesi della derivabilità diretta del dovere deontico dal dovere anankastico presenta delle analogie con un'altra tesi sostenuta da von Wright: la tesi dell'*allonomia* (si veda la nota 126 del capitolo II). Cfr. Tecla Mazzaresse - Amedeo G. Conte, *Regole fondate su regole*, 1985, e Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, pp. 91-92.

¹¹⁴ Georg Henrik von Wright, *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 154.

2.2.3.1.2.2.2. *Secondo momento*: von Wright sostiene che sia possibile una derivazione *indiretta* di un dovere deontico da un dovere anankastico.

Alla tesi della derivabilità diretta di un dovere deontico da un dovere anankastico si affianca in von Wright la tesi della derivabilità indiretta (thetica) di un dovere deontico da un dovere anankastico. Secondo von Wright, un dovere deontico può derivare da un dovere anankastico per opera di un nomotheta.

In questo caso la derivazione di un dovere deontico da un dovere anankastico è non *diretta*, ma *indiretta*; è non *athetica*, ma *thetica*. Ecco tre documenti.

Il *primo* dei tre documenti è in von Wright, *Is and Ought*, 1985. Secondo von Wright, spesso accade che un legislatore che vuole ottenere lo stato di cose *K*, del quale *C* è condizione necessaria, ponga il dovere *deontico* di fare *C*. Scrive von Wright:

[T]he “ought” of a hypothetical imperative very often engenders “oughts” of a normative character: when we want to make true that for which certain actions are practical requirements, we urge people to perform those actions by telling them they ought to be done. This last is norm-giving activity giving rise to genuine norms (commands, orders).¹¹⁵

In questo caso, il nomotheta pone una regola deontica che si fonda su un “ought” of a hypothetical imperative”, su un “practical requirement”, un “requisito pratico”.

Un *secondo* documento della tesi della derivabilità indiretta del dovere deontico dal dovere anankastico appare in Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983. Dice von Wright:

Spesso le norme pure trovano una motivazione in esigenze pratiche e corrispondono a norme tecniche. Il legislatore vorrebbe conseguire lo scopo *S*. Per poterlo raggiungere, è necessario che avvenga *p*. Sussiste un’esigenza pratica $O_i p$ ed una norma tecnica corrispondente $N(S \rightarrow p)$. Il promulgatore della norma *N* esprime dunque il suo comando così: Deve essere che *p* o $O_i p$.¹¹⁶

Un *terzo* documento della tesi della derivabilità indiretta del dovere deontico dal dovere anankastico è in von Wright, *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965.

Già nel 1965 von Wright sostiene che sia possibile fondare doveri deontici su doveri anankastici¹¹⁷. Nel saggio *The Foundation of Norms*

¹¹⁵ Georg Henrik von Wright, *Is and Ought*, 1985, p. 274. Qui von Wright usa il termine ‘engenders’. Ricordo che di “principi generatori”, se pur in altro contesto, aveva parlato Giovanni Brunetti nel libro *Norme e regole finali nel diritto*, 1913.

¹¹⁶ Georg Henrik von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, 1983, p. 197.

¹¹⁷ Un interessante documento per i problemi della fondazione e della derivabilità di imperativi è presente in Immanuel Kant, *Logik*, 1800 (trad. it. pp. 79-80). Qui, Kant, l’assertore per antonomasia della grande divisione tra *Sein* e *Sollen*, sostiene che sia possibile derivare imperativi da conoscenze teoretiche. Scrive Kant: “Le conoscenze

and *Normative Statements*, von Wright prefigura la distinzione tra dovere *deontico* (più propriamente, tra dovere deontico fondato su una volontà eterogenea) e dovere *anankastico* (dovere che ha sia una componente assiologica, la scelta di un fine, sia una componente praxeologica, la congruenza del mezzo al fine):

[T]he idea of “ought” has two main sources. The one source is in the will of a commanding agent or norm-authority. The other is a double source in ends of human action and necessary connections between things. In themselves, the two sources are of a rather different nature.¹¹⁸

Inoltre, von Wright afferma che, pur avendo una differente natura, l’origine dei doveri deontici e l’origine dei doveri anankastici non sono necessariamente irrelate. Infatti, accade che doveri deontici siano fondati su doveri anankastici [“ought” of a technical rule]. Scrive von Wright:

They [the two sources] are related to one another through the notion of a foundation of a norm (as a manifestation of the will of a norm-giver). Norms are frequently, perhaps one could say: normally, given for the sake of some ends. For this reason it may happen that the “ought”, which flows from a commanding will, becomes supported by the “ought” of a technical rule and will rest on this latter “ought” as on its foundation.¹¹⁹

Circa vent’anni dopo, nel 1983, von Wright ritorna sul problema della fondazione delle regole deontiche sulle regole tecniche nella *Introduction* alla silloge *Practical Reason*. Von Wright scrive:

[It] reflect[s] efforts to show how normative requirements may be given a foundation (justification) in the practical necessities under given ends or basic valuations.¹²⁰

E continua von Wright:

It is of the essence of norms (norm giving-activity) that there is a connection between what might be called the “deontic” and the “technical” aspects of norms – or between genuine (categorical or conditional) norms and that which Kant and others have called “hypothetical imperatives”.¹²¹

pratiche o sono (i) *imperativi* e, in quanto tali, sono contrapposte alle conoscenze *teoretiche*; oppure esse contengono (ii) *i fondamenti per imperativi possibili* e, in quanto tali, vengono contrapposti alle conoscenze *speculative*. [...] Ogni conoscenza che contiene imperativi va chiamata *pratica* e, più precisamente, va così chiamata in contrapposizione alla conoscenza *teoretica*. Le conoscenze teoretiche, infatti, sono quelle che enunciano non ciò che deve essere, ma ciò che è: quelle, dunque, che hanno per proprio oggetto *non un agire*, ma un *essere*. Se invece contrapponiamo le conoscenze pratiche alle *speculative*, allora esse possono essere anche *teoretiche*, *nella misura in cui da esse possono venire derivati imperativi* [...]. Esse sono allora, considerate da questo punto di vista, pratiche riguardo alla loro *capacità (in potentia)*, ossia *oggettivamente*”.

¹¹⁸ Georg Henrik von Wright, *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965, 1983, p. 74.

¹¹⁹ Georg Henrik von Wright, *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965, 1983, p. 74.

¹²⁰ Georg Henrik von Wright, *Introduction (a Practical Reason)*, 1983, p. viii.

¹²¹ Georg Henrik von Wright, *Introduction (a Practical Reason)*, 1983, p. viii.

Acutamente, von Wright distingue la tesi della *fondazione* del dovere deontico sul dovere anankastico, sia dalla tesi *noetica* della riduzione [*reduction*] del dovere deontico [*deontic "ought"*] a dovere anankastico [*anankastic "must"*], sia dalla tesi della corrispondenza biunivoca tra norme e relazioni mezzo-fine:

*This connection does not mean reduction of the deontic "ought" to an anankastic "must". Nor does it establish a one-to-one correlation between norms and means-end relationships.*¹²².

(Qui per altro compare l'unica ricorrenza nell'opera di von Wright dell'aggettivo 'anankastico' [*anankastic*] in combinazione con il termine 'dovere' [*must*] nel sintagma 'anankastic "must"'.) In conclusione, della relazione di fondazione von Wright scrive:

*The connection is reflected in phenomena of a more "global" nature which might be described as an "aura of normative pressure" surrounding an efficacious code (order, system) of norms.*¹²³

Nel § 2.2.3.1.2., io ho segnalato due tesi alternative (la tesi dell'inderivabilità del dovere deontico dal dovere anankastico e la tesi della derivabilità del dovere deontico dal dovere anankastico) compresenti nella deontica di von Wright.

Mi sembra che von Wright non sia consapevole né dell'alternanza (nel corso della sua opera), né dell'alternatività delle due tesi. Inoltre, mi sembra che nessuno abbia segnalato la compresenza di queste due tesi nell'opera di von Wright e di queste due tesi abbia denunciato l'opposizione.

2.2.3.2. Interazione tra dovere anankastico e dovere deontico in John Locke

2.2.3.2.0. Nell'*Epistola de tolerantia* (edita nel 1689), il filosofo inglese John Locke analizza l'interazione tra doveri eterogenei. Diversamente, però, da Georg Henrik von Wright, Locke non tematizza la derivabilità del dovere deontico dal dovere anankastico. L'interazione tra dovere deontico e dovere anankastico viene esaminata da Locke per gli effetti che essa può avere sulle strutture deontiche, e in particolare, sulla relazione tra il *deonticamente indifferente* (*indifferens, adiaphorum*) e il *deonticamente legittimo* (*licitum*) (è Locke stesso ad usare i tre termini latini).

Ora, prima riprodurrò il passo di John Locke con la relativa traduzione italiana (§ 2.2.3.2.1.); dopo, esaminerò il passo alla luce della distinzione concettuale tra dovere deontico e dovere anankastico (§ 2.2.3.2.2.).

¹²² Georg Henrik von Wright, *Introduction (a Practical Reason)*, 1983, p. viii.

¹²³ Georg Henrik von Wright, *Introduction (a Practical Reason)*, 1983, p. viii.

2.2.3.2.1. Ecco il passo dell'*Epistola de tolerantia*, dove Locke analizza l'interazione tra dovere deontico e dovere anankastico. Scrive Locke:

*In communi vita rerum sua natura indifferentium liber et licitus est usus quem Deus non prohibuerit, adeoque in iis locum habere potest arbitrium vel auctoritas humana: sed eadem non est in religione et sacris libertas. In cultu divino res adiaphorae non alia ratione sunt licitae nisi quatenus a Deo institutae, eamque illis certo mandato tribuerit deus dignitatem ut fiant pars cultus.*¹²⁴

Ecco la mia traduzione, la quale segue (con alcune varianti) la traduzione di Lia Formigari:

- (i) Nella vita quotidiana, l'uso (che Dio non abbia proibito) di cose, per loro natura, *indifferenti* [*indifferentium*] è libero e *lecito* [*licitus*]; e perciò, in queste cose può aver adito l'autorità o la decisione umana.
- (ii) Ma la stessa libertà non v'è nelle cose della religione.
- (iii) Nel culto divino, le cose *indifferenti* [*adiaphorae*], sono *lecite* [*licitae*] se, e solo se, sono state *istituite* [*institutae*] da Dio, e Dio abbia attribuito ad esse con un ordine positivo [*certo mandato*] quella dignità affinché diventino parte del culto.

2.2.3.2.2. L'analisi di John Locke dell'interazione di dovere deontico e dovere anankastico si può dividere in tre momenti: (i) primo momento: analisi delle *strutture deontiche*; (ii) secondo momento: analisi della *reazione dell'anankastico sul deontico*; (iii) terzo momento: analisi della *qualificazione deontica dell'anankasticamente qualificato*.

2.2.3.2.2.1. Il *primo momento* dell'analisi di Locke verte sulle strutture deontiche. In altri termini, Locke analizza la relazione logica che lega il *deonticamente indifferente* al *deonticamente legittimo*, in due differenti contesti: nelle attività rituali e nelle attività non rituali.

Ciò che Locke scopre è un'anisomorfismo nelle strutture del deontico. Ecco come si può riformulare la tesi di Locke:

- (i) Nelle attività non rituali [*in communi vita*], tutto ciò che è deonticamente indifferente, è permesso [*licitus*] (ne consegue che tutto ciò che non è proibito è permesso).
- (ii) Nelle attività rituali [*in cultu divino*], non tutto ciò che è deonticamente indifferente è permesso [*licitus*].

Per Locke: il *deonticamente indifferente* non è necessariamente *deonticamente legittimo* [*licitus*]. L'indifferenza deontica non implica la legittimità deontica.

Suggestivo è un passo di von Wright, *Norm and Action*, 1963, che mostra analogie con il passo di Locke. Qui von Wright analizza la relazione logica tra il deonticamente possibile [*permitted*] e il deonticamente

¹²⁴ John Locke, *Epistola de tolerantia*, 1689, 1963, pp. 41-42.

impossibile [*forbidden*] in due differenti contesti: nell'attività nomotetica [*normative activity*] e nelle attività non nomotetiche.

Von Wright (apparentemente come Locke) sembra scorgere un'asimmetria nel deontico. Scrive von Wright:

*As far as norms of the first order are concerned, it seems natural to take the view that everything which is not forbidden is permitted, but not very natural to take the converse view that everything which is not permitted is forbidden. [...] As far as norms of the higher order, i.e. norms regulating normative activity, are concerned, it appears much more natural to think that 'whatever is not permitted is forbidden' than to think that 'whatever is not forbidden is permitted'.*¹²⁵

La tesi di von Wright può forse essere così formulata: Nelle attività *non nomotetiche*, ciò che non è vietato è permesso; ma non vale il contrario: ciò che non è permesso è vietato. Nelle attività *nomotetiche*, ciò che non è permesso è vietato; ma non vale il contrario: ciò che non è vietato è permesso.

Se vi sono analogie, profonde sono comunque le differenze tra la tesi di von Wright e la tesi di Locke: von Wright (a differenza di Locke) opera una distorcente proiezione deontica dell'anankastico. L'analisi di von Wright non si limita, infatti, alle strutture *deontiche*, ma si estende alle strutture *anankastiche*. Disconoscendo la differenza specifica tra deontico e anankastico, von Wright interpreta in termini deontici le modalità anankastiche delle metaregole adeontiche (sulla validità praxeonomica degli atti di normazione).

L'asimmetria nel deontico segnalata da von Wright non è che un'immagine distorta da un filtro deontico dell'anisomorfismo tra *dovere deontico* e *dovere anankastico*.

2.2.3.2.2.2. Il *secondo momento* dell'analisi di John Locke dell'interazione tra dovere deontico e dovere anankastico ha ad oggetto la *reazione dell'anankastico sul deontico*.

A questo proposito è legittimo formulare una domanda che verte sull'anisomorfismo (nelle strutture deontiche) indagato da Locke: Perché la relazione tra il deonticamente indifferente ed il deonticamente legittimo *nelle attività rituali* non è identica alla relazione tra il deonticamente indifferente e il deonticamente legittimo *nelle attività non rituali*?

Ecco la risposta che Locke dà alla domanda. Locke scorge l'intervento, nelle attività rituali, di una grandezza, il dovere anankastico, che non interviene nelle attività non rituali. Mentre, nelle attività non rituali, un'azione deonticamente indifferente è (in quanto indifferente) legittima; nel rito, la legittimità deontica di un'azione deonticamente indifferente è condizionata da doveri anankastici: condizione necessaria e sufficiente di

¹²⁵ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 194 (trad. it. p. 256).

legittimità deontica di un'azione deonticamente indifferente è la necessità anankastica dell'azione (necessità ai fini della validità del rito).

In altri termini: nel rito, un'azione deonticamente indifferente è deonticamente legittima se, e solo se, è un *token* di uno dei *types* del rito. Correlativamente, se un'azione deonticamente indifferente non è un *praxema* del rito, allora essa è, nel rito, un'azione deonticamente illegittima.

Solo apparentemente la tesi di Locke (la necessità anankastica dell'azione (per la validità del rito) è, nel rito, condizione necessaria e sufficiente di legittimità deontica di un'azione deonticamente indifferente) coincide con la paradossale tesi dell'allonomia che appare nell'opera di von Wright¹²⁶.

Locke non compie l'errore di von Wright. In *Norm and Action*, von Wright sostiene che le regole adeontiche costitutive dei giochi avrebbero due stati allotropici, due allonomi: un allonomo *adeontico* e un allonomo *deontico*¹²⁷. Scrive von Wright:

*When viewed from the point of view of the game itself, the rules determine which are the correct moves, and when viewed from the point of view of the activity of playing, the rules determine which are the permitted moves.*¹²⁸

Von Wright distingue *game* e *play*, ossia *ludus* e *lusus*. Le stesse regole, che determinano, nel *ludus*, le mosse corrette (le mosse del gioco), determinano anche, nel *lusus*, le mosse permesse. Scrive von Wright:

*Moves which are not correct are prohibited to players of the game; [...] a move which is the only correct move in a certain situation in the game is obligatory when one is playing the game.*¹²⁹

Secondo von Wright, i *movimenti* che non sono *mosse* del gioco sono vietati (deonticamente impossibili); e, nel caso, sia aleticamente possibile (secondo le regole del gioco) una sola *mossa*, il relativo *movimento* è obbligatorio (deonticamente necessario).

La tesi di von Wright è paradossale. Secondo von Wright, è possibile che le regole *adeontiche* pongano qualificazioni *deontiche*; è possibile che l'illegittimità *deontica* dell'azione sia condizionata non dalla difformità da regole *deontiche*, ma dalla difformità da regole *adeontiche*.

2.2.3.2.2.3. Il *terzo momento* dell'analisi di John Locke sull'interazione tra dovere deontico e dovere anankastico riguarda la qualificazione deontica dell'anankasticamente qualificato. Questo momento dell'analisi di Locke

¹²⁶ 'Allonomia' è un termine composto dal greco ἄλλος [diverso] e νόμος [norma]. Secondo von Wright, le regole adeontiche dei giochi avrebbero due stati allotropici, due allonomi: un allonomo deontico e un allonomo adeontico. Si veda la nota 113 del capitolo II. [N.d.C.]

¹²⁷ Cfr. Tecla Mazzaresse - Amedeo G. Conte, *Regole fondate su regole*, 1985, e Giampaolo M. Azzoni, *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*, 1991, pp. 91-92.

¹²⁸ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 6 (trad. it. p. 43).

¹²⁹ Georg Henrik von Wright, *Norm and Action*, 1963, p. 6 (trad. it. p. 43).

prende le mosse da un'ulteriore domanda: *Perché (nel rito) la necessità anankastica di un'azione deonticamente indifferente è condizione necessaria e sufficiente di legittimità deontica dell'azione stessa?*

La tesi di Locke è semplice. Ecco la tesi di Locke nella mia formulazione:

Ogni agente che partecipa al rito ha il dovere deontico di astenersi da azioni *deonticamente indifferenti* che non siano *anankasticamente necessarie* (ai fini della validità del rito).

Secondo Locke, un agente, in quanto partecipante al rito, assume il dovere deontico di astenersi da azioni che non siano realizzazioni (*tokens*) di *praxemi* del rito.

Durante il rito, v'è il *divieto* di compiere azioni che non siano *anankasticamente necessarie* (al rito stesso) e, correlativamente, v'è il *permesso* di compiere soltanto azioni che siano *anankasticamente necessarie* (al rito stesso). Ad esempio, un sacerdote, in quanto sacerdote, ha, durante la messa, il dovere deontico di produrre *tokens* dei *types* della messa e di astenersi dal compiere altre attività (anche se *deonticamente indifferenti*), come fare esercizi ginnici o giocare a scacchi.

Filosoficamente rilevanti sono sia una conseguenza, sia una presupposizione della tesi di Locke (secondo la quale ogni agente che partecipa al rito ha il dovere deontico di astenersi da azioni deonticamente indifferenti che non siano anankasticamente necessarie al rito).

La *conseguenza*: indifferenza deontica, nel rito, non v'è. Nel rito, non vi sono azioni deonticamente indifferenti: un'azione è o deonticamente legittima o deonticamente illegittima. Secondo quanto afferma Locke, nel rito non v'è né indifferenza deontica, né indifferenza anankastica.

La *presupposizione*: oggetto di un dovere deontico può essere un'azione anankasticamente necessaria, che deve essere compiuta proprio in quanto anankasticamente necessaria.

In altri termini, è possibile che una regola deontica qualifichi deonticamente un'azione, in quanto essa azione è una necessità anankastica. Questa tesi (presupposta in Locke) appare invece esplicitamente in Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984. Robles scrive che un dovere anankastico, una regola tecnica, può essere l'oggetto di un dovere deontico, di una regola deontica:

*Las reglas técnicas pueden constituir el objeto de un deber y, por tanto, de la norma que lo expresa. [...] La norma puede tener como contenido la obligación o el deber de realizar la exigencia necesaria de la regla técnica.*¹³⁰

¹³⁰ Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984, pp. 173-174. Sul tema, inoltre, cfr. Rudolf Laun, *Recht und Sittlichkeit*, 1927, 1935, p. 6; Giorgio Del Vecchio, *L' "homo juridicus" e l'insufficienza del diritto come regola della vita*, 1936; Eduardo García Máynez, *Lógica del raciocinio jurídico*, 1964, pp. 81-82. Giorgio Del Vec-

In Robles, la distinzione tra dovere deontico e dovere anankastico è non implicita, ma anzi esplicita. Le regole tecniche, secondo Robles, non esprimono un dovere deontico [*deber*], ma un dovere anankastico [*tener que*]. Ciò nonostante un *tener que* (dovere anankastico) può essere oggetto di un *deber* (dovere deontico):

*Toda regla técnica consiste en la ordenación de los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto. [...] La regla técnica no expresa un deber, sino un tener que. Pero el tener que puede ser precisamente el objeto del deber.*¹³¹

Che un dovere anankastico (dovere che Robles chiama “*tener que*”) sia l’oggetto di un dovere deontico (dovere che Robles chiama “*deber*”) è, secondo Robles, un fenomeno molto comune: “[*a*]l *especialista profesional se le exige normalmente el conocimiento y la aplicación de las técnicas comunes de su especialidad*”¹³². Per esempio:

*El ingeniero tiene que aplicar determinadas técnicas para llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de un puente. [...] [E]sas reglas técnicas son, a su vez, objeto de normas, por ejemplo morales y jurídicas en el caso del ingeniero, que le obligan (moral y jurídicamente) a la aplicación correcta de las técnicas necesarias para la construcción.*¹³³

Concludo l’analisi del passo (da me segnalato) di John Locke segnalando che esso è filosoficamente rilevante non solo per la teoria del *dovere anankastico*, ma anche per la teoria della *costitutività*. Ricordo che Locke usa esplicitamente il termine ‘*instituitus*’, termine corradicale al termine ‘*constitutivus*’¹³⁴.

Locke considera il rito ecclesiastico [*cultus divinus*] una attività mediata da regole. Il rito è un’attività costituita da regole [*mandata*], le quali sono non regole deontiche, ma regole *adeontiche* che costituiscono il rito selezionando le attività che fanno parte di esso.

chio (nel saggio *L’“homo juridicus” e l’insufficienza del diritto come regola della vita*, 1936, p. 139) indica come fenomeno di “interferenza tra il regno della morale e del diritto e quello della tecnica” il caso in cui “l’osservanza delle regole tecniche delle varie arti e professioni è [...] assunta come contenuto delle norme morali e giuridiche”.

¹³¹ Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984, pp. 173-174.

¹³² Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984, p. 174.

¹³³ Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos*, 1984, p. 174.

¹³⁴ La prima ricorrenza del termine latino ‘*constitutivus*’ appare in Anicio Manlio Torquato Severino Boezio, il filosofo giustiziato a Pavia nel 524 circa. Il termine ‘*constitutivus*’ è il calco del termine greco ‘*συστατικός*’. Cfr. Amedeo G. Conte, *Deontica wittgensteiniana*, 1992.

3.

FENOMENOLOGIA DEL DOVERE ANANKASTICO: TRE TEST

SOMMARIO: 3.0. Introduzione – 3.1. *Primo test*: il test dell'antinomia – 3.1.1. Antinomia e dovere deontico – 3.1.2. Antinomia e dovere anankastico – 3.1.3. Antinomia e dovere eidetico – 3.1.4. Antinomia e dovere thetico – 3.2. *Secondo test*: il test della metanomia – 3.2.1. Metanomia e dovere deontico – 3.2.2. Metanomia e dovere anankastico – 3.2.3. Metanomia e dovere eidetico – 3.2.4. Metanomia e dovere thetico – 3.3. *Terzo test*: il test dell'adempibilità – 3.3.0. Introduzione – 3.3.1. Adempibilità del dovere deontico – 3.3.2. Adempibilità del dovere anankastico – 3.3.3. Adempibilità del dovere eidetico – 3.3.4. Adempibilità del dovere thetico – 3.4. *Identikit* delle quattro specie di dovere normativo.

3.0. INTRODUZIONE

Il presente § 3. è un'analisi fenomenologica comparata di quattro specie di dovere normativo: dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico e dovere thetico. Qui io comparerò sperimentalmente le quattro specie di dovere normativo. Esaminerò il comportamento delle quattro specie di dovere normativo, sottoponendole a tre differenti test: nel § 3.1., sottoporro le quattro *species* di dovere normativo al test dell'antinomia; nel § 3.2., sottoporro le quattro *species* di dovere normativo al test della metanomia; nel §. 3.3., sottoporro le quattro *species* di dovere normativo al test dell'adempibilità.

Sembra ovvio che il comportamento delle quattro *species* di dovere normativo, in quanto *species* dello stesso *genus*, sia omogeneo. La mia indagine, invece, mostrerà che il comportamento delle quattro specie di dovere normativo è, sotto i tre profili da me considerati, eterogeneo. L'eterogeneità del comportamento rende possibile disegnare un *identikit* dei quattro doveri, che tratterò § 3.4.

3.1. PRIMO TEST: IL TEST DELL'ANTINOMIA

3.1.0. Il primo test, il test dell'antinomia, consiste nello studio comparato del comportamento dei quattro doveri normativi (dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico e dovere thetico) sotto il profilo della possibi-

lità di antinomia. Studierò: nel § 3.1.1., la possibilità di antinomia tra doveri deontici; nel § 3.1.2., la possibilità di antinomia tra doveri anankastici; nel § 3.1.3., la possibilità di antinomia tra doveri eidetici; nel § 3.1.4., la possibilità di antinomia tra doveri thetici.

3.1.1. *Antinomia e dovere deontico*

3.1.1.0. Tra regole deontiche (regole che instanziano un dovere deontico), antinomia è possibile.

Il fenomeno dell'antinomia è stato primariamente, anche se non esclusivamente, studiato in relazione alle regole, o norme, per antonomasia: le regole deontiche¹. Chiamo "antinomie deontiche" le antinomie tra regole deontiche. Solo da pochi anni si è cominciato a parlare di antinomie adeontiche, antinomie tra regole adeontiche.

Dal paradigma: antinomie deontiche *vs.* antinomie adeontiche, si distingue il paradigma: antinomie in termini deontici *vs.* antinomie in termini adeontici. (Le antinomie deontiche non sono necessariamente antinomie tra regole in termini deontici.) Ora, analizzerò i due paradigmi.

3.1.1.1. Primo paradigma: antinomie in termini deontici *vs.* antinomie in termini non deontici

3.1.1.1.1. Chiamo "antinomie in termini deontici", le antinomie tra regole in termini deontici. Ovviamente, una regola in termini deontici non è necessariamente una regola deontica, cioè una regola che instaura un dovere deontico.

Ecco un esempio di antinomia in termini deontici. Antinomia in termini deontici si ha nell'ipotesi che siano congiuntamente valide nello stesso ordinamento le due regole in termini deontici:

(23) È vietato fumare,

e

(24) È permesso fumare.

3.1.1.1.2. Chiamo antinomie in termini adeontici, le antinomie tra regole in termini non deontici, in termini adeontici. Un caso di antinomia tra regole in termini adeontici è stato preso in considerazione da Giacomo Gavazzi, *Delle antinomie*, 1959². I termini dell'antinomia sono:

¹ Il fenomeno dell'antinomia è stato studiato dalla logica deontica solo relativamente alle regole deontiche.

² Giacomo Gavazzi, *Delle antinomie*, 1959, p. 34.

(25) La responsabilità penale è personale³,

e

(26) Per i reati col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti: 1° qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione⁴.

3.1.1.2. Secondo paradigma: antinomie deontiche *vs.* antinomie adeontiche

3.1.1.2.1. Chiamo “antinomie deontiche”, le antinomie tra regole deontiche. Ovviamente, un'antinomia deontica non è necessariamente un'antinomia in termini deontici.

La distinzione tra regole deontiche e regole adeontiche non presuppone la codificazione linguistica delle regole stesse. Al contrario, la distinzione tra regole in termini deontici e regole in termini adeontici si limita alle regole linguisticamente codificate. Non ha senso parlare di regole in termini deontici per il tabù dell'incesto o per il segnale stradale che prescrive di dare la precedenza.

Inoltre, nell'ipotesi che una regola deontica sia linguisticamente codificata, non necessariamente essa è espressa in termini deontici. Ad esempio,

(27) La moglie segue il marito

è una regola deontica in termini non deontici.

3.1.1.2.2. Chiamo “antinomie adeontiche”, le antinomie tra regole adeontiche. È un'antinomia adeontica l'antinomia tra due regole anankastico-costitutive che pongono, rispettivamente, due condizioni necessarie di validità delle mosse di un ipotetico gioco tali che la condizione posta da una regola è incompatibile con la condizione posta dall'altra regola. Ecco un esempio:

(28) Tra una mossa e l'altra devono trascorrere cinque minuti,

(29) Tra una mossa e l'altra devono trascorrere sei minuti.

Questo esempio è ulteriormente interessante in quanto caso di antinomia adeontica (un'antinomia tra regole adeontiche) in termini deontici (antinomia tra regole in termini deontici).

³ Si tratta dell'art. 17 della Costituzione.

⁴ Si tratta dell'art. 57 del Codice penale.

3.1.2. Antinomia e dovere anankastico

Nell'analisi del comportamento del dovere anankastico sotto il profilo della possibilità di antinomia, io distinguerò l'analisi del comportamento del dovere anankastico delle *regole anankastiche*, dall'analisi del comportamento del dovere anankastico delle *regole anankastico-costitutive*.

Sotto il profilo della possibilità di antinomie, v'è, infatti, un'asimmetria tra il comportamento del dovere delle regole anankastiche e il dovere delle regole anankastico-costitutive: è possibile antinomia tra regole anankastico-costitutive, ma non antinomia tra regole anankastiche.

Questa asimmetria giustifica una domanda: È legittimo geminare il concetto di dovere anankastico in due differenti concetti di dovere normativo adeontico? Ricordo che Amedeo G. Conte ha proposto di chiamare "dovere creontico" il dovere delle regole tecniche per distinguerlo dal dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive.

Ora, prenderò in considerazione: nel § 3.1.2.1., la possibilità di antinomia tra regole anankastiche; nel § 3.1.2.2., la possibilità di antinomia tra regole anankastico-costitutive.

3.1.2.1. Antinomia di regole anankastiche

Tra regole anankastiche (regole tecniche che instanziano doveri anankastici), antinomia non è possibile.

La ragione per la quale antinomia tra regole anankastiche non è possibile è che il fine, in relazione al quale la regola anankastica prescrive un comportamento, deve essere per definizione aleticamente possibile, cioè non aleticamente impossibile.

Ma nell'ipotesi che vi siano due regole anankastiche in antinomia, il fine (in relazione al quale le regole prescriverebbero un comportamento come condizione necessaria) avrebbe due condizioni necessarie mutuamente incompatibili, e, perciò, non congiuntamente soddisfacibili. Il fine sarebbe, quindi, aleticamente impossibile. Scrive Amedeo G. Conte, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, 1983:

L'impossibilità d'antinomia tra regole anankastiche discende dal concetto stesso di 'regola anankastica'. Ogni regola anankastica presuppone (è epifenomeno di) un soggiacente rapporto di condizione necessaria per l'attuazione di un possibile fine (per l'attualizzazione d'una possibilità), e prescrive un comportamento il quale soddisfi la (presupposta) condizione necessaria di attuazione di quella possibilità. Data questa definizione di 'regola anankastica', è *in limine* e *a priori* escluso che, in rapporto ad un unico e stesso possibile fine, vi possano essere due regole in opposizione contraria o contraddittoria, ognuna delle quali sia anankastica.

E continua Conte:

In rapporto ad un unico e stesso possibile fine, due regole in opposizione contraria o contraddittoria non possono essere ambedue anankastiche. Di due regole in opposizione contraria o contraddittoria è anankastica al massimo una, e precisamente quella la quale sia epifenomeno d'una condizione necessaria per l'attualizzazione di quel fine.⁵

L'ipotesi formulata da Conte è suggestiva. Nel caso in cui vi siano due norme in opposizione contraria o contraddittoria, si danno solo due possibilità: (i) *prima possibilità*: delle due norme, né l'una, né l'altra sono regole anankastiche; (ii) *seconda possibilità*: delle due norme, solo una è una regola anankastica.

Rilevante per la teoria delle antinomie tra regole anankastiche è non la prima, ma la seconda possibilità. Il caso di antinomia tra due regole, delle quali una (e soltanto una) è una regola anankastica, suggerisce tre suggestive domande: (i) "Una regola anankastica può essere in opposizione contraria o contraddittoria con una regola, la quale sia altro che una regola anankastica?"; (ii) "Quali tipi di regola possono essere in opposizione contraria ad una regola anankastica?"; (iii) "Quali tipi di regola possono essere in opposizione contraddittoria ad una regola anankastica?".

3.1.2.2. Antinomia di regole anankastico-costitutive

Tra regole anankastico-costitutive (regole costitutive che instanziano doveri anankastici), antinomia è possibile.

Secondo quanto scrive Giampaolo Azzoni (nel libro *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988), antinomia tra due regole anankastico-costitutive v'è "se due regole anankastico-costitutive pongono due condizioni necessarie (di un unico e stesso condizionato) mutuamente incompatibili. In altri termini, antinomia tra regole anankastico-costitutive v'è se v'è incompatibilità di condizioni a parità di condizionato". (Per un'analisi delle condizioni di antinomia tra regole anankastico-costitutive, cfr. §. 4.1.2.1.1.)

3.1.3. Antinomia e dovere eidetico

Tra regole eidetico-costitutive (regole che instanziano doveri eidetici), antinomia non è possibile.

⁵ Amedeo G. Conte, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, 1983, p. 36. La tesi dell'impossibilità di antinomie tra regole anankastiche appare anche in Giampaolo M. Azzoni, *Regole tecniche in filosofia del diritto e in deontica*, 1989, p. 227. Qui Azzoni correttamente osserva: "Se per ipotesi, un fine avesse due condizioni necessarie opposte (p e ~p), quel fine non sarebbe più conseguibile; ma se il fine non è più conseguibile per l'incompatibilità delle due condizioni necessarie, allora, almeno una delle due regole, che prescrivono un comportamento come condizione necessaria di conseguimento di un possibile fine, non potrebbe più qualificarsi una regola tecnica, poiché è nella *Grammatik* di 'regola tecnica' che il fine del quale essa verta sia conseguibile".

Che antinomia tra regole eidetico-costitutive non sia possibile, è stato dimostrato da Amedeo G. Conte. Conte dà due spiegazioni dell'impossibilità di antinomia tra regole eidetico-costitutive: (i) una spiegazione *in termini ontologici*, (ii) una spiegazione *in termini semantici*.

3.1.3.1. *Prima spiegazione*. La prima delle due spiegazioni dell'impossibilità di antinomia tra regole eidetico-costitutive data da Conte è una spiegazione in termini ontologici. Scrive Conte:

Se due regole eidetico-costitutive deontiche sono in rapporto o di contrarietà o di contraddittorietà l'una con l'altra, per ciò stesso (data la loro costitutività) viene a geminarsi ciò su cui esse vertono, con l'immediata conseguenza che, vertendo esse non su un unico e stesso oggetto, ma su due oggetti distinti, è *in limine* escluso che esse possano essere in relazione di antinomia.

Conte chiarisce la propria tesi con un esempio:

Se l'arroccamento del re sotto scacco fosse vietato da una regola eidetico-costitutiva deontica, e permesso da un'altra (se, in altri termini, sul re sotto scacco vi fossero due regole in opposizione contraddittoria), allora il re (in quanto luogo deontico delle proprie regole) verrebbe *eo ipso* a scindersi in due entità ludiche differenti con due differenti significati funzionali ('*funktionale Bedeutung*' è termine di Ernst Mally), e pertanto non sussisterebbe antinomia.

3.1.3.2. *Seconda spiegazione*. La seconda delle due spiegazioni dell'impossibilità di antinomia tra regole eidetico-costitutive è una spiegazione in termini semantici. Così Conte spiega l'impossibilità di antinomia tra regole eidetico-costitutive nel saggio *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985: Conte sostiene che due regole eidetico-costitutive non possono essere in antinomia perché sono regole che determinano l'intensione dei termini designanti gli *eidemi* sui quali esse vertono.

Per illuminare la sua tesi Conte procede a un *Gedankenexperiment*. Conte formula un'ipotesi. Nel caso coesistessero in un ordinamento le seguenti due regole eidetico-costitutive:

(30) Se il re è sotto scacco, l'arroccamento è vietato,

e

(31) Se il re è sotto scacco, l'arroccamento è obbligatorio,

antinomia tra le due regole non vi sarebbe.

L'argomento semantico che Conte adduce è il seguente e si basa sul fatto che le regole eidetico-costitutive, per definizione, determinano il *Sinn* dei termini su cui esse vertono:

Se esse sono eidetico-costitutive, ognuna di esse determina una connotazione di 'arroccamento', una connotazione di 're', una connotazione di 'scacco'. Di conseguenza, né 'arroccamento', né 're', né 'scacco' hanno, nella prima delle due regole, la stessa connotazione [*rectius*: intensione] che 'arroccamento', 're', 'scacco' hanno nell'altra.

3.1.4. *Antinomia e dovere thetico*

Tra regole thetico-costitutive (tra regole che instanziano un dovere thetico), antinomia è possibile.

V'è antinomia tra regole thetico-costitutive, se esse pongono in essere (nell'ordinamento in cui esse sono valide) stati di cose mutuamente incompatibili. Per esempio, v'è antinomia tra due regole thetico-costitutive (contemporaneamente valide nello stesso ordinamento) nel caso in cui una prima regola thetico-costitutiva proclami che l'Italia è una repubblica, mentre una seconda regola thetico-costitutiva proclami che l'Italia è uno stato monarchico.

3.1.5. In conclusione, ecco come si comportano le quattro *species* di dovere normativo (dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico, dovere thetico) sotto il profilo della antinomia.

- (i) Per il dovere deontico, antinomia è possibile.
- (ii.i) Per il dovere anankastico delle regole anankastiche, antinomia non è possibile.
- (ii.ii) Per il dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive, antinomia è possibile.
- (iii) Per il dovere eidetico, antinomia non è possibile.
- (iv) Per il dovere thetico, antinomia è possibile.

3.2. *SECONDO TEST: IL TEST DELLA METANOMIA*

3.2.0. Nel presente § 3.2., sottoporro le quattro specie di dovere normativo (dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico, dovere thetico) al test della metanomia. Qui io comparerò il comportamento delle quattro specie di dovere normativo sotto il profilo della possibilità di metanomia.

3.2.0.1. Il termine 'metanomia' (da 'metá' + 'nómos') è un neologismo di Amedeo G. Conte che ricalca trasparentemente il termine 'metonimia' (da 'metá' + 'ónyma'). La prima occorrenza del termine 'metanomia' appare nella forma inglese 'metanomy' nel 1984 all'interno del saggio di Conte: *Semiotics of Constitutive Rules*. Per "metanomia" si intende *l'alterazione delle condizioni di attuazione di una regola (in particolare, l'alterazione delle condizioni di adempimento di un dovere o le condizioni di esercizio di un diritto)*⁶.

⁶ Il fenomeno della metanomia non deve essere confuso, né con il fenomeno dell'abrogazione, né con il fenomeno della sostituzione di una regola ad un'altra. (i) Metanomia è altro che abrogazione. In caso di metanomia, ciò che viene alterato è il contenuto specifico della regola, cioè le condizioni di messa in pratica di una regola. In caso di

V'è metanomia, ad esempio, quando, agendo in conformità al diritto di cambiare casa, si alterano le condizioni di attuazione del diritto di cambiare casa; oppure, quando, agendo in conformità al diritto di divorzio, si alterano le condizioni di esercizio del diritto di divorzio.

3.2.0.2. Se il termine 'metanomia' appare solo nel 1984, il fenomeno della metanomia era già noto vent'anni prima, nel 1964. Del 1964 è, infatti, l'opera di Herbert L.A. Hart, *Self-Referring Laws*. Qui Hart (come sei anni dopo Alf Ross in *Skyld, ansvar og straf* [Colpa, responsabilità e pena], 1970) si sofferma sul problema della possibilità di metanomia limitatamente alle *regole deontiche* e ai casi di metanomia per *comportamenti difformi* da regole. Amedeo G. Conte, nel saggio *Parerga leibnitiana*, 1978, estende, invece, l'analisi del fenomeno della metanomia alle *regole costitutive* e ai casi di metanomia per *comportamenti* (non difformi da regole, ma) *conformi* a regole.

3.2.0.3. Il fenomeno della metanomia è un fenomeno che interessa anche la teoria della coerenza dell'ordinamento. Un'incoerenza può, infatti, originarsi per un processo metanomico. Consideriamo due regole ipotetico-costitutive:

(i) la regola metatetico-costitutiva⁷ che chiamerò M:

(32) L'aggiunta d'un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S, se il numero aggiunto è superiore al massimo dei numeri già ricorrenti in S;

(ii) la regola anankastico-costitutiva che chiamerò A:

(33) L'aggiunta d'un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S solo se il numero aggiunto è inferiore a 250.

Tra le due regole incompatibilità non v'è, se i numeri aggiunti non raggiungono o superano il numero 250. Nel caso, però, in cui i numeri aggiunti raggiungano o superino il 250, si origina un'incoerenza: l'aggiunta del numero è valida secondo la regola M, ma è invalida secondo la regola A.

abrogazione, ciò che viene alterato è non il contenuto specifico, ma la validità della regola. Come sostiene Conte in *Parerga leibnitiana*, 1978, 1989, p. 221, "dall'ipotesi che il contenuto specifico d'una regola costitutiva sia alterato dal comportamento ad essa conforme è da distinguersi l'ipotesi che il comportamento conforme alla regola costitutiva alteri (o addirittura abroghi) la regola costitutiva stessa". (ii) Metanomia è altro che il fenomeno della sostituzione di una regola con un'altra regola. Un caso particolarmente interessante di sostituzione di una regola con un'altra si ha per le leggi di struttura di un ordinamento che rendono possibile la sostituzione delle leggi di struttura stesse con altre leggi. Cfr. Douglas R. Hofstadter, *About Nomic: A Heroic Game that Explores the Reflexivity of the Law*, 1982.

⁷ Ricordo che una regola *metatetico-costitutiva* è una regola che pone una condizione sufficiente di ciò che essa regola. [N.d.C.]

Le due regole diventano incompatibili per il processo metanomino nel quale si modificano le condizioni di adempimento del dovere anankastico posto dalla regola anankastico-costitutiva A.

La coerenza dell'ordinamento non dipende solo dal *Sollen*, ma anche dal *Sein*. Un mutamento nel *Sein* può riflettersi nel *Sollen*.

Il presente § 3.2. si divide in quattro parti: nel § 3.2.1., sottoporro al test della metanomina il dovere deontico; nel § 3.2.2., sottoporro al test della metanomina il dovere anankastico; nel § 3.2.3., sottoporro al test della metanomina il dovere eidetico; nel § 3.2.4., sottoporro al test della metanomina il dovere thetico.

3.2.1. Metanomina e dovere deontico

Per le regole deontiche, metanomina è possibile, sia nell'ipotesi di comportamenti difforni dalla propria regola, sia nell'ipotesi di comportamenti conformi alla propria regola. In altri termini, per quanto riguarda le regole che instanziano un dovere deontico, le condizioni di messa in atto della regola possono essere modificate sia da un comportamento difforme dalla regola, sia da un comportamento conforme alla regola.

La possibilità di metanomina nel dovere deontico è stata oggetto di indagine in almeno cinque opere di deontica: (i) Herbert L.A. Hart, *Self-Referring Laws*, 1964; (ii) Alf Ross, *Skyld, ansvar og straf* [Colpa, responsabilità e pena], 1970; (iii) Amedeo G. Conte, *Parerga leibnitiana*, 1978; (iv) A.G. Conte, *Semiotics of Constitutive Rules*, 1984; (v) Giampaolo Azoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988.

Nel saggio *Self-Referring Laws*, Hart ipotizza una regola deontica “forbidding any one to write the successor in the series of natural numbers to the largest number previously written down by anyone”, cioè una regola “che vieti di scrivere il successore nella serie dei numeri naturali il quale sia superiore al più grande dei numeri che siano stati scritti fino a quel momento da qualcuno”. Di questa regola deontica Hart scrive che “[e]ach time this rule is broken, another new way of breaking it becomes possible”.

Hart mette in luce che un comportamento difforme dalla suddetta regola può modificare l'insieme dei comportamenti *difforni* dalla regola stessa; mentre Ross mette in luce che un comportamento difforme dalla regola può modificare la classe dei comportamenti *conformi* alla regola stessa.

In effetti, come constata Conte nei *Parerga leibnitiana*:

La possibilità di reazione del comportamento sulla propria regola sussiste non solo nella (*prima facie* anò mala) ipotesi (formulata dalla stesso Hart) d'un comportamento *difforme* dalla propria regola, ma anche nella (anò dina) ipotesi [...] d'un comportamento *conforme* alla sua regola.⁸

⁸ Amedeo G. Conte, *Parerga leibnitiana*, 1978, 1989, p. 220.

Per dimostrare la possibilità che un comportamento conforme ad una regola alteri il contenuto specifico della regola stessa, Conte formula, sull'esempio di Hart, un'altra regola deontica: "la regola [...] la quale prescriba di scrivere un numero il quale sia superiore al massimo dei numeri che siano stati scritti fino a quel momento".

3.2.2. *Metanomia e dovere anankastico*

3.2.2.0. Analogamente all'analisi del dovere anankastico sotto il profilo della antinomia, anche l'analisi del dovere anankastico sotto il profilo della metanomia si gemina in due parti: nel § 3.2.2.1., analizzerò la possibilità di metanomia nel dovere anankastico delle regole tecniche, nel § 3.2.2.2., analizzerò la possibilità di metanomia nel dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive.

3.2.2.1. *Metanomia e il dovere delle regole anankastiche*

Per le regole anankastiche, metanomia è possibile sia nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell'ipotesi di comportamenti difformi dalla regola.

In primo luogo, per le regole anankastiche metanomia è possibile nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola. Prendiamo, ad esempio, in considerazione la regola anankastica:

- (34) Se vuoi scrivere un numero valido come prosecuzione della serie S , devi scrivere un numero superiore al massimo dei numeri ricorrenti in S ;

la quale si fonda sulla seguente regola anankastico-costitutiva:

- (35) L'aggiunta di un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S solo se il numero aggiunto è superiore al massimo dei numeri già ricorrenti in S .

In questo caso, un comportamento conforme alla regola anankastica altera le condizioni di conformità alla regola anankastica, in conseguenza dell'alterazione delle condizioni di conformità alla regola anankastico-costitutiva che fonda la suddetta regola anankastica.

In secondo luogo, per le regole anankastiche metanomia è possibile nell'ipotesi di comportamenti difformi dalla regola⁹. Data la regola anankastica relativa ad un ipotetico gioco:

⁹ Un caso diverso dalla metanomia è il caso in cui un comportamento (o difforme dalla regola, o conforme alla regola) modifichi non il contenuto specifico della regola,

- (36) Per ottenere un punto, devi scrivere un numero maggiore dell'ultimo numero scritto,

la quale si fonda sulla regola anankastico-costitutiva:

- (37) Ottieni un punto, solo se scrivi un numero maggiore dell'ultimo numero scritto.

In questo caso, l'atto di scrivere un numero minore dell'ultimo numero scritto, pur essendo un atto difforme dalla regola anankastica, altera il contenuto specifico della regola stessa.

3.2.2.2. Metanomina e il dovere delle regole anankastico-costitutive

Analogamente alle regole anankastiche, anche per le regole anankastico-costitutive, metanomina è possibile sia nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell'ipotesi di comportamenti difformi dalla regola. Ad esempio, data la regola anankastico-costitutiva di un ipotetico gioco:

- (37) Ottieni un punto, solo se scrivi un numero maggiore dell'ultimo numero scritto.

v'è metanomina sia in caso di conformità alla regola (cioè nel caso in cui si scriva un numero superiore all'ultimo numero scritto), sia in caso di difformità dalla regola (cioè nel caso in cui si scriva un numero inferiore all'ultimo numero scritto).

Ai fini di una distinzione tra dovere anankastico e dovere deontico, è interessante notare che, per quanto riguarda la possibilità di metanomina, il comportamento delle regole anankastico-costitutive non differisce dal comportamento delle regole deontiche: sia per le regole anankastico-costitutive, sia per le regole deontiche, metanomina è possibile sia in caso di comportamenti conformi alla regola, sia in caso di comportamenti difformi dalla regola.

3.2.3. Metanomina e dovere eidetico

3.2.3.0. Per le regole eidetico-costitutive, regole che instanziano un dovere eidetico, metanomina è possibile soltanto in caso di comportamento conforme alla regola, ma non in caso di comportamento difforme dalla regola.

ma il *Sein*, di cui il *Sollen* della regola anankastica è epifenomeno. In questo caso non si alterano le condizioni di messa in atto della regola, ma si altera la condizione necessaria presupposta dalla regola stessa e, simultaneamente, si altera la regola.

È interessante notare, ai fini di una distinzione tra dovere anankastico e dovere eidetico, che, per quanto riguarda la possibilità di metanomia, il comportamento delle regole eidetico-costitutive si distingue dal comportamento delle regole anankastico-costitutive: mentre per le regole eidetico-costitutive è possibile metanomia *solo in caso di comportamenti conformi alla regola*, ma non anche in caso di comportamenti difformi dalla regola, per le regole anankastico-costitutive metanomia è possibile sia in caso di comportamenti conformi alla regola, sia in caso di comportamenti difformi dalla regola.

Il problema della possibilità di metanomia tra regole eidetico-costitutive, nell'ipotesi di comportamenti difformi dalla regola, è stato affrontato in deontica da Amedeo G. Conte, *Semiotics of Constitutive Rules*, 1984, e da Giampaolo Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988.

In *Semiotics of Constitutive Rules*, Conte si pone la domanda: “*Is there a possibility of metanomy by the action in disagreement with the rule even on the hypothesis that that rule is no longer regulative but eidetic-constitutive?*”¹⁰. A questa domanda Conte dà una risposta negativa: secondo Conte, per le regole eidetico-costitutive non è possibile metanomia per comportamenti difformi dalla regola.

Questa tesi è ripresa da Azzoni nel libro *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Qui Azzoni sostiene due tesi: (i) la tesi della possibilità di metanomia per le regole eidetico-costitutive, nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola; (ii) la tesi dell'impossibilità di metanomia per le regole eidetico-costitutive, nell'ipotesi di comportamenti difformi dalla regola.

Prima tesi: per quanto riguarda le regole eidetico-costitutive, il comportamento conforme alla regola può alterare il contenuto specifico della regola. Come scrive Azzoni, riprendendo Conte, “[n]ell'ipotesi di conformità alla regola, regole regolative e regole eidetico-costitutive si comportano nello stesso modo per quanto riguarda la possibilità che il comportamento reagisca sul contenuto specifico della regola”¹¹.

Seconda tesi: per le regole eidetico-costitutive è impossibile metanomia in caso di comportamenti difformi alle regole. Secondo Azzoni, infatti, “[i]l comportamento difforme dalla regola eidetico-costitutiva [...] non ne altera il contenuto specifico”¹².

¹⁰ Amedeo G. Conte, *Semiotics of Constitutive Rules*, 1984, p. 146.

¹¹ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 47.

¹² Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 48.

3.2.4. *Metanomina e dovere thetico*

Per le regole thetico-costitutive, regole che instanziano un dovere thetico, metanomina non è possibile.

Per il dovere thetico, metanomina non è possibile in quanto le regole thetico-costitutive non soddisfano una condizione necessaria di metanomina: non è possibile né conformità ad esse, né difformità da esse.

Che non sia possibile né conformità alle regole thetico-costitutive, né difformità dalle regole thetico-costitutive è tesi documentata sia in Giampaolo Azzoni, sia in Mauro Barberis.

- (i) Azzoni (ne *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988) scrive che “[l]e regole thetico-costitutive, essendo condizioni di ciò su cui esse vertono, non ammettono né conformità, né violazione”¹³.
- (ii) Oltre ad Azzoni, anche Barberis (*Conformità a regole giuridiche*, 1990) nega che vi possano essere comportamenti conformi a regole thetico-costitutive:

Per le regole costitutive cui conviene una formulazione in termini di “essere”, invece, reperire un comportamento conforme sembra fortemente problematico. [...] Rispetto alla regola (thetico-costitutiva) “L’interdetto ha il domicilio del tutore” potrebbe pensarsi alla notifica di atti destinati all’interdetto al domicilio del tutore. Il fatto è, però, che comportamenti siffatti non sembrano potersi dire conformi alla regola menzionata *in quanto tale*, bensì, semmai, a regole di condotta che presuppongano l[a] definizion[e] [...] di domicilio dell’interdetto in ess[a] fissat[a].¹⁴

3.2.5. In conclusione, ecco come si comportano le quattro specie di dovere normativo (dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico, dovere thetico) sotto il profilo della metanomina.

- (i) Per il *dovere deontico*, metanomina è possibile sia nell’ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell’ipotesi di comportamenti difformi dalla regola.
- (ii) Per il *dovere anankastico*, metanomina è possibile sia nell’ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell’ipotesi di comportamenti difformi dalla regola.
- (iii) Per il *dovere eidetico*, è possibile metanomina nell’ipotesi di comportamenti conformi alla regola, ma non nell’ipotesi di comportamenti difformi dalla regola.
- (iv) Per il *dovere thetico*, metanomina non è possibile.

¹³ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 67.

¹⁴ Mauro Barberis, *Conformità a regole giuridiche*, 1990, p. 67.

3.3. TERZO TEST: IL TEST DELL'ADEMPIBILITÀ

3.3.0. Introduzione

Nel § 3.3. sottoporro le quattro specie di dovere normativo (dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico, dovere thetico) al test dell'adempibilità. Qui io comparerò le quattro *species* di dovere normativo sotto il duplice profilo dell'adempibilità e della violabilità.

3.3.1. Adempibilità del dovere deontico

Le regole deontiche, regole il cui dovere è un dovere deontico, ammettono sia adempimento, sia violazione.

Ma non necessariamente una regola deontica è sia adempibile, sia violabile. Accidentalmente (cioè, data una particolare situazione del *Sein*) una regola deontica può non essere adempibile e/o violabile. Ad esempio, non è violabile la regola che prescrive ad un uomo a piedi di non superare di corsa i 100 chilometri orari.

L'adempimento di un dovere deontico è condizione necessaria di liceità, di legittimità deontica di un atto. Correlativamente, la violazione di un dovere deontico è, invece, condizione sufficiente di illiceità, di illegittimità deontica di un atto. Sia l'adempimento, sia la violazione di regole deontiche non sono inerti per l'ordinamento.

Che l'illecito [*Unrecht*] sia elemento del diritto e non elemento esterno al diritto, è tesi esplicitamente formulata da Hans Kelsen nella seconda edizione della *Reine Rechtslehre* apparsa nel 1960. Il tema della legittimità nella teoria dell'ordinamento è tema notoriamente presente in Kelsen. Un deonticista come Kelsen si limita, però, a considerare l'illegittimità deontica, l'illiceità. Nel paragrafo *Das Unrecht (Delikt) nicht Negation, sondern Bedingung des Rechts* della *Reine Rechtslehre*, Kelsen sostiene che l'illecito [*Unrecht*] sia non negazione del diritto [*Recht*], ma condizione [*Bedingung*] di esso:

L'illecito [*Unrecht*] appare come la condizione e non come la negazione del diritto [*Recht*]; [...] l'illecito non è un fatto estraneo e contrario al diritto, bensì un fatto interno al diritto e da esso determinato [*Das Unrecht*] *erscheint als eine Bedingung, nicht als Negation des Rechts*; [...] *das Unrecht [ist] nicht ein außerhalb des Rechts und gegen dieses stehender, sondern ein innerhalb des Rechts stehender, vom diesem bestimmter Tatbestand*.¹⁵

¹⁵ Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960, p. 119 (trad. it. p. 135).

3.3.2. Adempibilità del dovere anankastico

Le regole anankastico-costitutive, regole il cui dovere è un dovere anankastico, ammettono sia adempimento, sia violazione.

Ma non necessariamente una regola anankastico-costitutiva è sia adempibile, sia violabile. Accidentalmente (cioè, data una particolare situazione del *Sein* o del *Sollen*) una regola anankastico-costitutiva (così come una regola deontica) può non essere adempibile e/o violabile. Ad esempio, non è possibile conformità alla regola anankastico-costitutiva:

(38) Per avere il lavoro, si deve avere la residenza,

nel caso in cui sia valida congiuntamente ad essa la seguente regola anankastico-costitutiva:

(39) Per avere la residenza, si deve avere il lavoro.

Sia l'adempimento, sia la violazione di regole anankastico-costitutive non sono atti inerti (atti senza valenza) per l'ordinamento anankastico.

L'adempimento di un dovere anankastico (il compimento dell'atto conforme alla regola anankastico-costitutiva, dell'atto anankasticamente legittimo) è condizione necessaria non di liceità, ma di validità dell'atto (del quale la regola anankastico-costitutiva pone una condizione necessaria di validità).

La violazione di un dovere anankastico (il compimento dell'atto difforme dalla regola anankastico-costitutiva, dell'atto anankasticamente illegittimo) è condizione sufficiente non di illiceità, ma di invalidità dell'atto (del quale la regola anankastico-costitutiva pone una condizione necessaria di validità).

Anche l'invalidità di un atto (pur consistendo nell'assenza di validità) può avere una valenza nell'ordinamento. Scrive Giampaolo Azzoni:

Un atto invalido è un atto inerte, senza valenza, nell'ordinamento. Ma l'invalidità di un atto (pur consistendo nell'assenza d'una valenza) può avere una valenza nell'ordinamento. (Ad esempio, l'invalidità della vendita può comportare la ripetibilità del bene venduto.) [...] In questo senso si può dire manieristicamente: l'invalidità ha (e non è) una valenza.¹⁶

3.3.3. Adempibilità del dovere eidetico

Le regole eidetico-costitutive, regole il cui dovere è un dovere eidetico, ammettono adempimento, ma non anche violazione¹⁷.

¹⁶ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 98.

¹⁷ Sulla violabilità delle regole eidetico-costitutive, cfr. Amedeo G. Conte, *Regola costitutiva in Wittgenstein*, 1981, 1989, p. 249. Qui Conte dà notizia di numerose opere in

La conformità ad una regola eidetico-costitutiva (cioè, l'adempimento di un dovere eidetico) è condizione necessaria, affinché vi sia un *token* di quel *type*. Se l'atto conforme ad una regola eidetico-costitutiva ricade sotto la regola stessa, non così è per gli atti difformi. L'atto difforme da una regola eidetico-costitutiva non ricade tra i comportamenti regolati dalla regola stessa.

L'inviolabilità di un dovere eidetico non è un'inviolabilità accidentale (quale può essere l'inviolabilità di una regola deontica o di una regola anankastico-costitutiva), ma è un'inviolabilità essenziale. L'inviolabilità è una caratteristica delle regole eidetico-costitutive. La difformità da un dovere eidetico è destitutiva dei *tokens* di quei *types*, i quali sono costituiti dalle regole eidetico-costitutive che instanziano il dovere eidetico. Come scrive Amedeo G. Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, "[l]a regola è costitutiva del *type*; la difformità dalla regola è destitutiva del *token*. La regola eidetico-costitutiva è costitutiva del *ludus* e destitutiva nel *lusus*"¹⁸.

A ciò, in un altro saggio del 1983: *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, Conte aggiunge:

Se, ad esempio, un alfiere è mosso difformemente da una regola eidetico-costitutiva deontica, esso cessa *eo ipso* d'essere un *token* del *type*: alfiere. La difformità da una delle regole eidetico-costitutive deontiche è destitutiva dei *tokens* di quei *types*, dei quali esse sono costitutive. Le regole eidetico-costitutive deontiche sono tali che un'ipotetica deviazione da esse è un'impossibile deviazione dalla realtà stessa.¹⁹

Alle regole eidetico-costitutive conviene analogicamente questo passo di Ludwig Wittgenstein:

Tutto ciò che nella logica è possibile è anche legittimo. [...] In un certo senso, nella logica noi non possiamo errare [*Alles war in der Logik möglich ist, ist auch erlaubt. [...] Wir können uns, in gewissem Sinne, nicht in der Logik irren.*]²⁰

Né la difformità da regole eidetico-costitutive, né il prodotto dell'atto difforme hanno valenza per l'ordinamento.

L'eideticamente illegittimo non è: (i) né ontologicamente concepibile, (ii) né linguisticamente descrivibile, come atto di un gioco.

Un atto difforme dalle regole eidetico-costitutive di un gioco non è concepibile come mossa del gioco. Per l'eideticamente illegittimo vale

cui appare la tesi dell'inviolabilità delle regole eidetico-costitutive. Sul tema, inoltre, cfr. Mauro Barberis, *Conformità a regole giuridiche*, 1990, in particolare p. 67.

¹⁸ Amedeo G. Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, p. 52. La coppia terminologica: *ludus* vs. *lusus*, compare in Marco Fabio Quintiliano, *Institutio oratoria* I 6 (trad. it. pp. 152-163). Qui Quintiliano cita, come esempio di etimologia a *contrariis*, l'etimologia secondo la quale '*ludus*' deriverebbe da '*lusus*', poiché '*ludus*' è il contrario di '*lusus*', "*quia sit longissime lusu*".

¹⁹ Amedeo G. Conte, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, 1983, pp. 30-31.

²⁰ Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, 1922, proposizione 5.473.

quanto Wittgenstein dice dell'illogico. Nel *Tractatus logico-philosophicus*, 1922, al Satz 3.031, si legge: “[d]’un mondo “illogico” noi non potremmo dire quale aspetto esso avrebbe [*Wir könnten [...] von einer “unlogischen” Welt nicht sagen, wie sie aussäbe*]”.

Un atto non conforme alle regole eidetico-costitutive di un gioco non è linguisticamente rappresentabile come mossa del gioco. Ad esempio, l’enunciato:

‘L’alfiere si è mosso in verticale’

non è un enunciato grammaticale. Secondo la *Grammatik* di ‘alfiere’, l’alfiere non può muovere in verticale. Sotto questo aspetto, vale anche per il gioco ciò che Wittgenstein scrive della logica:

Qualcosa “contraddicente la logica” si può rappresentare nel linguaggio non più di quanto, nella geometria, si possa rappresentare [...] una figura contraddicente le leggi dello spazio [*Etwas “der Logik Widersprechendes” in der Sprache darstellen, kann man ebensowenig, wie in der Geometrie eine den Gesetzen des Raumes widersprechende Figur [...] darstellen*].²¹

3.3.4. Adempibilità del dovere thetico

Le regole thetico-costitutive, regole il cui dovere è un dovere thetico, non ammettono né adempimento, né violazione.

Non è possibile né conformità alle regole thetico-costitutive, né difformità dalle regole thetico-costitutive, come è documentato in Mauro Barberis, *Conformità a regole giuridiche*, 1990.

L’impossibilità di conformità alle regole thetico-costitutive e l’impossibilità di difformità da esse sono non una nota accidentale, ma una nota essenziale delle regole thetico-costitutive. Per Barberis, è falso che vi possano essere comportamenti conformi a regole thetico-costitutive.

Ma, se non è possibile né conformità alle regole thetico-costitutive, né difformità dalle regole thetico-costitutive, *a fortiori* (come è documentato in Giampaolo Azzoni) non è possibile né adempimento, né violazione delle regole thetico-costitutive. Azzoni (nel libro *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988) scrive:

Le regole thetico-costitutive, essendo condizioni di ciò su cui esse vertono, non ammettono né conformità, né violazione.²²

Inoltre, dall’inadempibilità delle regole thetico-costitutive consegue l’inesistenza di un *analogón* thetico della liceità, della legittimità deontica, la

²¹ Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, 1922, proposizione 3.032.

²² Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 67.

quale è conformità di un atto alla regola deontica. Il termine 'legittimità thetica' è un termine privo di *designatum*.

3.3.5. In conclusione, ecco come si comportano le quattro specie di dovere normativo (dovere deontico, dovere anankastico, dovere eidetico, dovere thetico) sotto il profilo dell'adempimento:

- (i) il dovere deontico ammette sia adempimento, sia violazione;
- (ii) il dovere anankastico ammette sia adempimento, sia violazione;
- (iii) il dovere eidetico ammette adempimento, ma non anche violazione;
- (iv) il dovere thetico non ammette né adempimento, né violazione.

3.4. IDENTIKIT DELLE QUATTRO SPECIE DI DOVERE NORMATIVO

Confrontando i risultati dei tre test, è possibile ricostruire un *identikit* delle quattro specie di dovere normativo.

- (i) Il dovere deontico è un dovere per il quale è possibile antinomia ed è possibile metanomia sia nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell'ipotesi di comportamenti difformi da essa. Inoltre, è un dovere che ammette sia adempimento, sia violazione.
- (ii) Per l'*identikit* del dovere anankastico distinguo l'*identikit* del dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive dall'*identikit* del dovere anankastico delle regole anankastiche.
 - (ii.i) Il dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive è un dovere per il quale è possibile antinomia ed è possibile metanomia sia nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell'ipotesi di comportamenti difformi da essa. Inoltre, è un dovere che ammette sia adempimento, sia violazione.
 - (ii.ii) Il dovere anankastico delle regole anankastiche è un dovere per il quale non è possibile antinomia ed è possibile metanomia sia nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola, sia nell'ipotesi di comportamenti difformi da essa. Inoltre, è un dovere che ammette sia adempimento, sia violazione.
- (iii) Il dovere eidetico è un dovere per il quale non è possibile antinomia ed è possibile metanomia solo nell'ipotesi di comportamenti conformi alla regola, ma non anche nell'ipotesi di comportamenti difformi da essa. È, inoltre, un dovere che ammette solo adempimento, ma non anche violazione.
- (iv) Il dovere thetico è un dovere per il quale è possibile antinomia, non è possibile metanomia, ed è un dovere che non ammette né adempimento, né violazione.

Un dato rilevante che scaturisce dalla mia indagine fenomenologica del dovere è che sotto tre differenti profili di analisi (possibilità di antino-

mia, possibilità di metanomina, adempibilità) il dovere deontico e il *dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive* si comportano omogeneamente. Non così il dovere deontico e il *dovere anankastico delle regole anankastiche* che si differenziano sotto il profilo della possibilità di antinomia.

Come mi suggerisce Amedeo G. Conte, il dovere deontico e il dovere anankastico delle regole anankastico-costitutive sono, sotto questi tre profili, “isotopi deontici”.

Tavola sinottica degli identikit delle quattro specie di dovere normativo.

	ANTINOMIA	METANOMIA		ADEMPIBILTÀ	
		Comportamenti conformi	Comportamenti difformi	Adempimento	Violazione
DOVERE DEONTICO	+	+	+	+	+
DOVERE ANANKASTICO (regole tecniche)	-	+	+	+	+
DOVERE ANANKASTICO (regole costitutive)	+	+	+	+	+
DOVERE EIDETICO	-	+	-	+	-
DOVERE THETICO	+	-	-	-	-

4.

IL DOVERE ANANKASTICO NELLA TEORIA DELLA COERENZA

SOMMARIO: 4.0. Introduzione – 4.1. Coerenza *anankastica* – 4.1.0. Introduzione – 4.1.1. Coerenza tra regole tecniche – 4.1.2. Coerenza tra regole ipotetico-costitutive – 4.2. Coerenza intermodale – 4.2.0. Introduzione – 4.2.1. Paronomie intermodali – 4.2.2. Antipraxie – 4.2.3. Parapraxie.

4.0. INTRODUZIONE

Oggetto della quarta parte di *Anankastico in deontica* è la coerenza degli ordinamenti normativi.

Qui ‘coerenza’ corrisponde all’italiano ‘non-contraddittorietà’, all’inglese ‘consistency’, al tedesco ‘Widerspruchslosigkeit’, al polacco ‘niesprzeczność’. Altro è, invece, ciò che è designato dall’italiano ‘coesione’, dall’inglese ‘coherence’, dal tedesco ‘Kohärenz’ e dal polacco ‘spójność’¹.

Distinguo due specie di incoerenza: l’incoerenza *positiva* e l’incoerenza *negativa*.

- (i) L’incoerenza *positiva* è l’incoerenza come *contrasto*, come *scontro*. Il *focus* del problema della coerenza positiva degli ordinamenti normativi (coerenza è, qui, assenza di contrasto) consiste nell’*análogo* deontico della domanda che Ludwig Wittgenstein si pone nei *Tagebücher 1914-1916*, in un passo datato 28.4.1915: “Come la reciproca compatibilità di due enunciati mostra sé?”². In altri termini: “Come la reciproca compatibilità di due norme si mostra?”.
- (ii) L’incoerenza *negativa* è l’incoerenza come *non contatto*. I due termini dell’incoerenza non si toccano come due rotelle di un ingranaggio che non si incastrano. L’incoerenza negativa v’è, quando v’è una

¹ In linguistica testuale, Maria-Elisabeth Conte ha distinto due accezioni del termine ‘coerenza’. M.-E. Conte (*Coesione testuale: recenti ricerche italiane*, 1989, p. 273) scrive: “Nella *prima* accezione, ‘coerenza’ è concetto *privativo*: è assenza di contraddizione, non contraddittorietà. [...] Nella *seconda* accezione, ‘coerenza’ è invece concetto *positivo*: è l’integrazione di parti in un tutto, è l’integrarsi in testo di più enunciati e/o enunciazioni”. Sulla coerenza testuale, inoltre, cfr. M.-E. Conte, *Condizioni di coerenza*, 1988. Sul tema della coerenza degli ordinamenti normativi, cfr. Amedeo G. Conte, *Incoerenza costitutiva*, 1992, e Angelo Costanzo, *Condizioni di incoerenza*, 1992.

² Ludwig Wittgenstein, *Tagebücher 1914-1916*, 1960 (trad. it. p. 137).

discontinuità nell'ordinamento. L'*incoerenza* negativa non è *incompatibilità* tra norme. Altro è la compatibilità tra norme, altro è la coerenza di un ordinamento.

Il § 4. si articola in due parti: il § 4.1. indaga la coerenza *anankastica*; il § 4.2. esamina la coerenza *intermodale*.

4.1. COERENZA ANANKASTICA

4.1.0. *Introduzione*

Il § 4.1. è dedicato all'analisi dei fenomeni di *incoerenza* (sia ai fenomeni di *incoerenza positiva*, sia ai fenomeni di *incoerenza negativa*) *anankastica*: fenomeni di *incoerenza* tra *doveri anankastici*.

L'analisi dei fenomeni di *incoerenza anankastica*, in quanto studio delle relazioni tra le regole che instanziano un dovere anankastico, è un contributo alla logica dell'anankastico, ovvero alla *logica anankastica*.

L'oggetto primo (anche se non unico) della mia ricerca sulla coerenza anankastica è costituito dalle *antinomie anankastiche*. Chiamo "*antinomie anankastiche*" le antinomie tra regole il cui dovere è un dovere anankastico, per differenziarle dalle *antinomie deontiche* (dalle antinomie tra regole *deontiche*).

L'analisi delle antinomie tra regole *anankastiche* (e, più in generale, tra regole *adeontiche*) è rilevante per la deontica in quanto illumina la problematicità del concetto stesso di "antinomia" (la cui oscurità, peraltro, era già stata illuminata dalla distinzione del concetto di paranomia dal concetto di antinomia).

Dalle paranomie e dalle antinomie anankastiche, io distingo, inoltre, altre specie di *incoerenza anankastica*.

La mia analisi della coerenza anankastica si compone di due momenti: nel § 4.1.1., analizzerò la coerenza tra regole *tecniche* ("imperativi ipotetici" nel linguaggio di Immanuel Kant); nel § 4.1.2., esaminerò la coerenza tra regole *ipotetico-costitutive*.

4.1.1. *Coerenza tra regole tecniche*

La mia analisi della coerenza tra regole tecniche si limita allo studio della possibilità di antinomia tra le regole ipotetiche. Nel § 4.1.1., io esaminerò la possibilità che vi siano due regole ipotetiche incompatibili.

4.1.1.1. Tra regole anankastiche (regole che presuppongono una condizione necessaria), antinomia non è possibile.

Come ho evidenziato nel § 3.1.2.1., la ragione per la quale antinomia tra regole anankastiche non è possibile è che il fine, in relazione al quale la regola anankastica prescrive un comportamento, deve essere per definizione *aleticamente possibile*.

Nell'ipotesi che vi siano due regole anankastiche le quali presuppongano due condizioni necessarie complementari, il fine (in relazione al quale le regole prescriverebbero un comportamento come condizione necessaria) avrebbe due condizioni necessarie mutuamente incompatibili, e, perciò, non congiuntamente soddisfacibili. Il fine non sarebbe, quindi, aleticamente possibile: sarebbe *aleticamente impossibile*.

Resta da analizzare un ulteriore caso: il caso di due regole anankastiche che prescrivono lo stesso comportamento in quanto condizione necessaria di due fini complementari. A proposito di questo caso, formulo due domande: (i) Tra due regole anankastiche che prescrivono lo stesso comportamento in quanto condizione necessaria di due fini complementari, v'è antinomia? (ii) Due regole anankastiche che prescrivono lo stesso comportamento in quanto condizione necessaria di due fini complementari possono essere congiuntamente valide?

Le due regole anankastiche presuppongono due differenti rapporti di condizione.

Secondo il *primo rapporto di condizione*, il comportamento *a* è condizione necessaria dello stato di cose *b*.

Secondo il *secondo rapporto di condizione*, il comportamento *a* è condizione necessaria dello stato di cose $\sim b$ (l'enunciato descrittivo (vero) dello stato di cose $\sim b$ è la negazione dell'enunciato descrittivo (vero) dello stato di cose *b*).

In questo caso, accade un fenomeno praxeologicamente e ontologicamente paradossale: comunque l'agente agisca, l'agente consegue sempre il suo scopo *b*; ma *b* viene, però, in essere congiuntamente al suo complementare $\sim b$ ³. Se è dubbio che questo sia un caso di antinomia, è invece certo che due regole che prescrivono lo stesso comportamento in quanto condizione necessaria di due fini complementari non possono coesistere; esse non possono essere quindi congiuntamente valide.

4.1.1.2. Così come antinomia tra regole anankastiche non è possibile, non è possibile, neppure, antinomia tra regole *metatetiche*, ossia tra regole che presuppongono condizioni *sufficienti*.

La ragione per cui antinomia tra regole metatetiche non è possibile è che il fine, in relazione al quale la regola metatetica prescrive un comportamento, deve essere per definizione *aleticamente contingente* (in altri

³ Alla contraddizione non *logica*, ma *ontologica* allude il termine '*état de choses cohérent*' proposto da Michele Prandi, *Grammaire philosophique des tropes*, 1992, p. 8.

termini: non aleticamente necessario, innecessario, eluttabile). Scrive correttamente Giampaolo Azzoni:

Se, per ipotesi, un fine avesse due condizioni sufficienti opposte (p e $\sim p$), quel fine sarebbe inevitabile, si attuerebbe, cioè, in tutti i casi; ma se il fine è inevitabile per la complementarità delle due condizioni sufficienti, allora almeno una delle due regole che prescrivono un comportamento come condizione sufficiente di conseguimento d'un possibile fine non potrebbe più qualificarsi una regola tecnica, poichè è nella *Grammatik* di 'regola tecnica' che il fine sul quale essa verte sia non solo conseguibile ma non inevitabile.⁴

4.1.1.3. Così come antinomia non è possibile né tra regole *anankastiche*, né tra regole *metatetiche*, antinomia non è neppure possibile tra regole *nomiche*, regole che presuppongono una condizione *necessaria e sufficiente*.

Due sono le dimostrazioni dell'impossibilità di antinomia tra regole nomiche: (i) una dimostrazione che verte sulle *relazioni di condizione* (relazioni anankastiche), che le regole nomiche presuppongono, (ii) una dimostrazione che verte sulle *regole nomiche*.

Prima dimostrazione. La prima dimostrazione dell'impossibilità di antinomia tra regole nomiche, verte non sulle regole, ma sulle *relazioni di condizione* presupposte dalle regole nomiche. Questa dimostrazione è stata proposta da Azzoni in *Regole tecniche in filosofia del diritto e in deontica*, 1989. Secondo Azzoni, antinomia tra regole nomiche non è possibile, in quanto non è logicamente possibile che un condizionato abbia due differenti condizioni necessarie e sufficienti. Secondo Azzoni, "la sufficienza della seconda condizione (necessaria e sufficiente) escluderebbe la necessità della prima condizione (necessaria e sufficiente)"⁵.

Seconda dimostrazione. La seconda dimostrazione non verte sulle relazioni di condizione, ma sulle *regole*. Questa seconda dimostrazione è valida, anche nell'ipotesi paradossale che la prima dimostrazione fosse invalida. La seconda dimostrazione non presuppone l'implicazione ontologica presupposta dalla prima dimostrazione: l'impossibilità di coesistenza di due differenti condizioni necessarie e sufficienti dello stesso condizionato. (Ricordo che due regole nomico-costitutive che pongono due differenti condizioni necessarie e sufficienti dello stesso condizionato possono essere congiuntamente valide.)

Ecco la dimostrazione. La ragione per la quale antinomia tra regole nomiche non è possibile è che il fine, in relazione al quale la regola nomica prescrive un comportamento, deve essere per definizione sia *aleticamente possibile* (in altri termini: non aleticamente impossibile) sia *aleticamente*

⁴ Giampaolo M. Azzoni, *Regole tecniche in filosofia del diritto e in deontica*, 1989, p. 228.

⁵ Giampaolo M. Azzoni, *Regole tecniche in filosofia del diritto e in deontica*, 1989, p. 229.

contingente (in altri termini: non aleticamente necessario, innecessario, eluttabile).

Nell'ipotesi che un fine avesse due condizioni *necessarie e sufficienti*, il fine (in relazione al quale le regole nomiche prescrivono il comportamento) non sarebbe né aleticamente contingente, né aleticamente possibile: il fine sarebbe, infatti, congiuntamente sia *necessario* sia *impossibile*.

La ragione, per la quale antinomia tra regole nomiche non è possibile, differisce, sia dalla ragione per la quale non è possibile antinomia tra regole anankastiche, sia dalla ragione per la quale non è possibile antinomia tra regole metatetiche.

Per le regole *anankastiche*, antinomia non è possibile perché il fine deve essere aleticamente possibile (*non aleticamente impossibile*), per le regole *metatetiche*, antinomia non è possibile perché il fine deve essere aleticamente contingente (*non aleticamente necessario*), mentre, per le regole *nomiche*, antinomia non è possibile, perché il fine deve essere *né aleticamente necessario, né aleticamente impossibile*.

4.1.1.4. Dalla mia analisi risulta quindi che non vi possono essere due regole ipotetiche omogenee in antinomia.

4.1.2. Coerenza tra regole ipotetico-costitutive

Dopo aver analizzato la coerenza tra *regole ipotetiche* (la possibilità di antinomia tra regole ipotetiche), ora passo ad esaminare la coerenza tra *regole ipotetico-costitutive*.

Questa ricerca è rilevante per la logica deontica in quanto le *condizioni di antinomia* tra regole *ipotetico-costitutive* sono diverse dalle *condizioni di antinomia* tra regole *deontiche*.

Il punto d'avvio della mia ricerca sulla coerenza tra regole ipotetico-costitutive è costituito dalle precedenti ricerche di Amedeo G. Conte e di Giampaolo Azzoni sulle antinomie tra regole costitutive.

Nel § 4.1.2., io esaminerò *le condizioni di antinomia* tra regole ipotetico-costitutive *omogenee* (§ 4.1.2.1.), in séguito, *le condizioni di antinomia* tra regole ipotetico-costitutive *eterogenee* (§ 4.1.2.2.) e, in conclusione, *tre specie di incoerenza* tra regole ipotetico-costitutive (§ 4.1.2.3.).

4.1.2.1. Antinomia tra regole ipotetico-costitutive omogenee

4.1.2.1.0. Il § 4.1.2.1. è dedicato all'analisi delle condizioni e alle specie di antinomia tra regole ipotetico-costitutive. In particolare, io analizzerò nel § 4.1.2.1.1. le condizioni e le specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive e nel § 4.1.2.1.2. le condizioni e le specie di antinomia tra regole metatetico-costitutive.

Non esaminerò né le condizioni né le specie di antinomia tra regole nomico-costitutive. Data la natura di queste regole (le regole nomico-costitutive sono regole che pongono condizioni *necessarie* (come le regole *anankastico-costitutive*) e *sufficienti* (come le regole *metatetico-costitutive*) dell'oggetto su cui esse vertono), sia le condizioni, sia le specie di antinomia sono ricavabili dall'analisi delle condizioni e delle specie di antinomia tra regole *anankastico-costitutive*, dall'analisi delle condizioni e delle specie di antinomia tra regole *metatetico-costitutive* e dall'analisi delle condizioni e delle specie di antinomia tra regole *anankastico-costitutive* e regole *metatetico-costitutive*.

4.1.2.1.1. Antinomie tra regole anankastico-costitutive

4.1.2.1.1.1. Nella sua analisi della coerenza anankastica, Giampaolo Azzoni ha così definito le condizioni di antinomia tra regole anankastico-costitutive:

Antinomia tra due regole anankastico-costitutive si ha se due regole anankastico-costitutive pongono due condizioni necessarie (di un unico e stesso condizionato) mutuamente incompatibili. In altri termini, antinomia tra regole anankastico-costitutive v'è se v'è incompatibilità di condizioni a parità di condizionato.⁶

Dalla ricerca che ho svolto in collaborazione con Luigi A. de Caro sembra, però, essere emersa una seconda specie di antinomia, che non rientra nei casi definiti da Azzoni.

4.1.2.1.1.2. Due sono le specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive. La distinzione tra due specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive illumina la problematicità del concetto di antinomia.

Prima specie. La prima specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive è l'*antinomia per i condizionanti*. È di questa specie (e solo di questa specie) di antinomia che tratta Azzoni (nel libro *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988) nella sua analisi della possibilità e delle condizioni di antinomia tra regole anankastico-costitutive. L'*antinomia per i condizionanti* v'è, non quando i condizionati sono complementari (non per *complementarità* di *condizionati*, a parità dei condizionanti), ma quando i condizionanti sono incompatibili (per *incompatibilità* di *condizionanti*, a parità dei condizionati).

Seconda specie. La seconda specie di antinomia (isolata da Luigi A. de Caro e da me) è l'*antinomia per i condizionati*. *Antinomia per i condizionati* v'è se due regole anankastico-costitutive pongono due identiche condizioni necessarie di due condizionati *complementari* (descritti da due enunciati in opposizione contraddittoria). In altri termini, antinomia tra

⁶ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 100.

regole anankastico-costitutive v'è, non quando i condizionanti sono incompatibili (non per *incompatibilità* di *condizionanti*, a parità dei condizionati), ma quando i condizionati sono complementari (per *complementarità* di *condizionati*, a parità di *condizionanti*).

4.1.2.1.1.3. La distinzione tra le due specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive è giustificata non solo dalla differenza tra le *condizioni* di antinomia, ma anche dalla differenza tra le *conseguenze* delle due specie di antinomia.

La conseguenza di un'antinomia della prima specie (un'antinomia per i *condizionanti*) è l'impossibilità *aletica* del *condizionato* (esso ha, infatti, due condizionanti mutuamente incompatibili e, quindi, non congiuntamente soddisfacibili). Ciò che Azzoni chiama antinomia tra regole anankastico-costitutive è il caso in cui due regole anankastico-costitutive congiuntamente non pongono una *ἀνάγκη*, una necessità, ma curiosamente un'impossibilità, un *ἀδύνατον*.

Passo ora ad analizzare la conseguenza di un'antinomia della seconda specie, un'antinomia per i *condizionati*. La conseguenza di un'antinomia della seconda specie è paradossale solo in caso di insoddisfazione del condizionante. In questo caso, dalle antinomie della seconda specie consegue la sussistenza di due stati di cose, non solo incompatibili, ma anche complementari.

Infatti, se la condizione necessaria n di due stati di cose complementari s e $\sim s$ (stati di cose descritti da enunciati in opposizione contraddittori) non viene soddisfatta, vengono in essere congiuntamente i due stati di cose complementari s e $\sim s$:

- (i) si ha s , per la regola anankastico-costitutiva che pone n condizione necessaria di $\sim s$: in quanto non v'è il condizionante n , $\sim s$ non può esservi e v'è allora s .
- (ii) si ha $\sim s$, per la regola anankastico-costitutiva che pone n condizione necessaria di s : in quanto non v'è il condizionante n , s non può esservi e v'è allora $\sim s$.

4.1.2.1.2. Antinomie tra regole metatetico-costitutive

Per quanto riguarda le condizioni di antinomia tra regole metatetico-costitutive, Azzoni sostiene che antinomia si ha “nel caso in cui due regole metatetico-costitutive pongono una stessa condizione sufficiente di due stati di cose mutuamente incompatibili. In altri termini, antinomia tra regole metatetico-costitutive v'è, se v'è incompatibilità di condizionati a parità di condizionanti”⁷.

⁷ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 106.

Secondo Azzoni, mentre antinomia tra regole anankastico-costitutive v'è, se v'è complementarità di condizionati a parità di condizionanti; antinomia tra regole metatetico-costitutive non v'è solo se v'è *complementarità* tra i condizionati a parità di condizionanti, ma anche se v'è soltanto *incompatibilità* tra i condizionati.

Ma, parallelamente alla distinzione di due specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive, si devono distinguere, anche per l'antinomia tra regole metatetico-costitutive, due specie di antinomia. Oltre che la specie studiata da Azzoni sotto il nome di antinomia, v'è un'altra specie di antinomia che Azzoni chiama "tautonomia" esemplando il termine 'tautologia'⁸. (Curiosamente non v'è corrispondenza tra la specie di antinomia tra regole metatetico-costitutive e la specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive analizzate da Azzoni.)

Chiamo *antinomia per condizionati*, ciò che Azzoni chiama "antinomia tra regole metatetico-costitutive". Chiamo *antinomia per condizionanti*, ciò che Azzoni chiama "tautonomia tra regole metatetico-costitutive".

La seconda specie di antinomia tra regole metatetico-costitutive corrisponde al caso che Azzoni chiama "tautonomia". Questa specie di antinomia v'è nel caso in cui "due condizioni sufficienti (di un unico e stesso condizionato) sono non soltanto incompatibili, ma addirittura antitetiche [*rectius*: complementari] (ossia descritte da due enunciati in opposizione contraddittoria)"⁹.

Come per la distinzione tra le due specie di antinomia tra regole anankastico-costitutive, anche la distinzione tra le due specie di antinomia tra regole metatetico-costitutive è giustificata non solo dalla differenza tra le *condizioni* di antinomia, ma anche dalla differenza tra le *conseguenze* delle due specie di antinomia.

⁸ A proposito di tautologia, ricordo che in logica l'aggettivo 'tautologico' non è usato soltanto in combinazione con i termini 'proposizione' ed 'enunciato' [*Satz, sentence, proposition*] e con i termini 'ordine' [*order*] e 'norma' [*norm*] (Ludwig Wittgenstein usa il termine '*tautological order*', Georg Henrik von Wright usa il termine '*tautologous norm*' in *Norm and Action*, 1963, p. 153, e in *Norms, Truth, and Logic*, 1983, p. 141), ma anche in combinazione con il termine 'condizione' nel sintagma '*tautologische Bedingung*'. Wittgenstein alla proposizione 4.46 del *Tractatus logico-philosophicus* parla di condizioni tautologiche e di condizioni contraddittorie: "*Unter den möglichen Gruppen von Wahrheitsbedingungen gibt es zwei extreme Fälle. In dem einen Fall ist der Satz für sämtliche Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze wahr. Wir sagen, die Wahrheitsbedingungen sind tautologisch. Im zweiten Fall ist der Satz für sämtliche Wahrheitsmöglichkeiten falsch: Die Wahrheitsbedingungen sind kontradiktorisch*". Ecco la traduzione italiana di Amedeo G. Conte: "Tra i possibili gruppi di condizioni di verità vi sono due casi estremi. Nel primo caso, la proposizione è vera per tutte le possibilità di verità delle proposizioni elementari. Noi diciamo che le condizioni di verità sono *tautologiche*. Nel secondo caso, la proposizione è falsa per tutte le possibilità di verità: Le condizioni di verità sono *contraddittorie*". Ricordo che di regole tautologiche parla anche Immanuel Kant in *Eine Vorlesung Kants über Ethik*, 1924 (trad. it. p. 29).

⁹ Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988, p. 107.

- (i) La conseguenza delle antinomie della prima specie, antinomia per *condizionati*, è paradossale solo in caso di soddisfacimento del condizionante. In caso di soddisfacimento del condizionante, dalle antinomie della prima specie consegue la sussistenza di due stati di cose incompatibili. Infatti, se la condizione sufficiente b di due stati di cose complementari s e $\sim s$ (stati di cose descritti da enunciati in opposizione contraddittori) viene soddisfatta, si hanno congiuntamente i due stati di cose complementari s e $\sim s$.
- (ii) La conseguenza delle antinomie della seconda *species*, antinomia per *condizionanti*, è la necessità aletica del condizionato (ovvero l'impossibilità *aletica* del complementare del *condizionato*).

4.1.2.2. Antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee

4.1.2.2.0. Introduzione

È però legittimo, ora, porsi una nuova domanda: È possibile antinomia tra regole ipotetico-costitutive *eterogenee*? La possibilità e le condizioni di antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee sono temi che non sono stati ancora esplorati in deontica. Si tratta di una ricerca nuova che integra e compie la ricerca sulle antinomie tra regole ipotetico-costitutive svolta da Amedeo G. Conte e da Giampaolo Azzoni. Nell'analisi della possibilità e delle condizioni di antinomia tra regole ipotetico-costitutive non omogenee si intersecano problematiche eterogenee, ma centrali per la deontica del dovere anankastico: (i) il problema dell'interdefinibilità tra condizioni necessarie e condizioni sufficienti, (ii) il problema delle modalità anankastiche, (iii) il problema dell'omogeneità tra le differenti specie di regole ipotetico-costitutive.

La risposta alla domanda: "È possibile antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee?", è positiva: antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee è possibile.

Per dimostrare la possibilità di antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee è sufficiente trovare un caso di antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee: *ab esse ad posse valet consequentia*.

Ecco, un caso di antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee. Antinomia v'è tra la *regola anankastico-costitutiva* che pone una condizione necessaria di validità della prosecuzione di una serie numerica:

- (40) L'aggiunta di un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S , *solo se* il numero aggiunto *non è superiore* al massimo dei numeri già ricorrenti in S ;

e la *regola metatetico-costitutiva* che pone una condizione sufficiente di validità della prosecuzione di una serie numerica:

- (35) L'aggiunta di un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S , se il numero aggiunto è superiore al massimo dei numeri già ricorrenti in S .

Ora indagherò le condizioni di antinomia tra regole ipotetico-costitutive eterogenee.

4.1.2.2.1. Antinomia tra una regola anankastico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva

Tra una regola anankastico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva antinomia è possibile. V'è antinomia tra una regola anankastico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva, nell'ipotesi in cui

- (i) il *condizionato* della *regola anankastico-costitutiva* e il *condizionato* della *regola metatetico-costitutiva* coincidano;
- (ii) il *condizionante* della *regola anankastico-costitutiva* e il *condizionante* della *regola metatetico-costitutiva* siano incompatibili.

V'è antinomia tra una regola anankastico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva nel seguente caso: per la regola anankastico-costitutiva A , C^1 è condizione necessaria di K , e, per la regola metatetico-costitutiva M , C^2 (incompatibile con C^1) è condizione sufficiente di K .

In questo caso, vi è antinomia in quanto un condizionato K ha una condizione sufficiente che è incompatibile con una condizione necessaria dello stesso condizionato K . Per la regola anankastico-costitutiva A , C^1 è condizione necessaria di K , mentre per la regola metatetico-costitutiva M , C^2 (incompatibile con C^1) è condizione sufficiente di K .

Diverso da questo caso di antinomia (il caso in cui vi sia incompatibilità di condizionati, e identità di condizionanti) è il caso formalmente opposto (il caso in cui vi sia incompatibilità, non di condizionati, ma di condizionanti, e identità, non di condizionanti, ma di condizionati).

Nell'ipotesi, in cui

- (i) il *condizionante* della *regola anankastico-costitutiva* e il *condizionante* della *regola metatetico-costitutiva* coincidono,
- (ii) il *condizionato* della *regola anankastico-costitutiva* e il *condizionato* della *regola metatetico-costitutiva* sono incompatibili,

antinomia v'è, ma è antinomia d'altra specie.

Antinomia v'è nel seguente caso: per la regola anankastico-costitutiva A , C è condizione necessaria di K^1 , e, per la regola metatetico-costitutiva M , C è condizione sufficiente di K^2 (incompatibile con K^1). In questo caso, la stessa condizione C è sia condizione necessaria di un condizionato K^1 (per esempio: della validità del testamento), sia condizione sufficiente di un condizionato K^2 (incompatibile con K^1) (per esempio: dell'invalidità del testamento). In questo caso, il condizionato K^1 diviene aleticamente impossibile: nel momento in cui venga soddisfatta la condizione necessaria

C di K^1 , viene in essere il condizionato K^2 (incompatibile con K^1), del quale C è una condizione sufficiente.

4.1.2.2.2. Antinomia tra una regola nomico-costitutiva e una regola anankastico-costitutiva

Tra una regola nomico-costitutiva e una regola anankastico-costitutiva, antinomia è possibile.

- (i) In quanto le regole nomico-costitutive pongono una *condizione necessaria* (come le regole *anankastico-costitutive*), si ha antinomia tra una regola nomico-costitutiva e una regola anankastico-costitutiva nello stesso caso in cui si ha antinomia tra regole anankastico-costitutive.
- (ii) In quanto le regole nomico-costitutive pongono una *condizione sufficiente* (come le regole *metatetico-costitutive*), si ha antinomia tra regole nomico-costitutive e regole anankastico-costitutive nello stesso caso in cui si ha antinomia tra una regola metatetico-costitutiva e una regola anankastico-costitutiva.

L'antinomia tra una regola nomico-costitutiva e una regola anankastico-costitutiva è *sempre* un'antinomia *duplice*.

In caso di antinomie tra una regola nomico-costitutiva e una regola anankastico-costitutiva (ma non in caso di antinomie tra una regola nomico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva), il rapporto di incoerenza tra le condizioni poste dalle due regole non è semplice, ma è necessariamente duplice.

Consideriamo il seguente caso: per la regola nomico-costitutiva N , C sia condizione necessaria e sufficiente di K , e, per la regola anankastico-costitutiva A , $\sim C$ (condizione descritta da un enunciato contraddittorio all'enunciato descrittivo della condizione C) sia condizione necessaria di K . In questo caso, la regola nomico-costitutiva N è duplicemente in antinomia con la regola anankastico-costitutiva A .

Il *primo rapporto di incoerenza* consiste nell'antinomia tra la regola anankastico-costitutiva A , che pone una condizione necessaria $\sim C$ di K , e la regola nomico-costitutiva N , in quanto regola che pone una *condizione necessaria* C di K .

Il *secondo rapporto di incoerenza*, invece, consiste nell'antinomia tra la regola anankastico-costitutiva A , che pone una condizione necessaria $\sim C$ di K , e la regola nomico-costitutiva N , in quanto regola che pone (non la condizione necessaria ma) la *condizione sufficiente* C di K .

4.1.2.2.3. Antinomia tra una regola nomico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva

Tra una regola nomico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva antinomia è possibile.

Due sono i casi di antinomia tra una regola nomico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva.

- (i) In quanto le regole nomico-costitutive pongono una condizione necessaria (come le regole anankastico-costitutive), si ha antinomia tra regole nomico-costitutive e regole metatetico-costitutive nello stesso caso in cui si ha antinomia tra una regola anankastico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva.
- (ii) In quanto le regole nomico-costitutive pongono una condizione sufficiente (come le regole metatetico-costitutive), si ha antinomia tra una regola nomico-costitutiva e una regola metatetico-costitutiva nello stesso caso in cui si ha antinomia tra regole metatetico-costitutive.

4.1.2.3. Tre specie di incoerenza anankastica

4.1.2.3.1. Prima specie di incoerenza anankastica

La prima specie di incoerenza anankastica consiste in un'interferenza tra più regole ipotetico-costitutive tale che si determini l'impossibilità aletica (non praxeologica, ma) praxeonomica di atti (analogamente a quanto accade per una delle due specie di antinomia tra regole ipotetico-costitutive: l'antinomia per i *condizionanti*).

Un caso molto semplice di incoerenza della prima specie v'è, se la prima delle due regole anankastico-costitutive pone la condizione necessaria *a* del condizionato *b*, mentre la seconda delle due regole anankastico-costitutive pone la condizione necessaria *b* del condizionato *a*.

In questo caso, sia il condizionante *a* sia il condizionante *b* sono aleticamente impossibili, poiché affinché vi sia *a*, è necessario che vi sia *b*, ma affinché vi sia *b*, è necessario che vi sia *a*.

Ecco un esempio di determinazione di un'impossibilità aletica mediante regole ipotetico-costitutive. Date le due regole anankastico-costitutive:

(41) Avere il lavoro è condizione necessaria per avere la cittadinanza,

(42) Avere la cittadinanza è condizione necessaria per avere il lavoro,

è impossibile, per chi non avesse già il lavoro o la cittadinanza, ottenere rispettivamente la cittadinanza o il lavoro.

Se non il concetto, almeno il fenomeno di questo tipo di incoerenza è noto in filosofia. Sulla paradossalità di questo fenomeno si è soffermato Gottfried Wilhelm Leibniz nella sua tesi di laurea dal titolo *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis* del 1666. Ecco l'esempio di Leibniz:

*Si Titius haeres erit, Sejus haeres esto,
Si Sejus haeres erit, Titius haeres esto*¹⁰.

Qui, l'esempio che io ho preso in considerazione viene chiamato da Leibniz 'dispositio circularis'. Leibniz parla in questo caso di "institutio invalida". L'interferenza tra le due regole determina sia per Titius, sia per Sejus, l'impossibilità aletica di diventare eredi.

La struttura del fenomeno è semplice. La prima regola anankastico-costitutiva pone una condizione necessaria affinché Sejus divenga erede: che Titius sia erede. La seconda regola anankastico-costitutiva pone una condizione necessaria affinché Titius divenga erede: che Sejus sia erede. Le due condizioni non sono soddisfacibili: ciascuna condizione necessaria per essere soddisfatta richiede, infatti, il soddisfacimento dell'altra condizione necessaria. Ciò determina un'impossibilità aletica: Sejus e Titius non potranno mai diventare eredi.

È interessante notare che sotto il profilo della determinabilità di un'impossibilità aletica, le regole il cui dovere è *deontico* si diversificano dalle regole il cui dovere è *anankastico*. *Due o più regole ipotetico-costitutive possono determinare un'impossibilità aletica in un ordinamento*. Ciò non vale per le regole deontiche: due o più regole deontiche non possono determinare un'impossibilità aletica¹¹. Ecco un aspetto nuovo della cesura tra ontico e deontico.

4.1.2.3.2. Seconda specie di incoerenza anankastica (discontinuità anankastica)

Un altro interessante fenomeno di incoerenza (negativa) anankastica è esaminato da Zygmunt Ziemiński (nel saggio *Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966) sotto il nome 'lacunes de construction'.

Le lacune di costruzione consistono nell'assenza di una "règle d'organisation"¹². Secondo Ziemiński, la conseguenza di una lacuna di costruzione è l'impossibilità aletica di un atto convenzionale (di una *czynność tetyczna* nel linguaggio di Czesław Znamierowski, che di Ziemiński è stato maestro): "À défaut d'une règle d'organisation, un acte

¹⁰ Gottfried Wilhelm Leibniz, *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis*, 1666, 1960, p. 281.

¹¹ Dopo aver analizzato la possibilità di determinare un'impossibilità aletica mediante regole ipotetico-costitutive, si può ora legittimamente porre una nuova domanda: Possono due o più regole eidetico-costitutive determinare un'impossibilità aletica?

¹² Zygmunt Ziemiński chiama "règles d'organisation" le regole che nel lessico di Herbert L.A. Hart sono definite "secondary rules".

de caractère conventionnel est impossible"¹³. In questo caso, l'assenza di una o più regole ipotetico-costitutive non rende *impossibile* un atto (come nel caso della prima specie di incoerenza anankastica), ma piuttosto non lo rende *possibile*. Scrive Ziemiński:

*Selon l'art. 24 de la Constitution les membres du Conseil d'État sont élus par la Diète, selon l'art. 25 – c'est le Conseil d'État qui convoque les sessions de la Diète. Que faudrait-il faire en cas de mort ou d'impossibilité d'agir de tous les membres du Conseil d'État, alors que la session de la Diète est levée? Évidemment c'est une lacune de construction.*¹⁴

L'art. 24 della Costituzione polacca è una regola anankastico-costitutiva che pone una condizione necessaria dell'elezione dei membri del Consiglio di Stato: i membri del Consiglio di Stato devono essere eletti dalla Dieta. L'art. 25 della Costituzione polacca è una seconda regola anankastico-costitutiva che pone una condizione necessaria della convocazione della Dieta: la Dieta deve essere convocata dal Consiglio di Stato.

Ora, in una accidentale configurazione del *Sein* (cioè, in caso di totale sparizione dei membri del Consiglio di Stato), è impossibile ricostituire il Consiglio, in quanto (per l'art. 24) i membri del Consiglio sono eletti dalla Dieta, e la Dieta (per l'art. 25) non può riunirsi a meno che non venga convocata dal Consiglio.

4.1.2.3.3. Terza specie di incoerenza anankastica

La terza specie di incoerenza anankastica è costituita dalle regole anankastico-costitutive che pongono una condizione necessaria la quale è incompatibile con il proprio condizionato.

Un fenomeno che ricade sotto questo concetto è stato esaminato da Leibniz sempre nella sua tesi di laurea *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis*. Leibniz designa questo fenomeno con il sintagma "*incompatibilis conditio*"¹⁵. Scrive Leibniz:

*Incompatibilis conditio est, cum contrarium contrarii conditio est vel directè, v.g. si haeres non eris, haeres esto.*¹⁶

¹³ Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, p. 42.

¹⁴ Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la loi dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, p. 47.

¹⁵ Questo fenomeno è stato analizzato da Georges Kalinowski (*Les causes de certaines antinomies juridiques. Réflexions inspirées par la lectures de Leibniz*, 1978) sotto il nome di "*antinomie du testateur*" e, in séguito, nello stesso anno da Amedeo G. Conte (*Parerga leibnitiana*, 1978), il quale sottolinea la *adeonticità* di questo fenomeno di incoerenza.

¹⁶ Gottfried Wilhelm Leibniz, *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis*, 1666, 1960, p. 277.

4.2. COERENZA INTERMODALE

4.2.0. Introduzione

Dopo aver analizzato (nel § 4.1.) alcuni fenomeni di *incoerenza* (sia fenomeni di *incoerenza positiva*, sia fenomeni di *incoerenza negativa*) *anankastica*, passo ora ad esaminare alcuni fenomeni di *incoerenza intermodale*: fenomeni di *incoerenza tra doveri eterogenei*.

L'analisi dei fenomeni di *incoerenza intermodale*, in quanto studio delle relazioni tra doveri eterogenei, è un contributo alla logica delle norme.

Durante la mia analisi delle condizioni di antinomia tra regole ipotetico-costitutive è emersa una domanda che, per quanto io ne sappia, non è stata ancora sino ad ora formulata.

Ecco la domanda: È possibile *incoerenza tra regole deontiche e regole ipotetico-costitutive*?

Questa domanda è domanda centrale per la teoria della coerenza degli ordinamenti normativi, in quanto estende i confini dell'indagine dell'*incoerenza normativa*, oltre l'analisi della mera *incoerenza deontica* (oggetto della logica deontica) e oltre l'analisi della mera *incoerenza anankastica* (compiuta da Amedeo G. Conte e Giampaolo Azzoni). La possibilità di *incoerenza tra regole eterogenee* (regole che instanziano doveri normativi eterogenei) non è stata, infatti, ancora indagata.

Questa domanda indaga non fenomeni di *incoerenza nel deontico o nell'anankastico*, ma fenomeni di *incoerenza intermodale*, e, in particolare, fenomeni di *incoerenza tra il deontico e l'anankastico*.

Inoltre, si deve distinguere la domanda “È possibile *incoerenza tra regole deontiche e regole ipotetico-costitutive*?”, dalla domanda “È possibile *incoerenza tra regole regolative e regole costitutive*?”. Le due domande, pur sovrapponendosi parzialmente, non coincidono. Infatti: altro è la *deonticità*, altro è la *regolatività*; altro è l'*anankasticità*, altro è la *costituitività*.

La domanda “È possibile *incompatibilità tra regole deontiche e regole ipotetico-costitutive*?” è rilevante inoltre per la *deontica* in quanto illumina ulteriormente la problematicità del concetto di “*antinomia*”.

Vi sono infatti fenomeni di *incoerenza normativa* che non possono essere legittimamente definiti “*antinomie*”: essi consistono non in una vera e propria *opposizione* tra norme (opposizione che, invece, sembra caratterizzare sia i fenomeni di *antinomia*, sia i fenomeni di *paranomia*), ma piuttosto in una mera *incoerenza senza opposizione*.

Forse, proprio a questi casi di *incoerenza (senza opposizione) tra norme*, allude Karl Engisch quando scrive che “[I]e antinomie sono ‘imperfezioni’, anche se l'inverso non vale: non necessariamente ogni imperfe-

zione è un'antinomia [*Widersprüche stellen sich als 'Fehler' dar, wenngleich nicht umgekehrt jeder Fehler ein Widerspruch zu sein braucht*]¹⁷.

L'analisi delle condizioni di coerenza degli ordinamenti non può limitarsi, quindi alle antinomie e alle paranomie "monomodali". Nel § 4.2., io analizzerò tre fenomeni di incoerenza intermodale: nel § 4.2.1., esaminerò le *paranomie intermodali*; nel § 4.2.2., indagherò le *antipraxis*; nel § 4.2.3., studierò le *parapraxis*.

4.2.1. *Paranomie intermodali*

Per "paranomia" intendo l'opposizione tra regole o norme non *immediata* (come nel caso dell'antinomia), ma *mediata* da una terza entità, la quale può essere l'accidentale configurazione del *Sein* o l'accidentale configurazione del *Sollen* (e precisamente, dall'intervento di una terza norma compatibile sia con la prima sia con la seconda delle altre due norme) nel caso delle paranomie *deontiche*¹⁸.

Le paranomie *intermodali* sono una specie delle *paranomie deontiche*. Esse sono paranomie deontiche (cioè opposizioni tra regole mediate da una terza regola compatibile sia con la prima sia con la seconda delle altre due regole) caratterizzate, però, dall'*eterogeneità modale* delle tre regole che determinano la paranomia. In altri termini, v'è paranomia *intermodale*, quando v'è eterogeneità tra i doveri instaurati dalle tre regole che determinano la paranomia.

Qui, mi limiterò ai casi di paranomia intermodale in cui interagiscono regole deontiche e regole ipotetico-costitutive. Quattro sono le forme combinatoriamente possibili della paranomia intermodale tra regole deontiche e regole ipotetico-costitutive:

1. una regola *deontica* è in opposizione ad un'altra regola *deontica* per l'intervento di una regola *ipotetico-costitutiva*;
2. una regola *deontica* è in opposizione ad una regola *ipotetico-costitutiva* per l'intervento di una regola *deontica*;
3. una regola *deontica* è in opposizione ad una regola *ipotetico-costitutiva* per l'intervento di una regola *ipotetico-costitutiva*;
4. una regola *ipotetico-costitutiva* è in opposizione ad un'altra regola *ipotetico-costitutiva* per l'intervento di una regola *deontica*.

¹⁷ Karl Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, 1956, p. 156 (trad. it. p. 256).

¹⁸ Sul concetto di paranomia [in inglese: 'predicament', 'quandary'], cfr. Georg Henrik von Wright, *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, 1968; Amedeo G. Conte, *Codici deontici*, 1976; Tecla Mazzarese, *Antinomie, paradossi, logica deontica*, 1983; Claudia Pecorella, *Per una determinazione del concetto di paranomia*, 1985; Giampaolo M. Azzoni, *Condizioni costitutive*, 1986; Giampaolo M. Azzoni, *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, 1988.

Delle quattro forme *combinatoriamente* possibili di paranomia intermodale, però, solo la *prima* è *ontologicamente* possibile. La *seconda* e la *terza* forma non sono ontologicamente possibili in quanto non è possibile opposizione (antinomia) tra una regola deontica e una regola ipotetico-costitutiva. La *quarta* forma, invece, non è ontologicamente possibile, in quanto una regola deontica non può determinare un'opposizione tra regole ipotetico-costitutive: una regola deontica in quanto tale non può mutare la struttura dell'essere.

Ecco un esempio di paranomia intermodale del primo tipo. Le due regole deontiche:

(43) Gli assegni devono essere firmati validamente,

(44) Si deve firmare con la penna stilografica,

sono in opposizione, se è valida la regola anankastico-costitutiva:

(45) Condizione necessaria di validità degli assegni è l'impiego della penna a sfera per la sottoscrizione.

In questo caso, due doveri *deontici* che *non* sono tra loro incompatibili (il dovere deontico di firmare validamente gli assegni e il dovere deontico di firmare con la penna stilografica) entrano in opposizione per l'intervento di un dovere *non deontico*, ma *anankastico*: il dovere anankastico di usare la penna a sfera, il quale è compatibile (in quanto dovere anankastico) sia con il primo, sia con il secondo dei due doveri deontici. [Tra (44) e (45) antinomia non v'è. Infatti, mentre (44) pone un predicato *deontico*, (45) pone un predicato *anankastico*.]

Dal dovere *deontico* di firmare gli assegni validamente in congiunzione con il dovere *anankastico* di firmare con penne a sfera *deriva* un terzo dovere: il dovere deontico di firmare gli assegni con penne a sfera. Ma questo dovere deontico è in *opposizione* con il dovere deontico di firmare con la penna stilografica.

Questo è un interessante fenomeno di interferenza (e interazione) tra dovere deontico e dovere anankastico. Non è filosoficamente irrilevante che dall'interferenza (o dall'interazione) tra doveri deontici e doveri anankastici possa seguire un terzo dovere deontico.

Se l'*interazione* tra doveri deontici e doveri anankastici è già stata tematizzata da John Locke (si veda il § 2.3.2.), è stato però Lodovico Ambrosoli a trattare l'*interferenza* tra doveri deontici e doveri anankastici.

Nell'opera *Giurisprudenza filosofica*, 1846, Ambrosoli affronta il tema della coerenza tra doveri eterogenei. Ambrosoli considera casi di incoerenza normativa tra doveri deontici categorici e doveri deontici pragmatici, l'esistenza dei quali è mediata da doveri anankastici (*status* anankastici). In questo caso v'è "paranomia intermodale" tra due regole deontiche. Secondo Ambrosoli, v'è incoerenza se una regola deontica che prescrive *a*,

coesiste ad una regola deontica che vieta *b*, nel caso in cui *b* sia condizione di *a*. Scrive Ambrosoli:

Nella nozione di diritto e dovere abbiamo rinvenuta l'idea di un fine, di mezzi e della morale subbiettiva necessità nell'uomo di dirigere i mezzi al fine. Posta questa necessità, ne consegue che se all'uomo fosse negato il servirsi di questi mezzi, sarebbe assurda *contraddizione*. In questo senso si dice rettamente che ad ogni dovere corrisponde un diritto; il che si spiega dicendo come ogni uomo il quale abbia dovere di raggiungere un fine, ha pure famulativamente il diritto di conseguire questo fine ossia di adoperare tutti i mezzi che servono a raggiungerlo. L'uomo ha il dovere di conservare la propria esistenza fisica, quindi ha il diritto al cibo, alla bevanda, al riposo, ecc. Chi gli negasse questo diritto andrebbe in *contraddizione* con la ragione stessa: sarebbe tirannica, perché d'impossibile esecuzione quella legge che imponesse all'uomo di fare una data azione ed in pari tempo gli vietasse di far uso dei mezzi necessari a compiere l'azione stessa. Quindi il diritto sta al dovere come il mezzo al fine, ed in questo senso si identificano quasi le nozioni di dovere e di diritto.¹⁹

4.2.2. *Antipraxie*

Il § 4.2.1. è stato dedicato all'analisi delle paranomie intermodali. Dalle paranomie intermodali si deve, però, distinguere un secondo fenomeno di incoerenza intermodale: le *antipraxie*.

V'è antipraxia, nel caso in cui una regola deontica qualifichi (o obbligatorio o permesso) ciò che sia impossibile per effetto di un insieme (anche monadico) di regole ipotetico-costitutive²⁰. In caso di antipraxia, la regola deontica (che prescrive l'attuazione di ciò che è aleticamente impossibile per effetto di un insieme di regole ipotetico-costitutive) è inadempibile. Le antipraxie non sono né antinomie, né paranomie.

- (i) Le antipraxie *non* sono *antinomie*. In *primo luogo*, le antipraxie (a differenza delle antinomie) sono casi di incompatibilità tra grandezze eterogenee: deontica la prima, non deontica la seconda. In *secondo luogo*, le antipraxie (pur essendo come le antinomie relazioni di incompatibilità a due termini) non sono (a differenza delle antinomie) ne-

¹⁹ Lodovico Ambrosoli, *Giurisprudenza filosofica*, 1846, p. 88.

²⁰ Un fenomeno analogo è stato studiato da Amedeo G. Conte nel *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, pp. 153-154: “[n]ell'ipotesi di inqualificazione l'assoluzione dal comportamento inqualificato è e materialmente e giuridicamente impossibile. È materialmente impossibile: se giurisdizione è *ius dicere*, e qui non v'è alcun *ius*, la giurisdizione è impossibile. È giuridicamente impossibile: se dovere del giudice è *ius dicere*, ed esso soltanto, e il *ius* non v'è, egli dovrà astenersi dal giudizio sul comportamento inqualificato. [...] Nell'ipotesi di inqualificazione, a mio avviso, [la norma che prescrive che il giudice fondi la sentenza sul diritto] è in rapporto di contraddizione (sic!) con la norma la quale vieta di denegar giustizia”. Chiamo invece 'tautopraxia' il fenomeno inverso, cioè il caso in cui una regola deontica qualifichi vietato ciò che è aleticamente impossibile per effetto di un insieme (anche monadico) di regole ipotetico-costitutive: in caso di tautopraxia, il divieto è inviolabile.

cessariamente casi di incompatibilità tra due regole, ma possono essere anche casi di incompatibilità tra una regola e un insieme di regole. I due termini della relazione di antipraxia sono una regola deontica e un insieme di regole non deontiche, e precisamente, ipotetico-costitutive.

- (ii) Le antipraxie *non* sono *paranomie*. L'antipraxia è non incompatibilità tra due norme mediata da un terza norma compatibile sia con la prima sia con la seconda delle due altre norme (come in caso di paranomia deontica), ma incompatibilità tra una regola deontica e un insieme di regole non deontiche, e precisamente, ipotetico-costitutive.

Un fenomeno analogo all'antipraxia è stato studiato dall'ungherese Imre Ruzsa. In *Semantics for First-order Deontic Logic*, 1977, Ruzsa indaga i criteri di compatibilità tra un ordinamento normativo e le leggi di natura, “*the criteria under which a normative system is self-consistent or/and is compatible with a set of factual assumptions (e.g. with some laws of nature)*”²¹. In particolare, Ruzsa analizza la compatibilità tra necessità deontica e impossibilità aletica “*in the case of Of.~Mf the norms are incompatible with the facts, with the laws of nature*”²². Secondo Ruzsa, la necessità deontica è incompatibile con l'impossibilità aletica.

V'è, però, una differenza tra il caso di incoerenza da me analizzato e il fenomeno di Ruzsa: nei miei esempi la necessità aletica è non una necessità naturale, ma una necessità “normativa”. La necessità aletica (nei miei esempi) consegue dall'esistenza di due relazioni normative di condizione. La situazione che io ho considerato è una situazione normativa, mentre la situazione analizzata da Ruzsa è una situazione fattuale.

Parallelamente alla distinzione tra coerenza positiva e coerenza negativa, distingo l'*antipraxia positiva* dall'*antipraxia negativa*.

V'è *antipraxia positiva*, quando l'impossibilità aletica (dell'oggetto della qualificazione deontica) è determinata dall'*interferenza* tra regole ipotetico-costitutive.

V'è *antipraxia negativa*, se l'impossibilità aletica (dell'oggetto della qualificazione deontica) è determinata dall'*assenza* di una o più regole ipotetico-costitutive.

All'antipraxia positiva è dedicato il § 4.2.2.1.; all'antipraxia negativa è dedicato il § 4.2.2.2.

4.2.2.1. Antipraxie positive

Antipraxia positiva v'è nel caso in cui una regola deontica qualifichi o obbligatorio, o permesso ciò che è aleticamente impossibile per effetto di un

²¹ Imre Ruzsa, *Semantics for First-order Deontic Logic*, 1977, p. 153.

²² Imre Ruzsa, *Semantics for First-order Deontic Logic*, 1977, p. 157. Ricordo che un'analogo analisi della relazione tra deontico e aletico compare anche in Alessandro Levi, *Teoria generale del diritto*, 1950, p. 245, il quale studia l'interferenza tra *licere* e *posse*.

insieme di regole ipotetico-costitutive positivamente incoerente (come nel caso, per esempio, delle antinomie tra regole anankastico-costitutive per i *condizionanti*, e delle antinomie tra regole metatetico-costitutive per i *condizionati*).

Presento ora due esempi di antipraxia positiva: (i) il primo esempio è un caso di antipraxia positiva in cui una regola deontica qualifica *obbligatorio* ciò che è aleticamente impossibile per effetto di un insieme positivamente incoerente di regole ipotetico-costitutive; (ii) il secondo esempio è un caso di antipraxia positiva in cui una regola deontica qualifica (non obbligatorio, ma) *permesso* ciò che è aleticamente impossibile per effetto di un insieme positivamente incoerente di regole ipotetico-costitutive.

Ecco il primo esempio. Antipraxia v'è, data la regola deontica:

(46) La moglie ha il dovere deontico di seguire il marito ²³;

e date le due regole anankastico-costitutive:

(38) Per avere un lavoro, si deve avere la residenza;

(39) Per avere la residenza, si deve avere un lavoro.

Le due regole anankastico-costitutive instaurano congiuntamente un'impossibilità aletica che confligge con ciò che è posto come deonticamente necessario. La regola deontica che prescrive alla moglie di avere la residenza del marito è necessariamente frustrata.

Passo, ora, al secondo esempio. Il secondo esempio è un caso di antipraxia positiva in cui una regola deontica pone il *diritto* di compiere un atto, del quale una o più regole ipotetico-costitutive determinano l'impossibilità aletica. Ecco l'esempio. Antipraxia v'è, data la regola deontica:

(47) Ogni studente di filosofia ha il diritto (sul piano deontico) di laurearsi (fuori facoltà) in Filosofia del diritto (materia che non appartiene alla Facoltà di Lettere e Filosofia);

e date le due regole anankastico-costitutive:

(48) Condizione necessaria di validità degli esami è che la materia (della quale si sostiene l'esame) non sia esterna alla facoltà.

(49) È anankasticamente necessario (ai fini della laurea) sostenere l'esame della materia nella quale ci si laurea.

²³ L'espressione 'la moglie deve seguire il marito' era ricorrente nei commenti giuridici italiani sino alla seconda metà degli anni Settanta. Infatti, in Italia, prima della riforma del Diritto di famiglia avvenuta nel 1975 (Legge 19 maggio 1975, n. 151), l'art. 144 del Codice civile prevedeva ancora la potestà maritale, per la quale il marito era il capo della famiglia e la moglie era obbligata ad accompagnarlo ovunque egli credesse opportuno fissare la propria residenza. [N.d.C.]

Qui le due regole anankastico-costitutive frustrano il diritto posto dalla regola deontica, in quanto rendono aleticamente impossibile laurearsi in Filosofia del diritto.

4.2.2.2. Antipraxie negative

Antipraxia negativa v'è nel caso in cui una regola deontica qualifichi o obbligatorio, o permesso ciò che è impossibile per l'assenza di una o più regole ipotetico-costitutive.

Un fenomeno di antipraxia negativa è stato studiato (in quanto fenomeno di incoerenza praxeologica) da Zygmunt Ziemiński. In *Les lacunes de la lois dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, Ziemiński analizza un caso di antipraxia²⁴:

*Selon l'article 50 de la Constitution de la République Populaire de Pologne du 22.VII.1952 les juges sont éligibles: la loi ordinaire déterminera le mode d'élection. Mais, à l'exception de la loi concernant les juges de la Cour Suprême, aucune loi concernant l'élection des juges n'a été instituée depuis 1952 et les juges sont nommés par les Conseil d'État en application de lois instituées antérieurement.*²⁵

La situazione è questa: v'è una regola deontica che prescrive di eleggere i giudici, ma in assenza delle regole costitutive [*règles d'organisation*] dell'atto, l'elezione è impossibile:

*La Constitution a ordonné l'élection des juges, mais faute de règles d'organisation construisant cet acte, l'élection est impossible. Elle ne peut pas être organisée d'une façon quelconque, parce qu'elle doit être organisée selon les dispositions d'une loi, et cette loi n'existe pas. C'est un exemple typique d'une lacune de construction.*²⁶

Questo è un caso di incoerenza intermodale negativa dovuto all'assenza delle regole ipotetico-costitutive sulla validità praxeonomica dell'atto dell'elezione. Ricordo che nello stesso saggio Ziemiński denomina con lo stesso sintagma '*lacune de construction*' [in polacco '*luka konstrukcyjna*'] anche un fenomeno (da me analizzato *sub* 4.1.2.3.2.) di incoerenza (non intermodale, ma) anankastica.

È filosoficamente rilevante che incoerenza v'è solo in caso di esistenza di una regola deontica che o prescriva o permetta il condizionato praxeonomicamente impossibile. Ad esempio, nel caso delle due regole costitu-

²⁴ Questo fenomeno è studiato da Zygmunt Ziemiński anche nel saggio *Podstawy sporów o "luki w prawie"*, 1966.

²⁵ Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la lois dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, p. 41.

²⁶ Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la lois dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966, pp. 41-42.

tive (la prima anankastico-costitutiva, la seconda metatetico-costitutiva) la cui interferenza determinano la soppressione dell'assistentato:

(50) Condizione necessaria per il mantenimento della qualifica di assistente universitario è avere la libera docenza.

(51) La libera docenza è abolita.

incoerenza non v'è. Determinante per l'incoerenza è, infatti, la presenza della regola deontica:

(52) Gli assistenti hanno il diritto di mantenere la loro qualifica di assistente.

Ma non ogni antipraxis è un fenomeno di incoerenza praxeologica, così come non ogni incoerenza intermodale è un'incoerenza praxeologica.

Il concetto di *coerenza intermodale* non coincide con il concetto di *coerenza praxeologica* o *teleologica*, quantunque alcuni casi di incoerenza intermodale (e incoerenza anankastica) siano stati studiati in deontica in quanto fenomeni di incoerenza praxeologica (lacuna teleologica, lacuna tecnica e antinomia teleologica)²⁷.

²⁷ Sull'incoerenza praxeologica, cfr. Zygmunt Ziemiński, *Les lacunes de la lois dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*, 1966; Z. Ziemiński, *Podstawy sporów o "luki w prawie"*, 1966; Z. Ziemiński, *Lawyers' Reasoning Based on the Instrumental Nexus of Legal Norms*, 1969 [qui Ziemiński parla di "teleological consistency of orders" (p. 10) e di "praxeological consistency on the legal system" (p. 19)]; Z. Ziemiński, *O rodzajach niezgodności norm*, 1969 [qui appare il termine 'praxeologiczna niezgodność norm' tradotto nell'abstract in lingua inglese con 'praxeological inconsistency of norms']; Chaïm Perelman, *Logique juridique*, 1979, p. 47 [Perelman nomina Ziemiński a proposito delle lacune tra règles d'organisation]; Leszek Pszczołkowski, *Zagadnienia metodologicznej charakterystyki teorii niesprzeczności prawa*, 1973; L. Pszczołkowski, *Praxeologiczna niezgodność norm*, 1977; L. Pszczołkowski, *Z problematyki niezgodności norm prawnych*, 1978; Carlos Alarcón Cabrera, *En torno a la lógica deontica del último Kelsen*, 1989 [qui ricorre il sintagma 'defecto "pragmático" o "teleológico" del sistema' (p. 332)]. Sulle lacune teleologiche, cfr. Walther Burckhardt, *Die Lücken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung*, 1925, pp. 46-62; Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934; Eduardo García Máynez, *Introducción al estudio del derecho*, 1940, 1980 [qui ricorre il sintagma 'lagunas técnicas' (p. 354)]; E. García Máynez, *Lógica del raciocinio jurídico*, 1964 [anche qui García Máynez parla delle lagunas técnicas]; H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960; Amedeo G. Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, pp. 43-44; A.G. Conte, *Décision, complétude, clôture*, 1966; A.G. Conte, *Rassegna di nuove ricerche sopra lacune e antinomie (1964-1966)*, 1966. Sulle antinomie teleologiche, Karl Engisch, *Die Einheit der Rechtsordnung*, 1935, pp. 59-64; H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945 [qui appare il sintagma 'teleological conflict' (p. 406; trad. it. p. 415)]; K. Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, 1956 [Engisch parla di "teleologische Widersprüche" a p. 161 (tr. it. p. 265)]; E. García Máynez, *Lógica del raciocinio jurídico*, 1964, [qui appare il sintagma 'conflictos teleológicos entre normas de derecho' (pp. 117-118)]. Inoltre, di "conflitto pratico" tra norme scrive Giulio Preti in *Retorica e logica*, 1968, p. 224: "Finché non entrano in conflitto pratico, due norme non-contraddittorie non sono in conflitto".

Incoerenza praxeologica v'è, se la struttura dell'ordinamento non permette il conseguimento del fine del legislatore. Contrariamente a quanto scrive Amedeo G. Conte sulle "lacune teleologiche", l'incoerenza teleologica non reagisce sull'*efficacia* di una singola legge, ma sull'*efficienza teleologica* dell'intero ordinamento²⁸. Altro è l'*efficacia* della singola legge, altro è l'*efficienza teleologica* dell'*ordinamento*. Un ordinamento può essere *teleologicamente* inefficiente, quantunque siano efficaci le singole regole che lo costituiscono²⁹.

4.2.3. Parapraxie

Parallelamente alla distinzione tra antinomie normative e paranomie normative, si devono distinguere dalle antipraxie le parapraxie.

	-nomia	-praxia
anti-	Antinomia	Antipraxia
para-	Paranomia	Parapraxia

Il termine 'parapraxia' non è un neologismo. È già stato impiegato dai traduttori inglesi di Sigmund Freud per tradurre il termine '*Fehlleistung*' (atto mancato). In altro senso il termine 'parapraxia' compare in Amedeo G. Conte, dove designa i paradossi praxeologici.

Per 'parapraxia' intendo un'antipraxia *mediata* da una terza entità, per esempio, dall'accidentale configurazione del *Sein*.

V'è parapraxia, nel caso in cui una regola deontica qualifichi obbligatorio o permesso ciò che diviene aleticamente impossibile per effetto di un insieme (anche monadico) di regole ipotetico-costitutive, data una terza entità, per esempio, l'accidentale configurazione del *Sein*.

Ecco un esempio di parapraxia mediata dall'accidentale configurazione del *Sein*. Date le due regole anankastico-costitutive:

- (53) Condizione necessaria dell'elezione del rettore è la previa convocazione del corpo accademico,
- (54) La convocazione del corpo accademico deve essere fatta dal rettore,

²⁸ Cfr. Amedeo G. Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, 1962, p. 43. Conte scrive: "Lacuna teleologica integra l'assenza d'una norma, la cui validità sia condizione d'efficacia d'un'altra".

²⁹ Ricordo che l'ultimo von Wright interpreta la contraddittorietà di norme come incoerenza praxeologica. La logica deontica viene quindi concepita da von Wright non come logica, ma come praxeologia dell'agire nomothetic.

e data la regola deontica:

- (55) Alla scadenza del mandato elettorale, il corpo accademico deve eleggere il rettore,

incoerenza non v'è. Si origina, però, una *parapraxia* nel momento in cui il rettore sia decaduto in conformità ad una regola metatetico-costitutiva. Infatti, l'assenza del rettore determina l'impossibilità aletica di convocare il corpo accademico; l'inconvocabilità del corpo accademico determina l'impossibilità di eleggere un nuovo rettore, e l'ineleggibilità di un nuovo rettore frustra il dovere deontico (che il corpo accademico ha) di eleggere un rettore.

In quest'ultimo capitolo ho moltiplicato i concetti di incoerenza normativa. Non ignoro il principio di economia chiamato "rasoio di Ockham", ma i rasoi di Ockham non sono da moltiplicarsi *praeter necessitatem*.

DOCUMENTI

SOMMARIO: 1. Primo documento: mappa del lessico per “*ought*” di Carl Darling Buck – 2. Secondo documento: ‘deontico’ e ‘anankastico’.

1. PRIMO DOCUMENTO: MAPPA DEL LESSICO PER “*OUGH*T” DI CARL DARLING BUCK

Nel primo documento, io riproduco la mappa dei traducanti dei due termini inglesi: ‘*ought*’ e ‘*must*’, tracciata da Carl Darling Buck nell’opera *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages*, 1949. Buck elenca i traducanti di ‘*ought*’ e ‘*must*’ in 30 lingue indo-europee: greco antico, greco moderno, latino, italiano, francese, castigliano, rumeno, antico irlandese, irlandese moderno, gallese, bretone moderno, gotico, antico nordico, danese, svedese, antico inglese, medio inglese, inglese moderno, nederlandese, antico alto-tedesco, medio alto-tedesco, moderno alto-tedesco, lituano, lettone, antico slavo, serbo-croato, boemo, polacco, russo, sanscrito.

1. Greco antico: *χρή, δεῖ, ὀφείλει, ἀνάγκη ἐστί.*
2. Greco moderno: *πρέπει, ἀνάγκη εἶναι.*
3. Latino: *opus est, oportet, debet, necesse est.*
4. Italiano: *dovrebbe, deve, bisogna.*
5. Francese: *devrait, doit, il faut.*
6. Castigliano: *debiera, debe, hay que, tiene que, ha de.*
7. Rumeno: *trebuie.*
8. Antico irlandese: *is ēcen.*
9. Irlandese moderno: *ba cheart, ba chōir, is ēigin.*
10. Gallese: *dylai, rhaid (i).*
11. Bretone moderno: *dle, renk, red eo.*
12. Gotico: *skal.*
13. Antico nordico: *skal, verðr, ā.*
14. Danese: *bør, skal, maa.*
15. Svedese: *bör, måste.*
16. Antico inglese: *sceal, mōt.*
17. Medio inglese: *shal, oughthe, mote.*
18. Inglese moderno: *ought, should, must, has to.*
19. Nederlandese: *(behoort) moet.*
20. Antico alto-tedesco: *scal, muoz.*
21. Medio alto-tedesco: *sol, muoz.*

22. Moderno alto-tedesco: *sollte, darf, muß*.
23. Lituano: *reikia, tur*, con il futuro del verbo 'essere'.
24. Lettone: *vajaga (ir)*, con il futuro del verbo 'essere'.
25. Antico slavo: *dlūžinŭ jestŭ, podobajetŭ*.
26. Serbo-croato: *treba, mora*.
27. Boemo: *musí, má*.
28. Polacco: *powinieneś, trzeba, musi*.
29. Russo: *dolžen, nado, nadobno*.
30. Sanscrito: (*arb-*).

2. SECONDO DOCUMENTO: 'DEONTICO' E 'ANANKASTICO'

2.1. Il termine 'deontico'

L'aggettivo 'deontico' [in tedesco: '*deontisch*', in inglese: '*deontic*'; in francese: '*déontique*'; in castigliano: '*deóntico*'; in polacco: '*deontyczny*'] risale a quasi settant'anni fa.

La prima ricorrenza del termine si ha nella forma tedesca: '*deontisch*' nell'opera di Ernst Mally: *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*, 1926. Nella stessa opera appare anche il sostantivo '*Deontik*' che designa la *Logik des Willens*, una logica deontica *ante litteram*, ideata dallo stesso Mally.

Come segnala Amedeo G. Conte, *Deontica aristotelica*, 1992, pp. 234-235, l'aggettivo '*deontisch*' appare anche in un'opera postuma di Oskar Fechner (da non confondere con il più noto Gustav Theodor Fechner): *Das System der ontischen Kategorien. Grundlegung der Allgemeinen Ontologie oder Metaphysik*, 1961. È ignoto se Fechner abbia inventato (o reinventato) il termine '*deontisch*', o se Fechner lo abbia recepito (direttamente o indirettamente) da Mally. Per quanto riguarda la determinazione dell'anno in cui Fechner ha impiegato il termine '*deontisch*', Conte afferma di poter "solo indicare il *terminus ad quem* (non *post quem*): l'anno della morte di Oskar Fechner, 1950 (l'anno immediatamente anteriore all'apparizione del saggio *Deontic Logic* di Georg Henrik von Wright)".

Nella forma inglese '*deontic*' (come attributo di '*sentence*'), il termine appare anche nell'opera di Charlie Dunbar Broad: *Imperatives, Categorical and Hypothetical*, 1950. Anche Broad, come Fechner, non dice se il termine derivi da Ernst Mally.

L'anno successivo alla pubblicazione del saggio di Broad, *Imperatives, Categorical and Hypothetical*, il 1951, il termine '*deontic*' appare in due opere di Georg Henrik von Wright: *Deontic Logic* e *An Essay in Modal Logic*. Qui, per la prima volta, l'aggettivo '*deontic*' viene combinato

con il termine ‘*logic*’ nel sintagma ‘*deontic logic*’ e con il termine ‘*modality*’ nel sintagma ‘*deontic modality*’.

Come scrive von Wright in *Deontic Logic*, 1951, 1957, p. 58: “*For the term ‘deontic’ I am indebted to Professor C.D. Broad*”. Che Broad sia la fonte dalla quale derivi il termine ‘*deontic*’ è ribadito da von Wright nella sua *Intellectual Autobiography*, 1989, p. 28: “*The term ‘deontic’ was suggested to me by Broad*”.

I due sintagmi ‘*deontic logic*’ e ‘*deontic modality*’ sono stati subito recepiti da Arthur Norman Prior: sono, infatti, documentati nel saggio *The Ethical Copula* del 1951 (anno di pubblicazione del saggio di von Wright: *Deontic Logic*).

Il termine ‘deontico’ appare in combinazione con il termine ‘dovere’ solo nel 1983. Il sintagma ‘dovere deontico’ appare infatti nel saggio di von Wright: *Proposizioni normative condizionali*, 1983. Nella forma inglese ‘*deontic Ought*’, il sintagma compare in un’altra opera di von Wright dello stesso anno: *Norms, Truth, and Logic*.

Il termine ‘deontico’ ricorre (forse per la prima volta) in combinazione con il termine ‘regola’, nella forma inglese ‘*deontic rule*’ in Max Black, *The “Factual” and the “Normative”*, 1972. Una successiva ricorrenza è nella forma castigliana ‘*regla deóntica*’ in Gregorio Robles, *Las reglas del derecho y las reglas de los juegos. Ensayo de teoría analítica del Derecho*, 1984. Ricordo che (anche se in altro senso) l’aggettivo ‘deontico’ appare in combinazione con il termine ‘regola’ nel sintagma ‘regola costitutiva deontica’ in Amedeo G. Conte, *Regola costitutiva in Wittgenstein*, 1981.

2.2. Il termine ‘*anankastico*’

Il termine ‘anankastico’ appare già agli albori della filosofia. Sia Platone (*Leges* XI 930b), sia Aristotele (*Ethica Nicomachea* X 9, 1180 a 21) impiegano l’aggettivo ‘*ἀναγκαστικός*’ in connessione con il sostantivo ‘*νόμος*’. Anteriormente a Platone e Aristotele, il termine ‘*νόμος*’ appare non in combinazione con l’aggettivo ‘*ἀναγκαστικός*’, ma in combinazione con il verbo ‘*ἀναγκάζειν*’ in Ippocrate di Cos (*Περὶ ἀέρων ὑδάτων, τόπων*, 14).

Il termine ‘*anancastic*’ (con la ‘c’) viene introdotto nel lessico della filosofia moderna da Charles Sanders Peirce. ‘*Anancastic*’, ‘*anancasm*’, ‘*anancasticism*’ sono termini impiegati da Peirce nell’opera *Evolutionary Love*, 1893*.

È, però, Georg Henrik von Wright a introdurre il termine ‘*anankastic*’ nel lessico della deontica.

Secondo quanto scrive Amedeo G. Conte, *Materiali per una tipologia delle regole*, 1985, p. 359, il termine ‘*anankastic*’ è stato reso in francese

* Ricordo che ‘anankastico’ e ‘anankasmo’ appaiono anche in psichiatria.

con ‘*anancastique*’ da Georges Kalinowski nel 1965; in polacco da ‘*anankastyeczny*’ da Zygmunt Ziemiński nel 1966; in castigliano con ‘*anankástico*’ da Pedro García Ferrero nel 1970, in italiano con ‘anankastico’ da Franco Cordero nel 1981.

Von Wright combina l’aggettivo ‘*anankastic*’ sia con il sostantivo ‘*sentence*’ [enunciato] (*Norm and Action*, 1963, e *The Varieties of Goodness*, 1963), sia con il sostantivo ‘*statement*’ [asserto] (*Norm and Action*, 1963, e *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965), sia con il sostantivo ‘*proposition*’ [proposizione] (*Norm and Action*, 1963), sia con il sostantivo ‘*relationship*’ [relazione] (*Norm and Action*, 1963), sia con il sostantivo ‘*verb*’ [verbo] (*The Varieties of Goodness*, 1963). Inoltre, (anche se solo per una volta) von Wright impiega il termine ‘*anankastic*’ come sinonimo del termine ‘*alethic*’ nel sintagma ‘*anankastic modalities*’ (*Deontic Logic and the General Theory of Conditions*, 1968).

Il neologismo ‘*anankastic proposition*’ è stato subito recepito da Georges Kalinowski, il quale, nel saggio *Possibilité et structure de la logique déontique*, 1965, traduce il termine inglese con il termine francese ‘*proposition anancastique*’.

Curiosamente in von Wright l’aggettivo ‘anankastico’ non viene mai predicato di regole. A combinare ‘anankastico’ con il sostantivo ‘regola’ (*Regola costitutiva, condizione, antinomia*, 1983) è stato Amedeo G. Conte. In seguito Conte ha creato anche il neologismo ‘regola anankastico-costitutiva’ (*Materiali per una tipologia delle regole*, 1985). Ma, anteriormente a Conte, Herbert W. Schneider, *Teleological Prescriptions and Descriptions*, 1972, 1989, p. 212, combina l’aggettivo ‘*anankastic*’ con un termine affine a ‘*rule*’, e precisamente con il termine ‘*command*’ nel sintagma ‘*anankastic command*’.

Infine, il termine ‘anankastico’ è stato recentemente combinato con il termine ‘dovere’ da Amedeo G. Conte nel 1989 (*Costitutività di regole*). Il termine ‘*anankastic*’ appare in combinazione al verbo sostantivato ‘*must*’ anche in Georg Henrik von Wright nella *Introduction* al libro *Practical Reason*, 1983.

Ricordo, inoltre, che almeno due autori (Jean-Louis Gardies e Amedeo G. Conte) hanno predicato ‘anankastico’ di ‘condizione’. Ricordo, infine, che Conte ha parlato di “*status anankastico*” in contrapposizione a “*status deontico*”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alarcón Cabrera, Carlos, *En torno a la lógica deóntica del último Kelsen*. In: "Anuario de filosofía del derecho", 6 (1989), pp. 313-337.
- Alarcón Cabrera, Carlos, *Sobre el concepto y tipología de las reglas constitutivas*. In: "Anuario de filosofía del derecho", 8 (1991), pp. 273-295.
- Alarcón Cabrera, Carlos, *Validez pragmática. Una discusión con A.G. Conte*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 70 (1993), pp. 341-354.
- Allen, Glen O., *The Is-Ought Question Reformulated and Answered*. In: "Ethics", 82 (1972), pp. 181-199.
- Ambrosoli, Lodovico, *Introduzione alla giurisprudenza filosofica per servire di preliminari allo studio del diritto*. Milano, Carlo Turati, 1846.
- Anderson, Alan Ross, *The Formal Analysis of Normative Systems*. Manoscritto, 1956.
- Anderson, Alan Ross, *A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic*. In: "Mind", 67 (1958), pp. 100-103.
- Anderson, Alan Ross, *The Logic of Norms*. In: "Logique et analyse", 1 (1958), pp. 84-91.
- Anderson, Alan Ross, *Some Nasty Problems in the Formal Logic of Ethics*. In: "Noûs", 1 (1967), pp. 345-360.
- Anderson, Alan Ross, *Comments on von Wright's 'Logic and Ontology of Norms'*. In: J.W. Davis - D.J. Hockney - W.K. Wilson (eds.), *Philosophical Logic*. Dordrecht, Reidel, 1969, pp. 108-113.
- Anderson, Alan Ross - Moore, Omar Khayyam, *The Formal Analysis of Normative Concepts*. In: "American Sociological Review", 22 (1957), pp. 9-17.
- Aristotele, *Ars rhetorica*. Traduzione italiana di Armando Plebe: *Retorica*. In: Aristotele, *Opere*. 10. *Retorica, Poetica*. Roma - Bari, Laterza, 1992, pp. 1-189. Traduzione francese di Médéric Dufour - André Wartelle: *Rhétorique*. Paris, Les Belles Lettres, 3 voll., 1932-1973. Traduzione inglese di John Henry Freese: *The "Art" of Rhetoric*. Cambridge (Massachusetts) - London, Harvard University Press - William Heinemann, 1975.
- Aristotele, *De partibus animalium*. Traduzione italiana di Mario Vegetti: *Parti degli animali*. In: Aristotele, *Opere*. 5. *Parti degli animali, Riproduzione degli animali*. Bari, Laterza, 1984, pp. 1-149.
- Aristotele, *Ethica Nicomachea*. Introduzione, traduzione e commento di Marcello Zanatta. Milano, Rizzoli, 1986.
- Aristotele, *Metaphysica*. Traduzione italiana di Antonio Russo: *Metafisica*. In: Aristotele, *Opere*. 6. *Metafisica*. Roma - Bari, Laterza, 1990. Traduzione

- inglese con testo originale a fronte in: Aristotle, *Metaphysics*. Traduzione di Hugh Tredennick - George Cyril Armstrong. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2 voll., 1933-1935.
- Aristotele, *Physica*. Traduzione italiana, introduzione, note e indici di Antonio Russo: *Fisica*. In: Aristotele, *Opere. 3. Fisica, Del cielo*. Roma - Bari, Laterza, 1983, pp. 1-238.
- Aristotele, *Sophistici elenchi*. Traduzione italiana di Giorgio Colli. In: Aristotele, *Opere. 2. Organon: Topici, Confutazioni sofistiche*. Roma - Bari, Laterza, 1990, pp. 225-300. Traduzione inglese con testo originale a fronte in: Aristotle, *On Sophistical Refutations. On Coming-to-Be and Passing Away. On the Cosmos*. Traduzione di E.S. Forster - D.J. Furley. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1955.
- Austin, John Langshaw, *How to do Things with Words*. London, Oxford University Press, 1962, 1975. Traduzione italiana di Carla Villata: *Come fare cose con parole*. Genova, Marietti, 1987.
- Azzoni, Giampaolo M., *Condizioni costitutive*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 63 (1986) pp. 160-195.
- Azzoni, Giampaolo M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
- Azzoni, Giampaolo M., *Regole tecniche in filosofia del diritto e deontica*. Tesi di dottorato, Milano, 1989.
- Azzoni, Giampaolo M., *Cognitivo e normativo: il paradosso delle regole tecniche*. Milano, Franco Angeli, 1991.
- Azzoni, Giampaolo M., *Validità semantica in deontica*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 166-177.
- Bailhache, Patrice, *Essai de logique déontique*. Paris, Vrin, 1991.
- Barberis, Mauro, *Conformità a regole giuridiche. Un'ipotesi, una ricognizione, un inventario*. In: Silvana Castignone (ed.), *Studi in memoria di Giovanni Tarello*. Milano, Giuffrè, 1990, vol. II, pp. 51-100.
- Becker, Oscar, *Untersuchungen über den Modalkalkül*. Meisenheim am Glan, A. Hain, 1952. Traduzione italiana di Gabriele Franci: *Ricerche sul calcolo modale*. In: Oscar Becker, *Logica modale. Calcolo modale*. Faenza, Faenza Editrice, 1979, pp. 25-111.
- Black, Max, *The Gap between "Is" and "Should"*. In: "The Philosophical Review", 73 (1964), pp. 165-181. Riedito in: Max Black, *Margins of Precision*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1970, pp. 23-40.
- Black, Max, *The "Factual" and the "Normative"*. In: K. Kuypers (ed.), *Human Sciences and the Problem of Value*. The Hague, Nijhoff, 1972, pp. 55-64.
- Bobbio, Norberto, *Teoria della norma giuridica*. Torino, Giappichelli, 1958.
- Bobbio, Norberto, *Teoria dell'ordinamento giuridico*. Torino, Giappichelli, 1960.
- Bobbio, Norberto, *Norma giuridica*. In: *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, vol. XI, 1965, pp. 330-337.
- Bobbio, Norberto, *Norma*. In: *Enciclopedia Einaudi*, Torino, Einaudi, vol. IX, 1980, pp. 876-907.
- Bohnert, Herbert Gaylord, *The Semiotic Status of Command*. In: "Philosophy of Science", 12 (1945), pp. 302-315.

- Bon, Fred, *Über das Sollen und das Gute. Eine begriffsanalytische Studie*. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1898.
- Bosanquet, Bernard, *Logic or the Morphology of Knowledge*. London, Oxford University Press, 1888¹, 1911².
- Broad, Charlie Dunbar, *Imperatives, Categorical and Hypothetical*. In: "The Philosopher", 2 (1950), pp. 62-75.
- Brunetti, Giovanni, *Norme e regole finali nel diritto*. Torino, UTET, 1913. Riedizione: Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1979.
- Buck, Carl Darling, *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages*. Chicago, University of Chicago Press, 1949.
- Burckhardt, Walther, *Die Lücken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung*. Bern, Stämpfli, 1925.
- Carcattera, Gaetano, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*. Milano, Giuffrè, 1969.
- Carcattera, Gaetano, *Le norme costitutive*. Edizione provvisoria, Milano, Giuffrè, 1974.
- Celano, Bruno, *I limiti della giustificazione pratica*. Tesi di dottorato, Milano, 1991.
- Chisholm, Roderick Milton, *Contrary-to-Duty Imperatives and Deontic Logic*. In: "Analysis", 24 (1963), pp. 33-36.
- Conso, Giovanni, *Il concetto e le specie d'invalidità*. Milano, Giuffrè, 1955.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*. Torino, Giappichelli, 1962.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Décision, complétude et cloture*. In: "Logique et analyse", 9 (1966), pp. 1-18.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Rassegna di nuove ricerche sopra lacune e antinomie 1964-66*. In: "Annuario bibliografico di filosofia del diritto", 2 (1966), pp. 343-390.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Codici deontici*. In: *Intorno al "codice". Atti del terzo Convegno della Associazione italiana di studi semiotici (AISS)*. Pavia, 1975. Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 13-25. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Nove studi sul linguaggio normativo*. Torino, Giappichelli, 1985, pp. 131-145. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, pp. 147-161.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Su Carcattera*. In: "Rivista di filosofia", 67 (1976), pp. 101-105. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Nove studi sul linguaggio normativo*. Torino, Giappichelli, 1985, pp. 147-153. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, pp. 163-169.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Parerga leibnitiana*. In: Costantino Ciampi - Enrico Maretti - Antonio Anselmo Martino (eds.), *Logica, informatica, diritto*. Firenze, Le Monnier, t. 1, 1978, pp. 217-255. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Nove studi sul linguaggio normativo*. Torino, Giappichelli, 1985, pp. 177-217. Riedizione in: Amedeo Giovanni Conte, *Filosofia del linguaggio normativo I. Studi 1965-1981*. Torino, Giappichelli, 1989, pp. 193-233.

- Conte, Amedeo Giovanni, *Regola costitutiva in Wittgenstein*. In: Francesca Castellani (ed.), *Uomini senza qualità. La crisi dei linguaggi nella grande Vienna*. Trento, Uomo Città Territorio (Materiali del Dipartimento di metodologia, teoria e storia sociale), 1981, pp. 51-68.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*. In: Rosaria Egidi (ed.), *Wittgenstein. Momenti di una critica del sapere*. Napoli, Guida, 1983, pp. 37-82.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Regola costitutiva, condizione, antinomia*. In: Uberto Scarpelli (ed.), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*. Milano, Comunità, 1983, pp. 21-39.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Materiali per una tipologia delle regole*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 15 (1985), pp. 345-368.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Regole eidetico-costitutive*. In: "Nuova civiltà delle macchine", 3 (1985), n. 11-12, pp. 26-33.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Fenomeni di fenomeni*. In: Giuseppe Galli (ed.), *Interpretazione ed epistemologia. Atti del VII Colloquio sull'interpretazione (Macerata, 1985)*. Torino, Marietti, 1986, pp. 167-198. Riedizione con varianti in: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 63 (1986), pp. 29-57.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Semiotics of Constitutive Rules*. In: Michael Herzfeld - Lucio Melazzo (eds.), *Proceedings of the Third Congress of the International Association for Semiotic Studies (Palermo, 1984)*. Berlin, Mouton, 1986, pp. 143-150.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Minima deontica*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 65 (1988), pp. 427-475.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Costitutività di regole*. In: *Digesto*. Torino, UTET, vol. IV, 1989, pp. 462-465.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Validità atthetica*. In: Silvana Castignone (ed.), *Studi in memoria di Giovanni Tarello*. Milano, Giuffrè, 1990, vol. II, pp. 161-175.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deon in Deontics*. In: "Ratio juris", 4 (1991), pp. 349-354.
- Conte, Amedeo Giovanni, *L'enjeu des règles*. In: "Droit et Société", 17-18 (1991), pp. 122-143. Riedito con modifiche in: François Ost - Michel van de Kerchove (eds.), *Le jeu*. Paris, LGDJ, 1992, pp. 165-189.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica aristotelica*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 178-252.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica wittgensteiniana*. In: "L'uomo, un segno", 1 (1992), pp. 115-156 [Aldo G. Gargani (ed.), *Wittgenstein contemporaneo*. Genova, Marietti, 1993].
- Conte, Amedeo Giovanni, *Incoerenza costitutiva*. In: Angelo Costanzo, *Condizioni di incoerenza*. Milano, Giuffrè, 1992, pp. V-X. Riedito con modifiche in: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 507-518.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deontisch vs. anankastisch*. In: Robert Alexy - Ralf Dreier (eds.), *Rechtssystem und praktische Vernunft*. Wiesbaden, Steiner, 1993, pp. 102-109 ["Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", Beiheft 51 (1993)].

- Conte, Maria-Elisabeth, *Condizioni di coerenza*. Firenze, La Nuova Italia, 1988.
- Conte, Maria-Elisabeth, *Coesione testuale: recenti ricerche italiane*. In: Maria-Elisabeth Conte (ed.), *La linguistica testuale*. Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 272-289.
- Costanzo, Angelo, *Condizioni di incoerenza*. Milano, Giuffrè, 1992.
- Del Vecchio, Giorgio, *L'“homo juridicus” e l'insufficienza del diritto come regola della vita*. In: “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 16 (1936), pp. 131-156.
- di Bernardo, Giuliano, *Introduzione alla logica dei sistemi normativi*. Bologna, Il Mulino, 1972.
- Di Lucia, Paolo, *Deontica in von Wright*. Milano, Giuffrè, 1992.
- Döhmman, Karl, *Die Sprachliche Darstellung der Modalfunktoren*. In: “Logique et analyse”, 4 (1961), pp. 55-91. Ristampato in: Albert Menne - Gerhard Frey (eds.), *Logik und Sprache*. Bern - München, Francke, 1974, pp. 57-91.
- Eisler, Rudolf, *Der Zweck. Seine Bedeutung für Natur und Geist*. Berlin, E.S. Mittler und Sohn, 1914.
- Engisch, Karl, *Die Einheit der Rechtsordnung*. Heidelberg, C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1935.
- Engisch, Karl, *Einführung in das juristische Denken*. Stuttgart, Kohlhammer, 1956. Traduzione italiana di Alessandro Baratta - Franco Giuffrida Répaci: *Introduzione al pensiero giuridico*. Milano, Giuffrè, 1970.
- Fechner, Oskar, *Das Systeme der ontischen Kategorien. Grundlegung der Allgemeinen Ontologie oder Metaphysik*. Hildesheim, Dammtor, 1961.
- Foot, Philippa Ruth, *Morality as a System of Hypothetical Imperatives*. In: “The Philosophical Review”, 81 (Jul. 1972), n. 3, pp. 305-316.
- García Máynez, Eduardo, *Introducción al estudio del derecho*. México, Porrúa, 1940, 1980³¹.
- García Máynez, Eduardo, *Lógica del concepto jurídico*. México, Fondo de cultura económica, 1959.
- García Máynez, Eduardo, *Lógica del raciocinio jurídico*. México, Fondo de cultura económica, 1964.
- Gardies, Jean-Louis, *Peut-on parler de vérité et de fausseté pour les propositions performatives?* In: “Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 39 (1992), pp. 61-76.
- Gavazzi, Giacomo, *Delle antinomie*. Torino, Giappichelli, 1959.
- Gavazzi, Giacomo, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*. Torino, Giappichelli, 1970.
- Goblot, Edmond, *Nécessaire*. In: Edmond Goblot, *Le Vocabulaire philosophique*. Paris, Armand Colin, 1901, pp. 360-361.
- Goyard-Fabre, Simone, *Essai de critique phénoménologique du droit*. Paris, Klincksieck, 1972.
- Hannaford, Robert V., *You Ought to Derive “Ought” from “Is”*. In: “Ethics”, 82 (1972), pp. 155-162.
- Hare, Richard Mervyn, *The Language of Morals*. London, Oxford University Press, 1952. Traduzione italiana di Marco Borioni: *Il linguaggio della morale*. Roma, Ubaldini, 1968.

- Hart, Herbert Lionel Adolphus, *The Concept of Law*. London, Oxford University Press, 1961. Traduzione italiana di Mario A. Cattaneo: *Il concetto di diritto*. Torino, Einaudi, 1965.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, *Self-Referring Laws*. In: Fritjof Lejman *et al.* (eds.), *Festschrift tillägnad Professor, Juris Doktor Karl Olivecrona*. Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1964, pp. 307-316.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *Wissenschaft der Logik*. Berlin, Duncker und Humblot, 1841. Traduzione italiana di Arturo Moni: *Scienza della logica*. Bari, Laterza, 1924-1925.
- Hilbert, David - Ackermann, Wilhelm, *Grundzüge der theoretischen Logik*. Berlin, Springer, 1959.
- Hofstadter, Douglas R., *About Nomic: A Heroic Game That Explores the Reflexivity of the Law*. In: "Scientific American", 246 (1982), n. 6, pp. 16, 19-22, 25. Traduzione italiana: *Il Nomic: un gioco esaltante che esplora la riflessività della legge*. In: "Le scienze", 29 (1982), pp. 116, 118, 120, 124-125.
- Hohfeld, Wesley Newcomb, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*. A cura di Walter Wheeler Cook. New Haven, Yale University Press, 1923. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *Concetti giuridici fondamentali*. Torino, Einaudi, 1969.
- Holbach, Paul-Henri Thiry (baron d'), *La Morale Universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur sa nature*. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776.
- Husserl, Edmund, *Logische Untersuchungen*. Halle, Niemeyer, 1900-1901, 1922³. Traduzione italiana di Giovanni Piana: *Ricerche logiche*. Milano, Il Saggiatore, 1968.
- Kalinowski, Georges, *Teoria zdań normatywnych*. In: "Studia logica", 1 (1953), pp. 113-146. Traduzione francese: *Théorie des propositions normatives*. In: "Studia logica", 1 (1953), pp. 147-182. Riedizione della traduzione francese in: Georges Kalinowski, *Études de logique déontique I (1953-1969)*. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972, pp. 17-53.
- Kalinowski, Georges, *Le bien, la morale et la justice. Note sur "The Varieties of Goodness" de Georg Henrik von Wright*. In: "Archives de Philosophie du Droit", 11 (1966), pp. 311-328.
- Kalinowski, Georges, *Introduction à la logique juridique*. Paris, R. Pichon & R. Durand-Auzias, 1965. Traduzione italiana di Massimo Corsale: *Introduzione alla logica giuridica*. Milano, Giuffrè, 1971.
- Kalinowski, Georges, *La logique des normes d'Edmund Husserl*. In: "Archives de Philosophie du Droit", 10 (1965), pp. 107-116. Riedizione in: Georges Kalinowski, *Études de logique déontique I (1953-1969)*. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972, pp. 111-122.
- Kalinowski, Georges, *Possibilité et structure de la logique déontique*. In: "Archives de Philosophie du Droit", 10 (1965), pp. 313-333. Riedizione in: Georges Kalinowski, *Études de logique déontique I (1953-1969)*. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972, pp. 85-109.
- Kalinowski, Georges, *Les causes de certaines antinomies juridiques. Réflexions inspirées par la lecture de Leibniz*. In: "Logique et analyse", 21 (1978), pp. 89-110.

- Kalinowski, Georges, *Sur les normes et la relation normative. Contribution à la sémiotique du langage normatif et à la logique des normes*. Manoscritto, San Sebastián (Donostia), 1988.
- Kalinowski, Georges, *Ontique er déontique*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 56 (1989), n. 4, pp. 438-446.
- Kalinowski, Georges - Gardies, Jean-Louis, *Un logicien déontique avant la lettre: Gottfried Wilhelm Leibniz*. In: "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 60 (1974), n. 1, pp. 79-112.
- Kanger, Stig, *New Foundations for Ethical Theory*. Stockholm, 1957. Riedizione in: Risto Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*. Dordrecht, Reidel, 1970, pp. 36-58.
- Kant, Immanuel, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. Riga, Johann Friedrich Hartknoch, 1785. Riedizione in: *Kant's gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Erste Abtheilung: Werke. Vierter Band*. Berlin, Georg Reimer, 1903. Traduzione italiana di Pietro Chiodi in: Immanuel Kant, *Scritti morali*. Torino, UTET, 1970.
- Kant, Immanuel, *Kritik der praktischen Vernunft*. Riga, Johann Friedrich Hartknoch, 1788. Riedizione in: *Kant's gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Erste Abtheilung: Werke. Fünfter Band*. Berlin, Georg Reimer, 1914. Traduzione italiana di Pietro Chiodi in: Immanuel Kant, *Scritti morali*. Torino, UTET, 1970.
- Kant, Immanuel, *Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen*. Königsberg, F. Nicolaevius, 1800. Riedizione in: *Kant's gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Erste Abtheilung: Werke. Neunter Band*. Berlin - Leipzig, de Gruyter, 1923, pp. 1-150. Traduzione italiana di Leonardo Amoroso: *Logica*. Roma - Bari, Laterza, 1984.
- Kant, Immanuel, *Eine Vorlesung Kants über Ethik. Im Auftrage der Kant-Gesellschaft, herausgegeben von Paul Menzer*. Berlin, Pan Verlag Rolf Heise, 1924. Traduzione italiana di Augusto Guerra: *Lezioni di etica*. Bari, Laterza, 1971.
- Kelsen, Hans, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*. Wien, Deuticke, 1934. Traduzione italiana di Renato Treves: *La dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1952. Seconda edizione: *Reine Rechtslehre*. Wien, Deuticke, 1960. Traduzione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*. Torino, Einaudi, 1966.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1945. Traduzione italiana di Sergio Cotta - Giuseppino Treves: *Teoria generale del diritto e dello stato*. Milano, Comunità, 1952.
- Kelsen, Hans, *Allgemeine Theorie der Normen*. Wien, Manz, 1979. Traduzione italiana a cura di Mario G. Losano: *Teoria generale delle norme*. Torino, Einaudi, 1985.
- Lalande, André, *La raison & les normes*. Paris, Hachette, 1948.
- Laun, Rudolf, *Recht und Sittlichkeit*. Hamburg, C. Boysen, 1927. Riedizione: Berlin, Julius Springer, 1935.

- Ledig, Gerhard, *Zur Logik des Sollens*. In: "Der Gerichtssaal", 100 (1931), pp. 368-385. Traduzione italiana parziale (con premessa alla traduzione) di Luigi A. de Caro: *Sulla logica del dovere*. In: "Materiali per una storia della cultura giuridica", 23 (1993), pp. 439-469.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm, *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis* [1666]. In: Tullio Ascarelli (ed.), *HOBBS, Thomas, A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum. De casibus perplexis. Doctrina conditionum. De legem interpretatione*. Milano, Giuffrè, 1960, pp. 267-302.
- Lenk, Hans, *Varieties of Commitment. Approaches to the Symbolization of Conditional Obligations*. In: "Theory and Decision", 9 (1978), pp. 17-37. Traduzione italiana di Giuliano di Bernardo: *Diversità di obblighi derivati. Alcune considerazioni concernenti la simbolizzazione degli obblighi condizionali*. In: Giuliano di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*. Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 69-93.
- Levi, Alessandro, *Teoria generale del diritto*. Padova, CEDAM, 1950.
- Locke, John, *Epistola de tolerantia*. London, 1689. Traduzione italiana di Lia Formigari: *Lettera sulla tolleranza*. Firenze, La Nuova Italia, 1963.
- Luhmann, Niklas, *Rechtssoziologie*. Reinbeck bei Hamburg, Rowholt, 1972. Prefazione e traduzione di Alberto Febbrajo: *Sociologia del diritto*. Roma - Bari, Laterza, 1977.
- Mackie, John Leslie, *Ethics. Inventing Right and Wrong*. London, Penguin, 1977.
- Mally, Ernst, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*. Graz, Leuschner und Lubensky, 1926.
- Mazzarese, Tecla, *Antinomie, paradossi, logica deontica*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 61 (1984), pp. 419-464.
- Mazzarese, Tecla, *Metaregole*. In: "Nuova civiltà delle macchine", 3 (1985), n. 3-4 (11-12), pp. 65-73.
- Mazzarese, Tecla - Conte, Amedeo Giovanni, *Regole fondate su regole*. In: "Nuova civiltà delle macchine", 3 (1985), n. 1-2 (9-10), pp. 61-63.
- Mela, Agostino, *Regole tecniche e presupposizione*. In: "Analisi e diritto", 3 (1992), pp. 225-238.
- Meyer, J.-J.Ch. - Wieringa, R.J., *Deontic Logic: a Concise Overview*. In: J.-J.Ch. Meyer - R.J. Wieringa (eds.), *Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification*. Chichester, John Wiley and Sons, 1993, pp. 3-16.
- Monk, Ray, *Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius*. New York, Free Press, 1990. Traduzione italiana di Piero Arlorio: *Ludwig Wittgenstein. Il dovere del genio*. Milano, Bompiani, 2001.
- Moore, Georg Edward, *Principia Ethica*. Cambridge, Cambridge University Press, 1903.
- Morscher, Edgar, *Literaturverzeichnis zum Sein-Sollen-Problem*. Manoscritto, Salzburg, 1972.
- Nakhnikian, Georg, *Kant's Theory of Hypothetical Imperatives*. In: "Kant-Studien", 83 (1992), pp. 21-49.

- Nowell-Smith, P.H. - Lemmon, Edward J., *Escapism: The Logical Basis of Ethics*. In "Mind", 69 (1960), pp. 289-300.
- Opfermann, Wilhelm, *Zur Deutung normlogischer Metaoperatoren*. In: Amedeo Giovanni Conte - Risto Hilpinen - Georg Henrik von Wright (eds.), *Deontische Logik und Semantik*. Wiesbaden, Athenaion, 1977, pp. 130-152. Traduzione italiana di Francesca Castellani: *Sull'interpretazione dei metaoperatori logico-normativi*. In: Giuliano di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*. Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 167-195.
- Oppenheim, Felix Errera, *The Place of Morality in Foreign Policy*. Lexington, Lexington Books, 1991.
- Pecorella, Claudia, *Per una determinazione del concetto di paranomia*. Tesina di laurea, Pavia, 1985.
- Peirce, Charles Sanders, *Evolutionary Love*. In: "Monist", 3 (1893). Riedito in: Charles Sanders Peirce, *Change, Love and Logic. Philosophical Essays*. A cura di Morris R. Cohen. London, Kegan Paul, 1923, pp. 267-300.
- Platone, *Leges*. Traduzione italiana di Attilio Zadro: *Leggi*. In: Platone, *Opere complete*. 7. *Minosse, Leggi, Epinomide*. Roma - Bari, Laterza, 1987, pp. 15-418.
- Prandi, Michele, *Grammaire philosophique des tropes*. Paris, Les Éditions de Minuit, 1992.
- Preti, Giulio, *Retorica e logica*. Torino, Einaudi, 1968.
- Prior, Arthur Norman, *The Ethical Copula*. In: "Australasian Journal of Philosophy", 29 (1951), pp. 137-154. Riedito in: A.N. Prior, *Papers in Logic and Ethics*. A cura di P.T. Geach and A.J.P. Kenny. London, Duckworth, 1976, pp. 9-24.
- Prior, Arthur Norman, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*. In: Abraham Irving Melden (ed.), *Essays in Moral Philosophy*. Seattle, University Washington Press, 1958, pp. 135-146.
- Pszczółkowski, Leszek, *Zagadnienia metodologicznej charakterystyki teorii niesprzeczności prawa [Problemi metodologici nella teoria della coerenza del diritto]*. In: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-społeczne", seria I, 99 (1973), pp. 45-56.
- Pszczółkowski, Leszek, *Prakseologiczna niezgodność norm [Incoerenza praxeologica tra norme]*. In: "Studia prawno-ekonomiczne", 18 (1977), pp. 31-40.
- Pszczółkowski, Leszek, *Z problematyki niezgodności norm prawnych [La problematica dell'incoerenza tra norme giuridiche]*. In: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-społeczne", seria I, 28 (1978), pp. 25-53.
- Quintiliano, M. Fabio, *L'istituzione oratoria*. Traduzione italiana a cura di Rino Faranda - Piero Pecchiura. Torino, UTET, vol. I, 1968.
- Radice, Stefano A., *Regole costitutive e sillogismo normativo*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 418-429.
- Robles, Gregorio, *Las Reglas del Derecho y las Reglas de los Juegos. Ensayo de Teoría analítica del Derecho*. Palma de Maiorca, Facultad de Derecho de Palma de Maiorca, 1984.
- Robles, Gregorio, *Sein, Müssen und Sollen im Recht*. In: "Rechtstheorie", 17 (1986), pp. 277-293.

- Rodríguez Marín, Jesús, *Lógica deóntica. Concepto y sistemas*. Valencia, Universidad de Valencia, 1978.
- Ross, Alf Niels Christian, *Om ret og retfærdighed*. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1953. Traduzione inglese di Margaret Dutton: *On Law and Justice*. A cura di Max Knight. London, Stevens, 1958. Traduzione italiana dell'edizione inglese di Giacomo Gavazzi: *Diritto e giustizia*. Torino, Einaudi, 1965.
- Ross, Alf Niels Christian, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*. In: "Mind", 78 (1969), pp. 1-24. Traduzione italiana di Riccardo Guastini - Piero Pollastro: *Sull'autoriferimento e su un "puzzle" nel diritto costituzionale*. In: Alf Niels Christian Ross, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*. Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 205-232.
- Ross, Alf Niels Christian, *Skyld, ansvar og straf*. København, Berlingske Forlag, 1970. Traduzione italiana di Birgit Bendixen - Pier Luigi Lucchini: *Colpa, responsabilità e pena*. Milano, Giuffrè, 1972. Traduzione inglese di Alastair Hannay - Thomas E. Sheanan: *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London, Stevens and Sons, 1975.
- Rossetti, Andrea, *Deontica in Jean-Louis Gardies*. Tesi di laurea, Pavia, 1993.
- Ruzsa, Imre, *Semantics for First-order Deontic Logic*. In: Amedeo G. Conte - Risto Hilpinen - Georg Henrik von Wright (eds.), *Deontische Logik und Semantik*. Wiesbaden, Athenaion, 1977, pp. 153-166. Traduzione italiana di Giuliano di Bernardo: *Semantica per la logica deontica del primo tipo*. In: Giuliano di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*. Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 49-68.
- Scarpelli, Uberto, *Imperativi e asserzioni*. In: "Rivista di filosofia", 50 (1959), pp. 80-91.
- Schneider, Herbert W., *Teleological Prescriptions and Descriptions*. In: Arthur Paul Schilpp - Lewis Edwin Hahn (eds.), *The Philosophy of Georg Henrik von Wright*. La Salle, Open Court, 1989, pp. 211-215.
- Searle, John R., *How to Derive "Ought" from "Is"*. In: "The Philosophical Review", 73 (1964), pp. 43-58. Traduzione italiana di Riccardo Guastini: *Come dedurre "deve" da "è"*. In: Riccardo Guastini (ed.), *Problemi di teoria del diritto*. Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 155-168.
- Searle, John R., *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. London, Cambridge University Press, 1969. Traduzione italiana di Giorgio Ramondo Cardona: *Atti linguistici. Un saggio di filosofia del linguaggio*. Torino, Boringhieri, 1976.
- Spengler, Oswald, *Der Untergang des Abendlandes*. München, C.H. Beck, 1923. Traduzione italiana di Julius Evola: *Il tramonto dell'occidente*. A cura di Rita Calabrese Conte - Furio Jesi. Parma, Guanda, 1991.
- Spiegelberg, Herbert, *Zur Ontologie des idealen Sollens*. In: "Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft", 66 (1958), pp. 243-253.
- Spiegelberg, Herbert, *Sollen und Dürfen. Philosophische Grundlagen der ethischen Rechte und Pflichten*. Herausgegeben von Karl Schuhmann. Kluwer, Dordrecht, 1989.
- Sztykgold, Jerzy, *Negacja normy*. In: "Przegląd filozoficzny", 39 (1936), pp. 492-494. Traduzione italiana di Jerzy Wróblewski - Amedeo G. Conte: *Ne-*

- gazione di norme. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 69 (1992), pp. 241-245.
- Świrydowicz, Kazimierz, *Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej* [Analisi logica del concetto di competenza nomothetica]. Warszawa - Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
- Tommaso d'Aquino, *Quaestiones disputatae de veritate*. Cura et studio Fratrum praedicatorum. Roma, Editori di san Tommaso, 1970-1976.
- Van Fraassen, Bas C., *The Logic of Conditional Obligation*. In: "Journal of Philosophical Logic", 1 (1972), pp. 417-438.
- Visalberghi, Aldo, *Esperienza e valutazione*. Torino, Taylor, 1958.
- Weinberger, Ota, 'Is' and 'Ought' Reconsidered. Comment on G.H. von Wright's Lecture "Is and Ought". In: "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 70 (1984), pp. 454-474.
- Weinberger, Ota, *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*. In: "Ratio Juris", 4 (1991), pp. 285-307.
- Wieringa, R.J. - Meyer, J.-J.Ch. *Application of Deontic Logic in Computer Science: A Concise Overview*. In: J.-J.Ch. Meyer - R.J. Wieringa (eds.), *Deontic Logic in Computer Science*. Chichester, John Wiley and Sons, pp. 17-40.
- Wittgenstein, Ludwig, *Tagebücher 1914-1916*. In: Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Logische Untersuchungen*. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1960, pp. 85-278. Traduzione italiana a cura di Amedeo G. Conte: *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*. Torino, Einaudi, 1964, pp. 83-255.
- Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus logico-philosophicus*. London, Routledge & Kegan Paul, 1922. Edizione italiana a cura di Amedeo G. Conte: *Tractatus logico-philosophicus*. Torino, Einaudi, 1989.
- Wittgenstein, Ludwig, *Philosophische Untersuchungen*. A cura di G.E.M. Anscombe - Rush Rhees. Oxford, Blackwell, 1953, 1958. Riedizione in: Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen*. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1960 [Wittgenstein, *Schriften*, 1]. Traduzione italiana di Renzo Piovesan - Mario Trincherò: *Ricerche filosofiche*. Torino, Einaudi, 1967.
- Wittgenstein, Ludwig, *Zettel*. Edited by G.E.M. Anscombe - Georg Henrik von Wright. Oxford, Blackwell, 1967. Traduzione italiana a cura di Mario Trincherò: *Zettel*. Torino, Einaudi, 1986.
- Wright, Georg Henrik von, *An Essay in Modal Logic*. Amsterdam, North-Holland, 1951.
- Wright, Georg Henrik von, *Deontic Logic*. In: "Mind", 60 (1951), pp. 1-15. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Logical Studies*. London, Routledge & Kegan Paul, 1957, pp. 58-74. Riedito in: Irving M. Copi - James A. Gould (eds.), *Contemporary Readings in Logical Theory*. New York - London, Macmillan - Collier, pp. 303-315. Traduzione italiana di Giuliano di Bernardo: *Logica deontica*. In: Giuliano di Bernardo, *Introduzione alla logica dei sistemi normativi*. Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 125-140.
- Wright, Georg Henrik von, *On Promises*. In: "Theoria", 28 (1962), pp. 276-297. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 83-99.

- Wright, Georg Henrik von, *Norm and Action*. London, Routledge & Kegan Paul, 1963. Traduzione italiana di Alberto Emiliani: *Norma e azione*. Bologna, Il Mulino, 1989.
- Wright, Georg Henrik von, *The Varieties of Goodness*. London, Routledge & Kegan Paul, 1963.
- Wright, Georg Henrik von, *Practical Inference*. In: "The Philosophical Review", 72 (1963), pp. 159-179. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 1-17.
- Wright, Georg Henrik von, *The Foundation of Norms and Normative Statements*. In: Kazimierz Ajdukiewicz (ed.), *The Foundation of Statements and Decisions. Proceedings of the International Colloquium on Methodology of Science (Warsaw, 1961)*. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, pp. 351-367. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 67-82. Traduzione italiana di Riccardo Guastini: *La fondazione delle norme e degli asserti normativi*. In: Paolo Comanducci - Riccardo Guastini (eds.), *L'analisi del ragionamento normativo*. Torino, Giappichelli, 1987, pp. 53-80.
- Wright, Georg Henrik von, *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*. Amsterdam, North-Holland (Acta Philosophica Fennica, Fasc. 21), 1968.
- Wright, Georg Henrik von, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*. In: "Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía", 2 (Sept. 1968), n. 6, pp. 3-25.
- Wright, Georg Henrik von, *On the Logic and Ontology of Norms*. In: John W. Davis - D.J. Hockney - W.K. Wilson (eds.), *Philosophical Logic*. Dordrecht, Reidel, 1969, pp. 89-107.
- Wright, Georg Henrik von, *Explanation and Understanding*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1971. Traduzione italiana di Giuliano di Bernardo: *Spiegazione e comprensione*. Bologna, Il Mulino, 1977.
- Wright, Georg Henrik von, *On So-Called Practical Inference*. In: "Acta sociologica", 15 (1972), pp. 39-53. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 19-34.
- Wright, Georg Henrik von, *Determinism and a Study of Man*. In: Juha Manninen - Raimo Tuomela, *Essays on Explanation and Understanding*. Dordrecht, Reidel, 1976, pp. 415-435. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 35-52. Traduzione italiana: *Il determinismo e lo studio dell'uomo*. In: Raffaella Simili (ed.), *La spiegazione storica*. Parma, Pratiche, 1984, pp. 233-262.
- Wright, Georg Henrik von, *Explanation and Understanding of Action*. In: "Revue internationale de philosophie", 35 (1981), pp. 127-142. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 53-66.
- Wright, Georg Henrik von, *On the Logic of Norms and Actions*. In: Risto Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic*. Dordrecht, Reidel, 1981, pp. 3-35. Riedito in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 100-129.
- Wright, Georg Henrik von, *Norms, Truth, and Logic*. Versione preliminare in: Antonio Anselmo Martino (ed.), *Deontic Logic, Computational Linguis-*

- tics and Legal Information Systems*. Amsterdam, North-Holland, 1982, pp. 3-20. Versione definitiva in: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason*. Oxford, Blackwell, 1983, pp. 130-209. Traduzione italiana di Giorgio Pezzini: *Norme, verità e logica*. In: "Informatica e diritto", 9 (1983), pp. 5-87.
- Wright, Georg Henrik von, *Introduction*. In: Georg Henrik von Wright, *Practical Reason. Philosophical Papers. Volume I*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1983, pp. vii-ix.
- Wright, Georg Henrik von, *Proposizioni normative condizionali*. In: "Epistemologia", 4 (1983), pp. 187-200.
- Wright, Georg Henrik von, *Is and Ought*. In: Eugenio Bulygin et al. (eds.), *Man, Laws, and Modern Forms of Life*. Dordrecht, Reidel, 1985, pp. 263-281.
- Wright, Georg Henrik von, *Intellectual Autobiography*. In: Paul Arthur Schilpp - Lewis Edwin Hahn (eds.), *The Philosophy of Georg Henrik von Wright*. La Salle (Illinois), Open Court (The Library of Living Philosophers, XIX), 1989, pp. 1-55.
- Wundt, Wilhelm, *Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher Forschung*. Stuttgart, Enke, 3 voll., 1880-1883. Terza edizione: Stuttgart, Enke, 1906-1908.
- Ziemiński, Zygmunt, *Podstawy sporów o "luki w prawie"*. In: "Państwo i prawo", 2 (1966), n. 240, pp. 205-215.
- Ziemiński, Zygmunt, *Les lacunes de la lois dans le système juridique polonais contemporain et les méthodes utilisées pour les combler*. In: "Logique et analyse", 9 (1966), pp. 38-51.
- Ziemiński, Zygmunt, *Lawyers' Reasoning Based on the Instrumental Nexus of Legal Norms*. In: "Logique et analyse", 12 (1969), pp. 112-120.
- Ziemiński, Zygmunt, *O rodzajach niezgodności norm [Specie di incoerenza tra norme]*. In: "Studia filozoficzne", 56 (1969), pp. 87-94.
- Ziemiński, Zygmunt, *Norms of Competence as Norms of Conduct*. In: "Archivum juridicum cracoviense", 3 (1970), pp. 21-31.
- Ziemiński, Zygmunt, *Logika praktyczna*. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, 1987¹³. Traduzione inglese, dal polacco, di Leon Ter-Oganian: *Practical Logic*. Dordrecht, Reidel, 1976.
- Ziemiński, Zygmunt, *On So-Called "Permissive Norms"*. In: "Archivum Iuridicum Cracoviense", 9 (1976), pp. 169-178.
- Ziemiński, Zygmunt, *Règles constitutives en droit*. Manoscritto, 1987.

INDICE DEI NOMI

- Ackermann, Wilhelm 30, 156
Ajdukiewicz, Kazimerz 162
Alarcón Cabrera, Carlos 5, 33, 44, 144, 151
Alexy, Robert 154
Allen, Glen O. 23-24, 151
Ambrosoli, Lodovico 6, 47-48, 79-80, 139-140, 151
Amoroso, Leonardo 157
Anderson, Alan Ross 43, 75-79, 151
Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret 161
Aristotele di Stagira 22-23, 45-46, 61, 149, 151-152
Arlorio, Piero 158
Armstrong, George Cyril 152
Ascarelli, Tullio 158
Austin, John Langshaw 68, 152
Azzoni, Giampaolo Maria 5, 19, 26-27, 34, 36-39, 43, 68-69, 77, 93, 99, 107, 111, 114-115, 117, 119, 126-131, 137-138, 152

Bailhache, Patrice 76, 152
Baratta, Alessandro 155
Barberis, Mauro 30, 115, 118-119, 152
Becker, Oscar 66, 152
Bendixen, Bergit 160
Black, Max 59, 149, 152
Bobbio, Norberto 19, 49, 69-71, 152, 154
Boezio, Anicio Manlio Torquato Severino 101
Bohnert, Herbert Gaylord 81, 152
Bon, Fred 48, 153
Borioni, Marco 155
Bosanquet, Bernard 78, 153
Broad, Charlie Dunbar 13, 148-149, 153
Brunetti, Giovanni 30-33, 48-49, 94, 153

Buck, Carl Darling 7, 147, 153
Bulygin, Eugenio 163
Burckhardt, Walther 144, 153

Calabrese Conte, Rita 160
Carcatera, Gaetano 49, 57, 93, 153
Cardona, Giorgio Raimondo 160
Castellani, Francesca 154, 159
Castignone, Silvana 152, 154
Cattaneo, Mario A. 156
Celano, Bruno 57, 153
Chiodi, Pietro 47, 157
Chisholm, Roderick Milton 54, 153
Ciampi, Costantino 153
Cohen, Morris R. 159
Colli, Giorgio 23, 152
Comanducci, Paolo 162
Conso, Giovanni 32-33, 153
Conte, Amedeo Giovanni 5, 9, 13-14, 22-23, 25-27, 30, 33-39, 44, 57, 60-61, 66-69, 93, 99, 101, 106-112, 114, 117-118, 121, 123, 127, 130-131, 136-138, 140, 144-145, 148-151, 153-154, 158-161
Conte, Maria-Elisabeth 123, 155
Cook, Walter Wheeler 156
Copi, Irving M. 161
Cordero, Franco 150
Corsale, Massimo 156
Costanzo, Angelo 123, 154-155
Cotta, Sergio 157

Davis, J.W. 151
de Caro, Luigi A. 29, 47, 128, 158
Del Vecchio, Giorgio 100-101, 155
di Bernardo, Giuliano 76, 155, 158-162
Di Lucia, Paolo 46, 66-67, 72, 82, 92, 155

- Döhmann, Karl 22, 155
Dreier, Ralf 154
Dufour, Médéric 61, 151
Dutton, Margaret 160
- Egidi, Rosaria 154
Eisler, Rudolf 49, 155
Emiliani, Alberto 162
Engisch, Karl 137-138, 144, 155
Euripide 11
Evola, Julius 160
- Faranda, Rino 159
Febbrajo, Alberto 158
Fechner, Gustav Theodor 148
Fechner, Oskar 148, 155
Ferrero, Pedro García 150
Foot, Philippa Ruth 52, 155
Formigari, Lia 97, 158
Forster, E.S. 152
Franci, Gabriele 152
Freese, John Henry 61, 151
Frege, Gottlob 27, 93
Frey, Gerhard 155
Furley, D.J. 152
- Galli, Giuseppe 154
García Máynez, Eduardo 51, 100, 144, 155
Gardies, Jean-Louis 33-34, 79, 150, 155, 157, 160
Gargani, Aldo Giorgio 154
Gavazzi, Giacomo 33-34, 49, 73, 104, 155, 160
Geach, Peter Thomas 159
Giuffrida Répaci, Franco 155
Goblot, Edmond 48, 155
Gould, James A. 161
Goyard-Fabre, Simone 52-53, 155
Guastini, Riccardo 160, 162
Guerra, Augusto 157
- Hahn, Lewis Edwin 160, 163
Hannaford, Robert V. 52, 155
Hannay, Alastair 160
Hare, Richard Mervyn 5, 41-42, 155
Hart, Herbert Lionel Adolphus 32-33, 110-112, 135, 156
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 49, 156
- Herzfeld, Michael 154
Hilbert, David 30, 156
Hilpinen, Risto 157, 159-160, 162
Hobbes, Thomas 158
Hockney, D.J. 151, 162
Hofstadter, Douglas R. 110, 156
Hohfeld, Wesley Newcomb 73, 156
Holbach, Paul-Henri Thiry (baron d') 6, 79, 156
Husserl, Edmund 6, 27, 79-80, 156
- Ippocrate di Cos 149
- Jesi, Furio 160
- Kalinowski, Georges *vel* Jerzy 5-6, 42, 47, 51-52, 65, 71-72, 79-80, 136, 150, 156-157
Kanger, Stig 75-76, 157
Kant, Immanuel 37, 41-42, 46-48, 52, 82, 85, 94-95, 124, 130, 157-158
Kelsen, Hans 13, 24, 44-45, 75, 116, 144, 151, 157
Kenny, Anthony John Patrick 159
Knight, Max 160
Kuypers, K. 152
- Lalande, André 93, 157
Laun, Rudolf 49-51, 100, 157
Ledig, Gerhard 47, 158
Leibniz, Gottfried Wilhelm 15, 39, 79, 134-136, 156-158
Lejman, Fritjof 156
Lemmon, Edward J. 76, 81, 159
Lenk, Hans 83, 158
Levi, Alessandro 32, 141, 158
Locke, John 6, 84, 96-101, 139, 158
Loddo, Olimpia Giuliana 15
Lorini, Giuseppe 15, 17
Losano, Mario Giuseppe 156-157
Lucchini, Pier Luigi 160
Luhmann, Niklas 34, 158
- Łukasiewicz, Jan 76
- Mackie, John Leslie 24, 53, 79, 158
Mally, Ernst 108, 148, 158
Manninen, Juha 162
Maretti, Enrico 153
Martelli, Claudio 63-64
Martino, Antonio Anselmo 153, 162

- Marx, Groucho 14
Mazzarese, Tecla 75, 93, 99, 138, 158
Mela, Agostino 26, 158
Melazzo, Lucio 154
Melden, Abraham Irving 159
Menne, Albert 155
Meyer, John-Jules Charles 75, 158, 161
Moni, Arturo 156
Monk, Ray 78, 158
Moore, Georg Edward 13, 45, 78, 158
Moore, Omar Khayyam 76, 151
Morscher, Edgar 57, 158
- Nakhnikian, George 46, 158
Nowell-Smith, Patrick Horace 76, 81, 159
- Olivecrona, Karl [Knut Hans Karl] 156
Opfermann, Wilhelm 67, 159
Oppenheim, Felix Errera 85, 159
Ost, François 154
- Pecchiura, Piero 159
Pecorella, Claudia 138, 159
Peirce, Charles Sanders 149, 159
Perelman, Chaïm 144
Pezzini, Giorgio 163
Piana, Giovanni 156
Piovesan, Renzo 161
Platone 149, 159
Plebe, Armando 61, 151
Pollastro, Piero 160
Prandi, Michele 14, 125, 159
Preti, Giulio 144, 159
Prior, Arthur Norman 76, 78-79, 81, 149, 159
Pszczółkowski, Leszek 144, 159
Pusceddu, Roberto 15
- Quintiliano, Marco Fabio 118, 159
- Radice, Stefano A. 63, 75, 159
Rhees, Rush 161
Robles, Gregorio 54-55, 100-101, 149, 159
Rodríguez Marín, Jesús 83, 160
Ross, Alf Niels Christian 6, 43, 65, 73-75, 110-111, 160
Rossetti, Andrea 34, 160
Russo, Antonio 45, 151-152
Ruzsa, Imre 141, 160
- Scarpelli, Uberto 81, 154, 160
Schilpp, Artur Paul 160, 163
Schneider, Herbert W. 37, 150, 160
Schuhmann, Karl 160
Searle, John Rogers 51, 59-60, 89, 91, 160
Sheanan, Thomas E. 160
Simili, Raffaella 162
Spengler, Oswald 79, 160
Spiegelberg, Herbert 21, 30, 48, 78, 160
Szytkgold, Jerzy 5, 40-42, 50, 160
- Świrydowicz, Kazimierz 67, 161
- Tarello, Giovanni 152, 154
Ter-Oganian, Leon 163
Tommaso d'Aquino 46, 161
Tredennick, Hugh 152
Treves, Giuseppino 157
Trincherò, Mario 161
Tuomela, Raimo 162
Twardowski, Kazimierz 67
- Van de Kerchove, Michel 154
Van Fraassen, Bas C. 67, 161
Vegetti, Mario 46, 151
Villata, Carla 152
Visalberghi, Aldo 5-6, 42, 79, 81-82, 161
- Wartelle, André 151
Weinberger, Ota 72, 161
Wieringa, Roel [Roelf Johannes] 75, 158, 161
Wilson, W.K. 151, 162
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann 29, 68, 78, 117-119, 123, 130, 149, 154, 158, 161
Wright, Georg Henrik von 5-6, 13-14, 19, 25, 37, 39, 42-43, 47, 52, 54-55, 58-60, 65-69, 72-73, 76-79, 82-99, 130, 138, 145, 148-151, 155-156, 159-163
Wróblewski, Jerzy 160
Wundt, Wilhelm 49, 163
- Zadro, Attilio 159
Zanatta, Marcello 151
Ziemiński, Zygmunt 19, 34, 53, 69, 75, 135-136, 143-144, 150, 163
Znamierowski, Czesław Gabriel Stanisław 19, 135

PARERGA NOMOLOGICA

Collana di studi e testi
fondata e diretta da Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia

1. Alessandro Olivari, *Santi Romano ontologo del diritto*, 2016
2. Giuseppe Lorini, *Anankastico in deontica*, 2017
3. Jakub Martewicz, *Nomologica della contraddizione* (in preparazione)

NOMOLOGICA

Collana di studi e testi
fondata e diretta da Amedeo Giovanni Conte e Paolo Di Lucia

1. Paolo Di Lucia (ed.), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, 2011
2. Edoardo Fittipaldi, *Psicologia giuridica e realismo: Leon Petrażycki*, 2012
3. Wojciech Żelaniec, *Create to Rule. Studies on Constitutive Rules*, 2013
4. Stefano Colloca (ed.), *The Value of Truth / The Truth of Value. Proceedings of the International Seminar Nomologics 1*, 2013
5. Stefano Colloca - Paolo Di Lucia (eds.), *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2*, 2015
6. Amedeo Giovanni Conte, *Adelaster. Il nome del vero*, 2016

Altri titoli dal catalogo LED:

- U. Scarpelli - P. Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*
F. Gallo, *L'interpretazione del diritto è 'affabulazione'?*
J. Visconti (ed.), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*
M. Ainis - T. Martines, *Piccolo Codice Costituzionale. Legislazione Giurisprudenza Prassi*
P.L.M. Lucatuorto, *Teorie e modelli del diritto per il ragionamento giuridico automatico*
M. Prada, *Annotazioni di sintassi generativa. Introduzione alla teoria dei principi e dei parametri*

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare notizie dettagliate sui volumi: di tutti è disponibile il sommario, spesso vengono date alcune pagine in lettura, di alcuni è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.